

COMMISSIONI 5^a e 6^a RIUNITE

5^a (Bilancio)

6^a (Finanze e tesoro)

GIOVEDÌ 22 MARZO 2012

35^a Seduta

Presidenza del Presidente della 6^a Commissione

BALDASSARRI

indi del Presidente della 5^a Commissione

AZZOLLINI

Intervengono il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Ceriani e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri D'Andrea.

La seduta inizia alle ore 11.

IN SEDE REFERENTE

(3184) Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta notturna di ieri.

Il presidente **BALDASSARRI** dà conto del parere della 5^a Commissione sugli emendamenti relativi agli articoli 1, 2 e 3.

Si passa, quindi, alla formulazione dei pareri dei Relatori sugli emendamenti all'articolo 1.

Il presidente **BALDASSARRI**, a nome dei Relatori, propone l'accantonamento degli emendamenti 1.3, 1.0.6, 1.0.7, 1.0.8 e 1.0.10.

Le Commissioni riunite convengono con la proposta di accantonamento.

Successivamente il presidente **BALDASSARRI** invita il senatore Barbolini a ritirare l'emendamento 1.0.2 trasformandolo in ordine del giorno.

Il senatore **BARBOLINI** (*PD*) accetta di trasformare l'emendamento 1.0.2 in ordine del giorno e invita il Governo a trovare una soluzione al tema relevantissimo dei ritardati pagamenti.

Il presidente **AZZOLLINI** concorda col senatore Barbolini, specificando che il problema sotteso all'emendamento 1.0.2 è di natura tecnica, in quanto relativo alla copertura, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e non di natura politica.

Il senatore **Massimo GARAVAGLIA** (*LNP*) osserva che sarà più opportuno riprendere l'argomento affrontato dal suddetto emendamento in occasione della discussione sulla tesoreria unica degli enti locali.

Il senatore **MORANDO** (*PD*) concorda con la trasformazione in ordine del giorno dell'emendamento 1.0.2, precisando di attendersi analogo orientamento su altri emendamenti che affrontano tale questione.

Il presidente **BALDASSARRI**, a nome dei Relatori, esprime parere contrario sui restanti emendamenti relativi all'articolo 1.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello dei Relatori.

Si passa, quindi, alla votazione degli emendamenti relativi all'articolo 1.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, gli identici emendamenti 1.1 e 1.2 sono messi contestualmente in votazione e respinti.

Con separate votazioni, vengono, quindi, respinti gli emendamenti da 1.6 a 1.8, nonché gli emendamenti da 1.0.1 a 1.0.11.

Si passa, quindi, alla formulazione dei pareri dei Relatori sugli emendamenti all'articolo 2.

Il presidente **BALDASSARRI**, a nome dei Relatori, propone l'accantonamento degli emendamenti da 2.17 a 2.23, nonché degli emendamenti 2.25, 2.27, 2.28, 2.29, 2.36 (testo 2), 2.49 e 2.50.

Le Commissioni riunite convengono con la proposta di accantonamento dei suddetti emendamenti.

Il presidente **BALDASSARRI**, a nome dei Relatori, esprime, poi, parere contrario, sui restanti emendamenti all'articolo 2.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello dei Relatori.

Si passa, quindi, alla votazione degli emendamenti relativi all'articolo 2.

Gli identici emendamenti 2.1, 2.2 e 2.3 sono messi contestualmente in votazione e respinti.

Con separate votazioni, sono poi respinti gli emendamenti da 2.6 a 2.8.

Gli identici emendamenti 2.9, 2.10 e 2.11 sono messi contestualmente in votazione e respinti.

Sono altresì posti separatamente in votazione e respinti gli emendamenti 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.24 e 2.26.

Gli identici emendamenti 2.30, 2.31, 2.32 e 2.33 sono messi contestualmente in votazione e respinti.

Il senatore **LANNUTTI** (*IdV*) ritira l'emendamento 2.35, volto a disciplinare le relazioni con la Svizzera con l'obiettivo di contrastare l'evasione fiscale, trasformandolo in ordine del giorno (pubblicato in allegato al resoconto).

Viene poi respinto l'emendamento 2.37.

Il senatore **VACCARI** (*LNP*) chiede l'accantonamento degli identici emendamenti 2.39 e 2.40.

Il presidente **BALDASSARRI** (*Per il Terzo Polo: Apl-FLI*) concorda e gli emendamenti 2.39 e 2.40 sono quindi accantonati.

Con separate votazioni, sono quindi respinti gli emendamenti da 2.41 a 2.48.

Il presidente **BALDASSARRI** invita il Presentatore a trasformare l'emendamento 2.53 in un ordine del giorno.

La senatrice **GIAI** (*UDC-SVP-AUT: UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*) fa proprio l'emendamento 2.53 e lo ritira, preannunciandone la trasformazione in ordine del giorno.

Vengono, quindi, distintamente votati e respinti gli emendamenti 2.54 e 2.59.

Il senatore **LANNUTTI** (*IdV*), chiarendo che l'obiettivo dell'emendamento 2.0.2 è quello di semplificare il rapporto contribuente-fisco, prende atto del parere contrario dei Relatori su tale proposta e chiede di metterla in votazione.

L'emendamento 2.0.2, posto ai voti, è respinto.

Il presidente **BALDASSARRI** invita a ritirare l'emendamento 2.0.3, trasformandolo in ordine del giorno.

Il senatore **ZANETTA** (*PdL*) ritira l'emendamento 2.0.3, trasformandolo nell'ordine del giorno G/3184/25/5a e 6a (pubblicato in allegato al resoconto).

Successivamente, con separate votazioni, sono respinti gli emendamenti 2.0.4 e 2.0.5.

La seduta, sospesa alle ore 11,40, riprende alle ore 13.

Si procede all'espressione dei pareri dei relatori e del rappresentante del Governo sugli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il presidente **AZZOLLINI**, relatore, propone alle Commissioni riunite di accantonare gli emendamenti 3.12, 3.23 (testo 2), 3.26 (testo 2), 3.34, 3.47, 3.48 (testo 2), 3.74, 3.81, 3.89, 3.92, 3.109, 3.114, 3.116 (testo 2), 3.117, 3.121, 3.128, 3.143, 3.155 (testo 2), 3.0.8, 3.0.9, 3.0.10, 3.0.12, 3.0.13, 3.0.15 e 3.0.22, 3.500.

Invita al ritiro dell'emendamento 3.33, altrimenti il parere è contrario. Dichiarata l'improponibilità, ai sensi dell'articolo 97 del Regolamento, dell'emendamento 3.87.

Esprime infine un parere contrario su tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 3.

Le Commissioni riunite concordano con la proposta di accantonamento.

Il sottosegretario **CERIANI** esprime un parere conforme a quello del relatore.

Il senatore **FANTETTI** (*PdL*) segnala alcune correzioni formali al testo del suo emendamento 3.109, pubblicato in allegato al resoconto (testo 2).

Il senatore **LANNUTTI** (*IdV*), accogliendo l'invito rivoltagli dal presidente relatore Azzollini, ritira il proprio emendamento 3.33.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Con unica votazione sono respinti gli identici emendamenti 3.1 e 3.2; con unica votazione sono altresì respinti gli identici emendamenti 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 e 3.8.

Con successive e distinte votazioni sono respinti gli emendamenti dal 3.9 al 3.11, nonché le proposte 3.13 e 3.14.

Il senatore **Massimo GARAVAGLIA** (*LNP*) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 3.15 che contiene una norma di semplificazione sulle modalità con cui effettuare i versamenti del contante incassato ai sensi della disciplina contenuta nel comma 1 dell'articolo 3. Ritieni quindi inspiegabile la contrarietà dei relatori e del rappresentante del Governo.

L'emendamento 3.15, posto ai voti, viene respinto. Successivamente sono respinti gli emendamenti dal 3.16 al 3.22, dal 3.24 al 3.25 e dal 3.27 al 3.29.

Le Commissioni respingono quindi con distinte votazioni gli emendamenti dal 3.35 al 3.43.

Il presidente [BALDASSARRI](#), con riferimento all'emendamento 3.43, respinto, precisa che esso è identico alle proposte 3.200 (già emendamento 12.0.4) e 3.201 (già emendamento 4.0.27), che devono pertanto ritenersi respinte.

Con successive e distinte votazioni sono respinti gli emendamenti dal 3.44 al 3.46. È altresì respinto l'emendamento 3.49.

Il senatore [Massimo GARAVAGLIA](#) (*LNP*) dichiara il voto favorevole all'emendamento 3.52, richiamandone la finalità di reintrodurre l'imposta sui trasferimenti di denaro nei paesi extracomunitari, la cui abrogazione risulta inspiegabile, giacché si rinuncia a un cospicuo gettito e si determinano quindi oneri per la finanza pubblica.

L'emendamento 3.52, messo ai voti viene respinto. In seguito vengono respinti gli emendamenti dal 3.53 (testo 2) al 3.55, dal 3.57 al 3.58, dal 3.60 al 3.61 (di identico contenuto agli emendamenti 3.97, 3.67 e 3.122) e dal 3.63 al 3.69 (di contenuto identico agli emendamenti 3.100 e 3.126). Sono quindi respinti gli emendamenti 3.73 e dal 3.75 (di identico contenuto agli emendamenti 3.78, 3.96, 3.119 e 3.129) al 3.80.

Le Commissioni riunite accolgono quindi la richiesta avanzata dalla senatrice [BONFRISCO](#) (*PdL*) di accantonare il suo emendamento 3.82.

Con successive votazioni sono respinti gli emendamenti dal 3.83 al 3.86.

Su richiesta del senatore [Massimo GARAVAGLIA](#) (*LNP*), le Commissioni riunite accantonano l'emendamento 3.90 (testo 2).

Con successive votazioni sono respinti gli emendamenti 3.91, 3.93, 3.95. Gli emendamenti 3.98 e 3.99 risultano ritirati. Sono quindi respinti gli emendamenti 3.102 e dal 3.104 al 3.108. Sono inoltre respinti gli emendamenti dal 3.111 al 3.113.

Il senatore [Massimo GARAVAGLIA](#) (*LNP*) si dichiara disponibile a ritirare l'emendamento 3.115 e a trasformarlo in un ordine del giorno. Ritiene necessario uno specifico impegno del Governo a ridurre i termini entro i quali l'Agenzia delle entrate provvede a rispondere all'interpello dei contribuenti, in conformità con il significato dell'emendamento. Giudica quindi opportuno conoscere l'orientamento del Governo su un eventuale ordine del giorno.

Il sottosegretario CERIANI motiva la netta contrarietà del Governo all'emendamento e all'ordine del giorno nei termini preannunciati dal senatore Massimo Garavaglia. Infatti il termine per la risposta da parte dell'Agenzia delle entrate è già configurato dalla legge come tassativo e il suo inutile decorso comporta l'accoglimento della tesi prospettata nello stesso interpello. Nel merito la riduzione da centoventi a trenta giorni di tale termine risulterebbe assolutamente deleteria, considerata la complessità dei quesiti posti mediante l'interpello. Tuttavia se l'ordine del giorno contenesse un semplice invito al Governo a valutare l'opportunità di prevedere una possibile e ragionevole riduzione dei termini, preannuncia la disponibilità a valutarlo favorevolmente.

Il presidente [AZZOLLINI](#) (*PdL*) ritiene opportuno distinguere gli interpelli maggiormente complessi, per i quali il termine legale risulta più che adeguato, da altri casi in cui si riscontrano ritardi di carattere burocratico. Ai fini di una valutazione favorevole da parte del Governo, la questione potrebbe quindi essere posta con riferimento alla maggiore efficienza degli uffici amministrativi.

Il senatore [Massimo GARAVAGLIA](#) (*LNP*), preso atto dell'orientamento del rappresentante del Governo, ritira l'emendamento 3.115, preannunciandone la trasformazione in un ordine del giorno su cui auspica un largo consenso.

Il senatore [LANNUTTI](#) (*IdV*) dichiara di condividere la questione oggetto del preannunciato ordine del giorno.

Il senatore [GIARETTA](#) (*PD*) insiste sull'opportunità di utilizzare gli incentivi e i premi di produttività già previsti a legislazione vigente per promuovere una maggiore efficienza e tempestività nelle risposte dell'amministrazione.

Il sottosegretario CERIANI ribadisce il contenuto e gli effetti dell'interpello in caso di inutile ricorso del termine previsto dallo statuto del contribuente. In tal caso infatti si pone un vincolo alla futura attività di accertamento in relazione alla situazione tributaria descritta. Ribadisce quindi la propria netta contrarietà a richieste di riduzione e abbreviamento dei termini, riservandosi invece una valutazione nel caso l'ordine del giorno contenesse una formula diversa.

Con successive votazioni sono respinti gli emendamenti dal 3.118 al 3.120. È quindi respinto l'emendamento 3.127. Sono altresì respinti gli emendamenti dal 3.130 al 3.142. Risultano respinti anche gli emendamenti 3.144, 3.145 e dal 3.147 al 3.154 nonché l'emendamento 3.156.

Il senatore [STRADIOTTO](#) (*PD*) chiede di conoscere le ragioni per le quali non è stato disposto l'accantonamento dell'emendamento 3.157, a sua firma, sui versamenti tributari e contributivi nei

territori colpiti dalle eccezionali precipitazioni nevose degli scorsi mesi di gennaio e di febbraio. Sottolinea infatti che analoghi emendamenti, riferiti ai precedenti articoli, risultano accantonati.

Il presidente **BALDASSARRI** precisa che i precedenti emendamenti sono stati accantonati dal momento che essi prevedono una modifica della disciplina del patto interno di stabilità, per consentire alcune compensazioni finanziarie per i comuni colpiti dagli eccezionali eventi atmosferici dei mesi precedenti. Ci si è quindi attenuti a tale principio nell'individuazione degli emendamenti da accantonare.

Il senatore **STRADIOTTO** (PD) prende atto dei chiarimenti richiesti.

L'emendamento 3.157 viene posto ai voti e respinto. Successivamente sono respinti gli emendamenti dal 3.158 al 3.0.4.

Su richiesta del senatore **LANNUTTI** (IdV), le Commissioni riunite accantonano l'emendamento 3.0.7.

Preso atto dell'accantonamento dell'emendamento 3.0.10, interviene il senatore **STRADIOTTO** (PD), sollecitando a considerare accantonato anche l'emendamento 1.0.2 vertente sulle stesse materie in precedenza ritirato.

L'emendamento 1.0.2 viene accantonato.

Successivamente sono respinti gli emendamenti 3.0.11, 3.0.17 e 3.0.21.

Il senatore **BARBOLINI** (PD) comunica alla Presidenza la riformulazione in un testo 2 dell'emendamento 2.52, pubblicato in allegato al resoconto.

Il presidente **AZZOLLINI** dispone una sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle ore 13,50, riprende alle ore 15,40.

Il presidente **AZZOLLINI** propone alle Commissioni riunite di dedicare la restante parte della seduta all'illustrazione degli emendamenti riferiti agli articoli da 8 a 13, pubblicati in allegato al resoconto.

Le Commissioni riunite concordano.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 8.

Il senatore **BARBOLINI** (PD) illustra congiuntamente gli emendamenti da lui presentati all'articolo 8, concernenti la lotta all'evasione e all'elusione fiscale. Il loro obiettivo comune è di fare emergere la base imponibile non dichiarata e di riequilibrare il carico fiscale. Un primo strumento consiste nell'introdurre un contrasto di interessi mirato e selettivo tra prestatore e committente, con detrazioni specifiche sul modello delle agevolazioni per le ristrutturazioni edilizie e la riqualificazione energetica. Nel novero delle spese detraibili potrebbero essere inserite quelle per la manutenzione ordinaria della casa, tenendo conto dell'ampia quota di sommerso che esiste in tale settore. L'allargamento della base imponibile potrebbe compensare nel medio periodo le minori entrate.

Un secondo strumento risiede nell'introdurre una disciplina organica dell'abuso del diritto, oggetto della nuova delega fiscale che il Governo si appresta a presentare al Parlamento. Gli emendamenti presentati intervengono anche in tale materia.

L'emendamento 8.6 propone di includere nel reddito imponibile ai fini dell'IRPEF anche una quota delle maggiori remunerazioni riconosciute ai dirigenti e ai lavoratori a progetto, individuando quindi uno strumento utile al fine di riportare il reddito tassato all'effettivo tenore di vita. Segnala che si interviene anche sulla disciplina riguardante la responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore, anticipando che il tema sarà illustrato più diffusamente dal senatore Musi.

Sottolinea anche l'esigenza di modificare la disciplina concernente la cedolare secca sui redditi da locazione immobiliare, per correggerne i profili maggiormente critici. La misura infatti non sta fornendo i risultati attesi in termini di maggiore emersione dell'imponibile, non essendo stato rafforzato il profilo del contrasto di interessi tra locatore e conduttore. Si propone quindi di riconoscere la detraibilità ai fini dell'IRPEF delle spese per il pagamento dell'affitto.

Aggiunge che con l'emendamento 8.38 si intende promuovere un cambiamento culturale nelle abitudini dei contribuenti, individuando strumenti atti a incentivare un maggior grado di adesione spontanea agli obblighi tributari. In tal senso si prevede che l'Agenzia delle entrate possa rilasciare agli imprenditori e ai professionisti soggetti agli studi di settore, fino a un determinato limite di fatturato, un certificato che attesta l'adempimento delle obbligazioni tributarie. Rimarca che tale documento potrebbe essere usato nei rapporti con la clientela, ispirandosi quindi a una logica di premialità.

Il sottosegretario **CERIANI** afferma che il tema dell'adesione spontanea dei contribuenti è all'attenzione non solo del Governo ma anche dello stesso Parlamento che ha approvato una specifica previsione contenuta nel decreto-legge n. 201 del 2011. In base ad essa si riconosce un regime fiscale agevolato, per quanto riguarda gli adempimenti formali e il tutoraggio, nei confronti dei contribuenti in regola con il fisco. Ribadisce quindi che il Governo intende prestare la dovuta attenzione al tema sollevato dal senatore Barbolini.

Il senatore [Paolo FRANCO](#) (*LNP*) illustra l'emendamento 8.8 sottolineando in termini negativi che la disciplina contenuta nei commi 4 e 5 assegna all'Agenzia delle entrate un'eccessiva discrezionalità nel determinare in via presuntiva il reddito degli imprenditori e dei lavoratori autonomi, disattendendo in tutto o in parte le risultanze delle scritture contabili e dei bilanci. Inoltre non risulta assolutamente convincente il criterio dei cinquantamila euro, come differenza tra i ricavi o compensi stimati e quelli effettivi per procedere all'accertamento induttivo del reddito. Si tratta infatti a suo parere di uno scostamento contenuto e non necessariamente significativo. Conclude rimarcando che la misura in esame, insieme con altre contenute nel decreto-legge, dimostra come il Governo interpreti la semplificazione con l'aggravio della posizione tributaria dei contribuenti, attraverso un utilizzo improprio degli strumenti di accertamento.

Il senatore [Massimo GARAVAGLIA](#) (*LNP*) illustra l'emendamento 8.9, che corregge la disciplina proposta dal Governo introducendo un principio di civiltà nell'applicazione degli studi di settore. Si prevede infatti che l'accertamento non sia automatico, in caso di scostamento rispetto agli studi di settore, e che, in caso di verifica, l'ufficio accertatore sia tenuto a motivare gli scostamenti riscontrati. Infatti le disposizioni predisposte dal Governo prevedono presupposti non sufficientemente rigorosi per legittimare l'Agenzia delle entrate a determinare in via presuntiva il reddito di impresa. Inoltre con esse si trasformano gli studi di settore in una *minimum tax*, penalizzando intere categorie di imprenditori e rendendo quindi ancora più difficoltoso il confronto e il dialogo con l'apparato produttivo. Il Governo, avendo fissato a cinquantamila euro lo scostamento minimo per l'accertamento induttivo, sembra ignorare gli effetti che la generale contrazione della domanda e la maggiore concorrenza della grande distribuzione stanno producendo sui fatturati delle piccole imprese. Di conseguenza vi è il serio pericolo che moltissime aziende finiscano per rientrare in uno dei presupposti previsti dal comma 4 dell'articolo 8.

In generale lamenta la mancata riduzione della spesa e l'adozione da parte del Governo di una politica economica nei confronti delle imprese assolutamente contraria ai migliori modelli europei, come quello del Regno Unito.

Prosegue illustrando il proprio emendamento 8.12, sottolineando che la predisposizione di liste selettive di contribuenti che hanno ripetutamente violato l'obbligo di emissione della ricevuta dello scontrino risulta inutile e dannosa nei confronti dei piccoli imprenditori, oltre a legittimare la tesi - assolutamente insostenibile - che sia sufficiente adottare tale tipologia di strumenti per condurre un'efficace lotta all'evasione fiscale. Sottolinea inoltre anche l'atteggiamento contraddittorio che il Parlamento si appresta ad assumere rispetto a tale misura, che era stata introdotta nel decreto-legge n. 138 del 2011 e successivamente espunta nello scorso mese di novembre, di modo che ci si appresta a introdurre nuovamente una previsione eliminata solo pochi mesi fa. Un possibile affinamento della disciplina potrebbe ad esempio prevedere l'obbligo di un confronto preventivo tra l'Agenzia delle entrate e le associazioni di categoria prima di procedere alla compilazione delle liste.

Il senatore [TANCREDI](#) (*PdL*) illustra l'emendamento 8.13 chiarendo preliminarmente che il proprio Gruppo condivide quanto espresso dal senatore Garavaglia relativamente all'abolizione del comma 8 dell'articolo 8. Ritiene, infatti, che la norma sia inutile in quanto l'Agenzia delle entrate sicuramente dispone già attualmente di meccanismi per tracciare ripetute violazioni da parte dei contribuenti. Inoltre, la norma appare un indice di un atteggiamento vessatorio nei confronti dei contribuenti da parte del Governo.

Il senatore [DE ANGELIS](#) (*Per il Terzo Polo: APL-FLI*) chiede di aggiungere la propria firma alla proposta emendativa 8.18, sostitutiva del comma 8 dell'articolo 8, che ritiene, tuttavia, eccessivamente vessatorio nonostante sia consapevole che l'enorme mole dell'evasione fiscale costituisca una realtà ineludibile.

Il senatore [Paolo FRANCO](#) (*LNP*) chiede al Governo di precisare, con riferimento all'articolo 8, comma 8, a chi ci si riferisce quando si parla di "segnalati".

Il Rappresentante del Governo precisa che si intende che siano i cittadini a effettuare le segnalazioni.

Il senatore [DE ANGELIS](#) (*Per il Terzo Polo: APL-FLI*), con riferimento all'emendamento 8.26, ritiene che il comma 9 dell'articolo 9 che si vuole emendare costituisca un provvedimento eccessivamente vessatorio. Con la presente proposta, pertanto, si intende dare un'interpretazione autentica della norma al fine di ristabilire equità nei confronti dei cittadini.

Il senatore [MUSI](#) (*PD*), riguardo all'emendamento 8.32, che richiama anche l'emendamento 8.89, spiega che esso tenta di reintrodurre la responsabilità in solido tra appaltatore e subappaltatore al fine di aumentare la trasparenza nell'intero settore.

Il senatore [Massimo GARAVAGLIA](#) (*LNP*) illustra l'emendamento 8.22, replicando ad alcune considerazioni del senatore De Angelis. Ritiene, infatti, che la consultazione delle associazioni di categoria interessate dal provvedimento costituisca una necessità nel caso in cui non si voglia

completamente abrogare il comma 8 dell'articolo 8 del disegno di legge. Con riferimento ai controlli effettuati dall'Agenzia delle entrate in alcune località italiane negli scorsi mesi, ritiene che sarebbe opportuno da parte del Governo comunicare i risultati concreti dei controlli effettuati, anche al fine, eventualmente, di modificare gli studi di settore relativi a quei settori di attività nelle zone interessate.

Reputa, inoltre, necessario in particolare, concentrarsi sulle differenze dei risultati ottenuti nei vari controlli nelle zone d'Italia. In particolare, ritiene che si tratti di vera evasione nelle situazioni in cui sia stata riscontrata la completa assenza dei registratori di cassa. Su tali anomalie si dovrebbe concentrare l'attenzione del Governo.

Con riferimento alle segnalazioni da parte dei cittadini di violazioni tributarie, ritiene che esse dovrebbero essere controbilanciate da analoghe segnalazioni da parte dei contribuenti nei confronti dell'operato dell'Agenzia delle entrate stessa, seguite, eventualmente, dalla rimozione dei vertici della stessa Agenzia nei casi in cui tali segnalazioni dovessero risultare particolarmente numerose e gravi.

Riguardo l'emendamento 8.37, osserva che con il comma 11 dell'articolo 8 che si intende abrogare il Governo ha eliminato una semplificazione fiscale a dispetto della denominazione del disegno di legge stesso. Si chiede al Governo di convenire almeno sul fatto che questo costituisca un errore. La situazione ottimale sarebbe l'abrogazione del suddetto comma 11, ma nel caso in cui non si voglia accogliere tale proposta, si proceda almeno all'eliminazione del conto corrente dedicato che le aziende sono costrette ad attivare.

Illustra poi l'emendamento 8.39 chiarendo che la lettera *b*) del comma 12 dell'articolo 8 del disegno di legge, con il quale si intende far valere l'esibizione dell'estratto dell'avviso ai fini della espropriazione forzata, appare vessatoria. Ritiene che in determinate fattispecie non si tratta di evasione fiscale, ma di una "legittima difesa" per una conclamata condizione di difficoltà a pagare le imposte. Se si vuole evitare la chiusura di molte attività economiche, ritiene necessario che il Governo affronti adeguatamente il problema.

Riguardo l'emendamento 8.41, relativo al cosiddetto "scudo fiscale", osserva che si rischia di far pagare due volte le stesse sanzioni, e invita il Governo a riflettere sul punto.

Il senatore **MUSI** (*PD*) illustra l'emendamento 8.44 chiarendo che con esso si intende recuperare la normativa ICI preesistente relativamente alle abitazioni all'estero dei dipendenti degli enti pubblici cui si riferisce il comma 16 dell'articolo 8.

Il senatore **PEGORER** (*PD*) chiede di aggiungere la propria firma alla proposta di emendamento 8.44.

Il senatore **MUSI** (*PD*) ritira l'emendamento 8.77. Con riferimento all'emendamento 8.79, invece, chiarisce che esso tende a stabilire una data di riferimento per il completamento delle procedure di assunzione di dirigenti da parte dell'Agenzia delle entrate. Considerata la scarsa informazione riguardante il numero delle funzioni e delle posizioni vacanti, e considerato che si sta reiterando una proposta di assunzione già presentata nel 2006, con questo emendamento si vuole eliminare l'instabilità che deriva dalla situazione attuale.

Il senatore **DE ANGELIS** (*Per il Terzo Polo: Apl-FLI*) precisa che l'emendamento 8.0.16 fa parte di una serie di proposte per il contrasto all'evasione e per favorire l'emersione di base imponibile attraverso il meccanismo del contrasto di interessi. In linea con quanto più volte proposto dalla propria parte politica richiama l'attenzione sulle coperture previste sottolineando la riduzione di spesa pubblica per acquisti di beni e servizi e per finanziamenti a fondo perduto. Sottolinea il fatto che nell'attuale situazione di crisi economica è necessario intervenire tagliando forme di spreco nella gestione della spesa pubblica con lo scopo principale di liberare risorse da veicolare a favore del sistema produttivo con particolare riferimento alle famiglie e alle imprese. Circa le proposte presentate dal proprio Gruppo, auspica un confronto con il Governo per individuare le soluzioni condivise più adatte.

Il senatore **MUSI** (*PD*) illustra l'emendamento 10.1 chiedendo al Governo di intervenire al fine di evitare l'utilizzo di personale civile come "agente sottocopertura" per la raccolta di prove di violazioni nel settore dei giochi d'azzardo, lasciando ad espletare questa funzione esclusivamente ad ufficiali di polizia.

Si danno per illustrati tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 11.

Il senatore **Massimo GARAVAGLIA** (*LNP*), con riferimento agli emendamenti 12.0.14 e 12.0.15 richiama l'importanza di prevedere detrazioni sull'imposta IMU a favore di famiglie in cui sono presenti persone disabili.

Sono dati per illustrati tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 12, nonché quelli all'articolo 13.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17,30.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)
N. 3184

G/3184/25/5 e 6 (già em. 2.0.3)

LATRONICO, ZANETTA

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto 2 marzo 2012, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento, premesso che:

il 5 per mille è una quota delle imposte sul reddito delle persone fisiche a cui lo Stato rinuncia al fine di sostenere le attività delle organizzazioni *no-profit*;

tale strumento, fermo restando le disposizioni in materia di destinazione dell'8 per mille dell'IRPEF di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222, si è dimostrato nel corso degli anni un importante e indispensabile aiuto per il terzo settore e, in particolare, per le associazioni di volontariato, per le fondazioni e per gli enti che prestano la propria attività in ambito sociale, nel settore dell'università e della ricerca e dello sport;

la crisi economica che investe anche il nostro paese rende necessaria da parte del Governo un'azione svolta a preservare ogni organizzazione che offre servizi utili per i cittadini, impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di assumere ogni iniziativa volta a prevedere che una quota del 5 per mille dell'IRPEF, calcolata al netto del credito d'imposta per redditi prodotti all'estero e degli altri crediti d'imposta spettanti, e delle imposte sostitutive previste dall'articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dall'articolo 1, comma 105, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sia destinata al sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali regionali e provinciali previsti dall'articolo 7 commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, delle associazioni non riconosciute e delle fondazioni che operano nei settori di cui al citato articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 460 del 1997, e delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano ai fini sportivi ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, al finanziamento degli enti di ricerca scientifica e delle università e al finanziamento della ricerca sanitaria;

a valutare l'opportunità di assumere iniziative volte a stabilire le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità di riparto delle somme da destinare al 5 per mille.

G/3184/28/5 e 6 (già em. 2.35)

LANNUTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

Le Commissioni 5a e 6a del Senato, in sede di esame del disegno di legge atto Senato n. 3184, recante «Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento», considerato che:

più efficaci misure di contrasto all'evasione fiscale sono necessarie e senz'altro possibili e già altri Paesi europei sono intervenuti in tal senso; infatti, risale ormai ad alcuni mesi fa l'annuncio di un nuovo accordo bilaterale tra Germania e Svizzera in materia di lotta all'evasione fiscale. In futuro, i redditi di cittadini tedeschi titolari di patrimoni illegalmente esportati in Svizzera saranno assoggettati a un'imposta anonima liberatoria del 26,375 per cento, pari all'aliquota in vigore in Germania (25 per cento), più il contributo di solidarietà tedesco;

il G20, da tempo, ha individuato come obiettivo primario dei Paesi più industrializzati la lotta all'evasione fiscale nei confronti dei «paradisi fiscali». Nella cosiddetta «lista nera» vi erano allora, tra gli altri, il Principato di Monaco, il Liechtenstein, il Lussemburgo, Andorra, le Bermuda, Cipro, Malta e San Marino e molti altri. Ma non erano esenti alcuni Paesi dove, con la scusa del segreto bancario, si coprivano da sempre gli evasori, come la Svizzera e l'Austria; alcuni di questi Paesi decisero, in seguito ai provvedimenti del G20, di mettersi in regola per passare alla «lista bianca» ed entrarono nella cosiddetta «lista grigia», con l'impegno a stipulare 12 accordi bilaterali e internazionali con i Paesi dell'Osce per poter essere a posto. Gli accordi dovevano prevedere la collaborazione contro l'evasione fiscale e obblighi di informazione su tutti coloro che detengono conti bancari;

mentre altri Paesi, come Stati Uniti, Germania, Francia e Regno Unito hanno già stipulato tali accordi, nulla si è ancora mosso in Italia, dove a tutt'oggi non si è ancora provveduto a stipulare,

con nessuno dei cosiddetti paradisi fiscali, alcun accordo bilaterale coerente con la tendenza a superare l'opponibilità del segreto bancario auspicata in sede OCSE e di *Financial Stability Board*; impegna il Governo

a definire, nel più breve tempo possibile, le modalità di applicazione di quanto previsto dalla direttiva 2003/48/CE del 3 giugno 2003 e delle decisioni del Consiglio 2004/911/CE e 2004/912/CE, nei confronti dei contribuenti che non abbiano dichiarato di detenere valori patrimoniali in conti correnti e depositi presso istituti di credito e finanziari della Confederazione Svizzera, previa conclusione di apposita convenzione tra il Governo italiano e il Governo della Confederazione Svizzera finalizzata ad ottenere la integrale trasmissione e lo scambio dei dati concernenti i redditi da risparmio derivanti dal pagamento di interessi corrisposti a persone fisiche e giuridiche e i capitali da questi detenuti in ciascun paese.

Art. 3

3.26 (testo 2)

SAIA, PICHETTO FRATIN, CURSI, FLERES, TANCREDI

All'articolo 3 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole : "1° maggio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "1° giugno 2012";

b) dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-*bis*. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dopo il comma 4-*ter* sono aggiunti i seguenti commi:

4-*quater*. Per i soggetti beneficiari di stipendi, pensioni, compensi e ogni altro emolumento comunque corrisposti dalle pubbliche amministrazioni centrali e locali e dai loro Enti, che siano impossibilitati, entro la scadenza del termine di cui al comma 4-*ter*, per comprovati e gravi motivi di salute ovvero per provvedimenti giudiziari restrittivi della libertà personale a recarsi personalmente presso i locali delle banche o di Poste Italiane S.p.A, è consentito ai soggetti che risultino, alla stessa data, delegati alla riscossione, l'apertura di un conto corrente base o di un libretto di risparmio postale, intestati al beneficiario dei pagamenti.

4-*quinqüies*. In deroga alle vigenti disposizioni di legge, il delegato, deve presentare alle banche o a Poste Italiane S.p.A. copia della documentazione già autorizzata dall'Ente erogatore attestante la delega alla riscossione, copia del documento di identità del beneficiario del pagamento nonché l'attestazione, da parte di un medico di base o di una struttura pubblica, delle condizioni di salute che impediscono al soggetto di recarsi personalmente presso i locali delle banche o di Poste italiane S.p.A. ovvero documentazione, rilasciata dall'autorità giudiziaria o dalla struttura penitenziaria, che attesti lo stato di detenzione.

4-*sexies*. Entro il 31 maggio 2012 i beneficiari dei pagamenti di cui alla lettera c) del comma 4-*ter* indicano un conto di pagamento su cui ricevere i pagamenti di importo superiore a mille euro. Se l'indicazione non è effettuata nel termine indicato, le banche, Poste italiane S.p.A. e gli altri prestatori di servizi di pagamento sospendono il pagamento, trattengono gli ordini di pagamento e versano i relativi fondi su un conto transitorio infruttifero senza spese e oneri per il beneficiario del pagamento.

4-*septies*. Se l'indicazione del beneficiario è effettuata nei tre mesi successivi al decorso del termine di cui al comma 4-*sexies*, le somme vengono trasferite senza spese e oneri per il beneficiario medesimo. Se l'indicazione non è effettuata nei tre mesi successivi al decorso del termine di cui al comma 4-*sexies*, le banche, Poste italiane S.p.A. e gli altri prestatori di servizi di pagamento provvedono alla restituzione delle somme all'Ente erogatore. Nel corso dei tre mesi successivi al decorso del termine di cui al comma 4-*sexies*, il beneficiario ottiene il pagamento mediante assegno di traenza.

3.48 (testo 2)

VACCARI, MASSIMO GARAVAGLIA, PAOLO FRANCO, MURA

Al comma 13, dopo le parole: «normativa vigente», aggiungere le seguenti: «per questi ultimi impianti l'importo dell'accisa è calcolato sull'autoconsumo dichiarato dall'officina su modello semplificato.

5-*bis*. L'Agenzia delle dogane è autorizzata ad emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, uno o più provvedimenti, per stabilire le modalità di attuazione della disposizione di cui al comma precedente».

3.109 (Testo 2)

FANTETTI

Dopo il comma 16 aggiungere i seguenti:

«16-*bis*. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 dell'articolo 54, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. al terzo periodo le parole: "a condizione che la durata del contratto non sia", sono sostituite dalle seguenti: "per un periodo non";

2. al quinto periodo le parole: "a condizione che la durata del contratto non sia", sono sostituite dalle seguenti: "per un periodo non";

b) al comma 7 dell'articolo 102, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. al secondo periodo le parole: "a condizione che la durata del contratto non sia", sono sostituite dalle seguenti: "per un periodo non";

2. al secondo periodo le parole: "se la durata del contratto non è, rispettivamente,", sono sostituite dalle seguenti: "per un periodo, rispettivamente, non";

3. al terzo periodo le parole: "a condizione che la durata del contratto non sia", sono sostituite dalle seguenti: "per un periodo non".

16-ter. Le disposizioni del comma precedente trovano applicazione ai contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione».

Art. 8

8.1

MASCITELLI, LANNUTTI

All'articolo 8, premettere il seguente:

«Art. 08.

(Valutazione ufficiale del *tax gap*
e degli obiettivi annuali di recupero del gettito)

1. All'articolo 10, comma 3, lettera *b*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, legge di contabilità e finanza pubblica, dopo le parole: "nonché con l'indicazione della pressione fiscale delle amministrazioni pubbliche.", sono aggiunte le seguenti: "In questa sezione del DEF è indicato il *tax gap* previsto, calcolato come differenza tra le previsioni delle imposte dovute e di quelle che si prevedono non saranno pagate, sia come indice complessivo che articolato in riferimento alle principali imposte. Sono altresì indicati gli obiettivi annuali del recupero di gettito conseguenti alle attività di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscali, nonché i risultati conseguiti nell'anno precedente, distinguendo tra imposte accertate e quelle effettivamente riscosse. I dati sul recupero di gettito evaso sono distinti tra i proventi dell'attività di accertamento vera e propria e quelli derivanti dal recupero di somme dichiarate e non versate, di cui all'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché da correzioni di errori nella liquidazione delle dichiarazioni, di cui all'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600".

2. Con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di individuazione del maggior gettito di cui al comma 1, attraverso separata contabilizzazione».

8.2

TANCREDI

Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire le parole: «dal 25 al 50 per cento» con le seguenti: «dal 10 al 50 per cento»;

b) nell'ultimo periodo, dopo le parole: «decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.» aggiungere le seguenti: «Qualora intervenga una sentenza definitiva di assoluzione compete il rimborso delle sanzioni versate per effetto del presente comma».

8.3

BARBOLINI, AGOSTINI, MORANDO, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, PAOLO ROSSI, ANNA MARIA SERAFINI, STRADIOTTO, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, MERCATALI, PEGORER

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Al fine di favorire l'emersione di nuova di base imponibile, a titolo sperimentale per il triennio 2012-2014, alle spese documentate, di importo complessivo non superiore a 5.000 euro annui, sostenute per la manutenzione ordinaria delle abitazioni di proprietà e degli immobili pertinenziali e le spese sostenute per la riparazione auto, moto e biciclette, si applica la detrazione per oneri nella misura prevista dall'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Ai fini della detrazione le spese sostenute per la manutenzione ordinaria delle abitazioni e degli immobili pertinenziali e per la riparazione delle auto, moto e biciclette devono essere certificate da apposita fattura contenente la specificazione della natura, qualità e quantità degli interventi realizzati.

3-ter. Ai medesimi fini di cui al comma 3-bis, per il triennio 2012-2014, alle prestazioni di servizi e opere per la manutenzione ordinaria delle abitazioni di proprietà e degli immobili pertinenziali, nonché per la riparazione di auto, moto e biciclette si applica l'aliquota IVA ridotta di cui alla Tabella A, parte III, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

3-quater. Al prestatore d'opera che emette false fatture destinate all'utilizzo delle agevolazioni di cui al comma 3-ter, è inibito l'esercizio dell'attività per un periodo da sei mesi ad un anno.

3-quinquies. I soggetti che usufruiscono delle agevolazioni di cui al comma 3-bis, senza averne il titolo e detraggono spese non sostenute, sono sottoposti alla sanzione pari a 10 volte la somma illegittimamente detratta ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3-sexies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono definite le modalità di attuazione dei commi da 3-bis a 3-quinquies del presente articolo».

8.4

[BARBOLINI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, PAOLO ROSSI, ANNA MARIA SERAFINI, STRADIOTTO](#)

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. All'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è abrogato;

b) dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:

"8-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche all'IRAP e all'IVA e alle altre imposte dirette ed indirette".

3-ter. Le maggiori entrate derivanti dal comma 3-bis, sono assegnate ad un apposito Fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze e vincolate all'adozione di misure permanenti finalizzate, per una quota pari al 50 per cento alla riduzione della pressione fiscale sui contribuenti e per la restante quota all'adozione di misure per lo sviluppo delle imprese, con priorità di intervento per le imprese innovative».

8.5

[BARBOLINI, AGOSTINI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, PAOLO ROSSI, ANNA MARIA SERAFINI, STRADIOTTO, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER](#)

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Ai fini dell'applicazione degli articoli 51, comma 3, e 54 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'utilizzazione delle autovetture indicate nell'articolo 54, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da parte delle amministrazioni pubbliche e delle società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, incluse le autorità indipendenti, nonché da parte delle società a partecipazione maggioritaria per la generalità delle amministrazioni pubbliche, si presume effettuata ad uso promiscuo da parte dei soggetti che ne hanno la disponibilità in via esclusiva o prevalente. Il valore è determinato in misura del 20 per cento delle spese complessivamente sostenute per l'utilizzazione degli autoveicoli, incluse quelle relative al personale addetto alla guida».

8.6

[BARBOLINI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, PAOLO ROSSI, ANNA MARIA SERAFINI, STRADIOTTO](#)

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. I compensi derivanti da forme di remunerazione operate sotto forma di *bonus* di qualsiasi natura e *stock option*, di valore superiore a 6.000 euro annui, attribuiti ai dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti nonché ai titolari di contratti di lavoro a progetto costituiscono parte integrante della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) prevista dall'articolo 3 del testo unico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

3-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, definisce le modalità di attuazione del comma 3-bis».

8.7

[GALIOTO](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 6 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, le parole: "articoli 2, 3 e 4" sono sostituite dalle seguenti: "articoli 3 e 4"».

8.8

[MASSIMO GARAVAGLIA](#), [PAOLO FRANCO](#), [VACCARI](#), [MONTANI](#)

Sopprimere i commi 4 e 5.

8.9

[MASSIMO GARAVAGLIA](#), [PAOLO FRANCO](#), [VACCARI](#), [MONTANI](#)

Sostituire i commi 4 e 5 con i seguenti:

«4. I ricavi o corrispettivi determinati sulla base degli studi di settore costituiscono presunzioni semplici; i contribuenti che dichiarano un ammontare di ricavi, compensi o corrispettivi inferiore rispetto a quelli desumibili dagli studi di settore non sono soggetti ad accertamento automatico e, in caso di accertamento, spetta all'ufficio accertatore motivare e fornire elementi di prova per gli scostamenti riscontrati».

8.10

[GALIOTO](#)

Dopo il comma 7, inserire i seguenti:

«7-bis. All'articolo 12-sexies, comma 2, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, dopo le parole: "decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43" aggiungere le seguenti: ", o per i reati di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 8, 10-bis e 10-ter del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 e degli articoli 40, 41 e 43 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504".

7-ter. All'articolo 1, comma 143, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, dopo le parole: "decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74", aggiungere le seguenti: "ed agli articoli 40, 41 e 43 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504"».

8.11

[GALIOTO](#)

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. All'articolo 16, comma 9, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: "Le Capitanerie di porto", sono sostituite dalle seguenti: "La Guardia di finanza, le altre forze di polizia, le capitanerie di porto,"».

8.12

[PAOLO FRANCO](#), [MASSIMO GARAVAGLIA](#), [VACCARI](#), [MONTANI](#)

Sopprimere il comma 8.

8.13

[PICHETTO FRATIN](#), [MAZZARACCHIO](#), [TANCREDI](#), [BONFRISCO](#), [LATRONICO](#)

Sopprimere il comma 8.

8.17

[PAOLO FRANCO](#), [MASSIMO GARAVAGLIA](#), [VACCARI](#), [MONTANI](#)

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. L'Agenzia delle entrate, nell'ambito della propria attività di pianificazione degli accertamenti, elabora liste selettive di contribuenti ai quali siano state constatate, anche a seguito di segnalazioni non anonime all'Agenzia stessa o al Corpo della Guardia di finanza, ripetute violazioni in ordine all'obbligo di emissione della ricevuta o dello scontrino fiscale, ovvero del documento certificativo dei corrispettivi.»

8.18

[PICHETTO FRATIN](#), [MAZZARACCHIO](#), [TANCREDI](#), [BONFRISCO](#), [LATRONICO](#)

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. L'Agenzia delle entrate, nell'ambito della propria attività di pianificazione degli accertamenti, elabora liste selettive di contribuenti ai quali siano state constatate, anche a seguito di segnalazioni non anonime all'Agenzia stessa o al Corpo della Guardia di finanza, ripetute violazioni in ordine all'obbligo di emissione della ricevuta o dello scontrino fiscale, ovvero del documento certificativo dei corrispettivi.»

8.22

[MASSIMO GARAVAGLIA](#), [PAOLO FRANCO](#), [VACCARI](#), [MONTANI](#)

Al comma 8, dopo la parola «elabora» inserire le seguenti: «, in collaborazione con le associazioni rappresentative dei commercianti e degli artigiani».

8.23

VIMERCATI, VITA

Dopo il comma 8, inserire i seguenti:

«8-bis. All'articolo 16, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2009, n. 2, il comma 2 è abrogato.

8-ter. All'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 35 è abrogato;

b) al comma 37 le parole "1° gennaio 2007" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2013";

c) al comma 37-bis le parole "1° gennaio 2008" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2013";

d) al comma 37-ter le parole "entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione" sono sostituite dalle seguenti "entro il 1° gennaio 2013";

e) al comma 37-ter le parole " non aventi valore fiscale, " sono soppresse.

8-quater. All'articolo 16, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2009, n. 2, il comma 4 è abrogato.

8-quinquies. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 365 le parole "1° gennaio 2009" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2013" e le parole "30 luglio 2009" sono sostituite dalle seguenti: "30 luglio 2013";

b) al comma 366 le parole "1° gennaio 2008" sono sostituite dalle seguenti: "1° giugno 2012".

8.24

LANNUTTI

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, relativo alle detrazioni per oneri, dopo la lettera i-octies), è aggiunta la seguente:

"i-novies) le spese sostenute, per un importo non superiore a 2.000 euro annui, per l'effettuazione, presso l'unità Immobiliare adibita ad abitazione principale, di lavori di manutenzione e di riparazione, effettuati, a qualunque titolo, da prestatori d'opera. Dette spese devono essere certificate da fattura contenente la specificazione della natura e dalla qualità dei lavori eseguiti e l'indicazione del codice fiscale del destinatario"».

8.25

GERMONTANI

Al comma 9, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis).- (IVA sui libri elettronici) – 1. Al numero 18 e al numero 35 della tabella A, parte II, allegata, dopo la parola "libri", aggiungere le seguenti: "anche se fissati su supporto diverso da quello cartaceo e distribuiti attraverso piattaforma telematica".

2. All'onere derivante dal comma precedente, valutato in 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio trilermale 2012-2014, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali».

8.26

DE ANGELIS

Al comma 9 aggiungere infine la seguente lettera:

«c) il terzo comma dell'articolo 57 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 è sostituito dal seguente:

"In caso di violazione che comporta l'obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000 n. 74 i termini di cui ai commi precedenti sono raddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui è stata commessa la violazione. La disposizione del periodo precedente si applica a condizione che la relativa denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale sia inviata entro i termini previsti dai precedenti commi.)"»

Dopo il comma 9 inserire il seguente:

«9-bis. il terzo comma dell'articolo 43 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600 è sostituito dal seguente:

"In caso di violazione che comporta l'obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000 n. 74 i termini di cui ai commi precedenti sono raddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui è stata commessa la violazione. La disposizione del periodo precedente si applica a condizione che la relativa denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale sia inviata entro i termini previsti dai precedenti commi)."»

8.27

FANTETTI

Dopo il comma 9 aggiungere i seguenti:

«9-bis. Il conservatore del registro delle imprese, verificata la cancellazione della partita IVA della società e la mancanza di beni iscritti in pubblici registri, provvede alla cancellazione della società dal registro medesimo. Le società di capitali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non hanno depositato i bilanci di esercizio da oltre cinque anni, non hanno ridenominato il capitale sociale in euro, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 24 giugno 1998 n. 213 come modificato dall'articolo 2 del decreto legislativo 15 giugno 1999 n. 206, non hanno, limitatamente alle società a responsabilità limitata ed a quelle consortili a responsabilità limitata, presentato all'ufficio del registro delle imprese l'apposita dichiarazione per integrare le risultanze del registro delle imprese a quelle del libro soci, ai sensi dell'articolo 16, comma 12-undecies della legge 28 gennaio 2009 n. 2, e che non hanno iscritto nel registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata ai sensi dell'articolo 16, comma 6 del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2, sono sciolte senza nomina del liquidatore con provvedimento del conservatore del registro delle imprese.

9-ter. Le società di capitali confiscate con provvedimento definitivo dell'autorità giudiziaria, che risultino da oltre tre anni non più operative e prive di dipendenti, possono essere cancellate dal conservatore dell'ufficio registro delle imprese, nella cui circoscrizione territoriale ha sede la società, su domanda dell'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

9-quater. Il conservatore del registro delle imprese notifica copia del provvedimento di cancellazione agli amministratori, risultanti dal registro delle imprese, i quali hanno sessanta giorni per presentare formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività e per presentare le domande di iscrizione degli atti non iscritti e depositati, ai sensi di legge».

8.28

SANGALLI

Dopo il comma 9 inserire i seguenti:

«9-bis. il conservatore del registro delle imprese, verificata la cancellazione della partita IVA della società e la mancanza di beni iscritti in pubblici registri, provvede alla cancellazione della società dal registro medesimo. Le società di capitali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non hanno depositato i bilanci di esercizio da oltre cinque anni non hanno ridenominato il capitale sociale in euro, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 24 giugno 1998 n. 213 come modificato dall'articolo 2 del decreto legislativo 15 giugno 1999 n. 206, non hanno, limitatamente alle società a responsabilità limitata ed a quelle consortili a responsabilità limitata, presentato all'ufficio del registro delle imprese l'apposita dichiarazione per integrare le risultanze del registro delle imprese a quelle del libro soci, ai sensi dell'articolo 16, comma 12-undecies della legge 28 gennaio 2009 n. 2, e che non hanno iscritto nel registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata ai sensi dell'articolo 16, comma 6 del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2, sono sciolte senza nomina del liquidatore con provvedimento del conservatore del registro delle imprese.

9-ter. Le società di capitali confiscate con provvedimento definitivo dell'autorità giudiziaria, che risultino da oltre tre anni non più operative e prive di dipendenti, possono essere cancellate dal conservatore dell'ufficio registro delle imprese, nella cui circoscrizione territoriale ha sede la società, su domanda dell'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

9-quater. il conservatore del registro delle imprese notifica copia del provvedimento di cancellazione agli amministratori, risultanti dal registro delle imprese, i quali hanno sessanta giorni per presentare formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività e per presentare le domande di iscrizione degli atti non iscritti e depositati, ai sensi di legge».

8.29

PICHETTO FRATIN

Dopo il comma 9, inserire i seguenti:

«9-bis. Il conservatore del registro delle imprese, verificata la cancellazione della partita IVA della società e la mancanza di beni iscritti in pubblici registri, provvede alla cancellazione della società dal registro medesimo. Le società di capitali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non hanno depositato i bilanci di esercizio da oltre cinque anni, non hanno ridenominato il capitale sociale in euro, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 24 giugno 1998 n. 213 come modificato dall'articolo 2 del decreto legislativo 15 giugno 1999 n. 206, non hanno, limitatamente alle società a responsabilità limitata ed a quelle consortili a responsabilità limitata, presentato all'ufficio del registro delle imprese l'apposita dichiarazione per integrare le risultanze del registro delle imprese a quelle del libro soci, ai sensi dell'articolo 16, comma 12-undecies della legge 28 gennaio 2009 n. 2, e che non hanno iscritto nel registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata ai sensi dell'articolo 16, comma 6 del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2, sono sciolte senza nomina del liquidatore con provvedimento del conservatore del registro delle imprese.

9-ter. Le società di capitali confiscate con provvedimento definitivo dell'autorità giudiziaria, che risultino da oltre tre anni non più operative e prive di dipendenti, possono essere cancellate dal conservatore dell'ufficio registro delle imprese, nella cui circoscrizione territoriale ha sede la società, su domanda dell'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

9-quater. Il conservatore del registro delle imprese notifica copia del provvedimento di cancellazione agli amministratori, risultanti dal registro delle imprese, i quali hanno sessanta giorni per presentare formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività e per presentare le domande di iscrizione degli atti non iscritti e depositati, ai sensi di legge».

8.30

MARCO FILIPPI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Al fine di assicurare l'esattezza e le corrette corrispondenza e tracciabilità delle transazioni automobilistiche, in caso di cessione, non fuori campo IVA, di veicolo usato, alla formalità di trascrizione presso il Pubblico Registro Automobilistico (PRA) va allegata una fotocopia semplice o una riproduzione in carta semplice della relativa fattura, oppure, in caso di fatturazione differita, così come di scontrino o ricevuta fiscali, una dichiarazione sostitutiva di notorietà dell'acquirente relativa ai dati del cedente nonché emittente. Inoltre, nel caso di prima iscrizione al PRA di veicolo importato dall'estero attraverso i canali non ufficiali, sulla dichiarazione di proprietà l'acquirente deve dichiarare i dati della persona fisica o giuridica dalla quale ha effettuato l'acquisto nonché il prezzo pagato, ovvero allegare alla formalità una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà concernente le stesse informazioni».

8.31

ARMATO, BUBBICO, FIORONI, GARRAFFA, DE SENA, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. All'articolo 120 della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni, sostituire le parole: "alloggiati nelle strutture ricettive di cui all'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e successive modificazioni" con le seguenti: "delle imprese turistiche di cui all'articolo 4 dell'Allegato n. 1 del decreto legislativo del 23 maggio 2011 n. 79"».

8.32

BARBOLINI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, PAOLO ROSSI, ANNA MARIA SERAFINI, STRADIOTTO

Dopo il comma 9, aggiungere 1 seguenti:

«9-bis. Il comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, è soppresso.

9-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, le disposizioni di cui ai commi da 29 a 34 dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in materia di responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore, riacquistano efficacia».

8.33

PISCITELLI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-*bis*. All'articolo 120 della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, sostituire le parole "alloggiati nelle strutture ricettive di cui all'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e successive modificazioni" con le seguenti: "delle imprese turistiche di cui all'articolo 4 dell'Allegato n. 1 del decreto legislativo del 23 maggio 2011 n. 79"».

8.34

BARBOLINI, AGOSTINI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, PAOLO ROSSI, ANNA MARIA SERAFINI, STRADIOTTO, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

10-*bis*. All'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-*bis*. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una detrazione complessivamente pari a:

a) euro 500, se il reddito complessivo non supera euro 15.000 euro;

b) euro 250, se il reddito complessivo supera euro 15.000 ma non euro 30.000.

2. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi, stipulati o rinnovati a norma degli articoli 2, comma 3, e 4, commi 2 e 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una detrazione complessivamente pari a:

a) euro 1.000, se il reddito complessivo non supera euro 15.000 euro;

b) euro 500, se il reddito complessivo supera euro 15.000 ma non euro 30.000.»

3. Le detrazioni di cui ai commi 1 e 2 sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale l'unità immobiliare locata è adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il soggetto titolare del contratto di locazione o i suoi familiari dimorano abitualmente.

4. Qualora la detrazione spettante sia di ammontare superiore all'imposta lorda diminuita, nell'ordine, delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13, è riconosciuto un ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per l'attribuzione del predetto ammontare».

10-*ter*. Ai maggiori oneri di cui al comma 10-*bis*, valutati in 800 milioni di euro per l'anno 2012, a 300 per l'anno 2013 e a 100 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede a valere sui risparmi di spesa di cui al comma 10-*quater* e sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 10-*quinquies*.

10-*quater*. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 01, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, nel corso degli anni 2012 e 2013, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte, rispettivamente, di un ulteriore 0,5 per cento per ciascun anno rispetto alle spese risultanti dal bilancio consuntivo relativo all'anno 2010 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte di un ulteriore 0,5 per cento. Nella medesima misura prevista dal periodo precedente, per gli stessi anni le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente e di conto capitale, sono ridotte di un ulteriore 0,5 per cento per ciascuno dei due anni, fermo restando che per gli anni 2014, 2015 e 2016 la spesa primaria del bilancio dello Stato può aumentare in termini nominali, in ciascun anno, rispetto alla spesa corrispondente registrata nel rendiconto dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL previsto dal documento di economia e finanza di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come approvato nella apposita risoluzione parlamentare. Il Governo, entro 120 giorni dalla data di entrata in Vigore della legge di conversione del presente decreto legge, adotta misure intese a consentire che i provvedimenti attuativi di cui alla legge 4 marzo 2009, n. 15, del Piano industriale di cui all'articolo 01 decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e delle disposizioni di cui al comma 4-*quater*, per ogni anno del triennio producano effettivi maggiori risparmi di spesa.

10-*quinquies*. Ai fini di cui al comma 10-*bis*, l'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, è ridotta di 500 milioni per l'anno 2012. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

10-*sexies*. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monito raggio degli oneri di cui al comma 10-*bis*. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1,

fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma «programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio» della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce inoltre senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo.

8.35

LANNUTTI

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. La disciplina di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, si applica a tutti i contratti di locazione degli immobili ad uso abitativo, comunque stipulati, la cui registrazione venga effettuata alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

8.36

MARCO FILIPPI

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. All'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il comma 7 è sostituito dal seguente: "7. Alle formalità richieste ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2688 del Codice Civile si applica un'imposta pari al triplo della relativa tariffa. Quanto disposto dal periodo che precede vale anche se l'acquirente sia il contribuente che commercia veicoli di cui al comma 6, primo periodo, del presente articolo"».

8.37

MASSIMO GARAVAGLIA, PAOLO FRANCO, VACCARI, MONTANI

Sopprimere il comma 11.

8.38

BARBOLINI

Dopo il comma 11, aggiungere:

«11-bis. Allo scopo di promuovere il rispetto dell'obbligazione fiscale, l'Agenzia delle entrate, in via sperimentale, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso, previo espletamento di attività di accertamento, può rilasciare ai contribuenti di cui al comma 11 e ai titolari di reddito autonomo, d'impresa e gli esercenti arti e professioni cui si applicano gli studi di settore, con esclusione dei contribuenti con fatturato superiore a 1 milione di euro, in regola con le obbligazioni fiscali, un apposito certificato attestante il rispetto delle obbligazioni fiscali da utilizzare a fini di comunicazione nei rapporti con la clientela.

11-ter. Con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere delle competenti commissioni parlamentari, sono definite le modalità per il rilascio del certificato di cui al comma 11-bis».

8.39

MASSIMO GARAVAGLIA, PAOLO FRANCO, VACCARI, MONTANI

Al comma 12, sopprimere la lettera b).

8.40

GALIOTO

Dopo il comma 12 inserire i seguenti:

«12-bis. Al fine di conseguire il necessario allineamento dei termini decadenziali per l'affidamento all'Agente della Riscossione dei crediti previdenziali con quelli previsti in materia di crediti tributari, l'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 è così modificato:

1". L'Agente della Riscossione, o laddove previsto, direttamente l'Ente pubblico previdenziale e assicurativo notifica il titolo esecutivo al debitore o al coobbligato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre:

a) del terzo anno successivo al termine fissato per il versamento delle Somme dovute a titolo di contributi e premi denunciati alle scadenze mensili o periodiche, ovvero al termine assegnato per il

versamento in caso di riconoscimento del debito nonché, in caso di denuncia o comunicazione tardiva, dalla data di Conoscenza da parte dell'Ente;

b) del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo per le Somme dovute in base agli accertamenti dell'ufficio."

12-ter. All'articolo 38, Comma 12, del decreto-legge 31 maggio. 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 il termine del 31 dicembre 2012 è differito al 31 dicembre 2013».

8.41

MASSIMO GARAVAGLIA, PAOLO FRANCO, VACCARI, MONTANI

Al comma 16, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«d-bis) Al comma 12, primo periodo, dopo le parole: "ovvero comunque dismesse", sono inserite le seguenti: "nel corso dell'anno 2011».

8.42

GERMONTANI

Al comma 16, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«d-bis) – Al comma 12, primo periodo, dopo le parole: "ovvero comunque dismesse", sono inserite le seguenti: "nel corso dell'anno 2011"»,

8.43

BARBOLINI, VITALI

Al comma 16. lettera f), capoverso «15-bis» dopo le parole: «per lo Stato italiano, per una sua» sostituire le seguenti: «suddivisione politica o amministrativa» con la seguente: «Regione».

8.44

MUSI, BARBOLINI, D'UBALDO, FONTANA, MICHELONI, LEDDI, RANDAZZO, PAOLO ROSSI, ANNA MARIA SERAFINI, STRADIOTTO

Al comma 16, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

«t-bis). Per i cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad effettuare le opportune variazioni di bilancio».

Conseguentemente, dopo il comma 25 aggiungere il seguente: «25-bis. Ai maggiori oneri di cui al comma 16, lettera f-bis), valutati in 20 milioni di euro a decorrere dal 2012, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, del Bilancio dello Stato.

8.45

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, FOSSON

Al comma 16, sopprimere la lettera i).

8.46

LANNUTTI, MASCITELLI

Al comma 16, lettera i), aggiungere in fine le seguenti parole: «L'imposta sul valore aggiunto che, a seguito di accertamenti tributari successivi al rimpatrio o alla regolarizzazione di attività detenute all'estero in attuazione dello stesso articolo 13-bis del decreto legge citato, dovesse risultare evasa, dovrà essere dal contribuente integralmente versata all'amministrazione finanziaria, incluse le sanzioni e gli interessi».

8.47

LANNUTTI, MASCITELLI

Dopo il comma 17, aggiungere i seguenti:

«17-bis. Dopo l'articolo 11 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è inserito il seguente: "Art. 11-bis. - (Dichiarazione patrimoniale). – 1. I contribuenti devono riportare in un prospetto allegato alla dichiarazione annuale dei redditi, gli immobili e le attività finanziarie detenute in Italia e all'estero di qualsiasi tipologia.

2. L'Agenzia delle entrate provvederà a inserire il prospetto di cui al comma 1 nella modulistica delle dichiarazioni dei redditi a partire dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2012".

17-ter. Dopo il comma 4 dell'articolo 1 del decreto legislativo del 18 dicembre 1997 n. 471, è inserito il seguente:

"4-*bis*. Se nella dichiarazione di cui all'articolo 11-*bis* del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 è omesso un cespite patrimoniale, tale cespite, se individuato dall'attività accertata dell'Agenzia delle Entrate, viene confiscato, ai sensi dell'articolo 240 del codice penale, su richiesta degli uffici che hanno effettuato l'accertamento"».

8.48

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, FOSSON

All'articolo 8 sono apportate le seguenti modifiche:

a) Al comma 18 premettere le seguenti parole: "A decorrere dal 1° gennaio 2013,»;

b) al comma 19 premettere le seguenti parole: "A decorrere dal 1° gennaio 2013,».

8.49

GRANAIOLO

Sopprimere il comma 22.

8.50

BARBOLINI, AGOSTINI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, PAOLO ROSSI, ANNA MARIA SERAFINI, STRADIOTTO, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA

Dopo il comma 22, aggiungere i seguenti:

«22-*bis*. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 2621 è sostituito dal seguente:

"Art. 2621. - (*False comunicazioni sociali*). – 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi";

b) l'articolo 2622 è sostituito dal seguente:

"Art. 2622. - (*False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei ereditari*). – 1. Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, i sindaci e i liquidatori, i quali, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dire ai soci o al pubblico, esponendo fatti non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori, sono puniti con la reclusione da due a sei anni.

La pena è da due ad otto anni, nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo 111, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi»;

c) l'articolo 2625 è sostituito dal seguente:

"Art. 2625. - (*Impedito controllo*). – 1. Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, agli altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con l'arresto fino a due anni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni".

22-*ter*. L'articolo 173-*bis* del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituito dal seguente:

"Art. 173-*bis*. - (*Falso in prospetto*). – 1. Chiunque, nei prospetti richiesti per la sollecitazione all'investimento o l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i destinatari del prospetto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni".

22-*quater*. All'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, le parole: "e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni» sono soppresse".

22-*quinqüies*. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 648-*bis*, primo comma, del codice penale, le parole: "Fuori dei casi di concorso nel reato," sono soppresse.

b) all'articolo 648-*ter*, primo comma, del codice penale, le parole: "dei casi di concorso nel reato e" sono soppresse».

8.51

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, FOSSON

Dopo il comma 22, inserire il seguente:

«22-*bis*. Nella Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 è aggiunto un nuovo numero 128):

"128) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla realizzazione di costruzioni rurali o fabbricati nel verde agricolo, per i quali più della metà della superficie totale dei piani sopra terra è destinata ad unità immobiliari non di lusso secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 27 agosto 1969 e da censire tra le categorie da A12 ad A17 ovvero è destinata ad attività agrituristiche, effettuate nei confronti di imprenditori agricoli iscritti come tali nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, sempre che ricorrano le condizioni di cui all'articolo 9, comma 3, lettere c) e d) del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, qualora non ricorrano le condizioni richiamate nel numero 21-*bis*) della parte seconda della presente tabella"».

8.52

MILANA

Dopo il comma 22, inserire il seguente:

«22-*bis*. All'articolo 149, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 dopo le parole: "associazioni sportive dilettantistiche" inserire le seguenti: ", che siano costituite in assoluta prevalenza da tessera ti e svolgenti una effettiva e documentata attività sportiva presso le Federazioni nazionali, Enti di promozione sportiva, discipline associate, associazioni benemerite, con preventiva iscrizione dell'Associazione Sportiva Dilettantistica o Società Sportiva Dilettantistica nel Registro Nazionale delle Associazioni e delle Società Sportive Dilettantistiche tenuto dal CONI"».

8.53

MILANA

Dopo il comma 22, inserire il seguente:

«22-*bis*. All'articolo 149, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 dopo la lettera d) inserire la seguente:

"d-*bis*) non prevalenza di associati tesserati e svolgenti una effettiva e documentata attività sportiva presso le Federazioni Nazionali, Enti di Promozione o Discipline associate, con preventiva iscrizione dell'associazione dilettantistica o società dilettantistica nel Registro nazionale delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche, tenuto dal CONI"».

8.54

PALMIZIO

Sopprimere il comma 23.

8.55

BAIO, CRISTINA DE LUCA

Sopprimere il comma 23.

8.56

FERRANTE, DELLA SETA, BARBOLINI, FONTANA, MERCATALI, BUBBICO

Sopprimere il comma 23.

8.57

PICETTO FRATIN, CURSI, SAIA

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

«23-*bis*. Alle spedizioni postali di stampe promozionali e propogandistiche, anche finalizzate alla raccolta di fondi spedite in abbonamento postale, effettuate dalle associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro, individuate dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, e successive modificazioni, e

dalle associazioni d'arma e combattentistiche, si applica il medesimo trattamento tariffario previsto, a favore dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 27 febbraio 2004, n. 46, dal decreto del Ministero delle Comunicazioni 13 novembre 2002, recante: "Prezzi per la spedizione di stampe in abbonamento postale non iscritte al registro nazionale delle stampe e non rientranti nella categoria ' no profit '". Dall'attuazione del Presente comma non devono derivare nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

8.58

LATRONICO

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

«23-bis. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di cui al presente articolo ed allo scopo di tutelare i prioritari interessi dell'erario e l'interesse pubblico della tutela della salute, all'articolo 24, comma 42, del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo le parole: "del patentino", inserire le seguenti: "quest'ultimo anche con riguardo alle previsioni di cui all'articolo 17, comma 4, lettera a) capoverso 8, lettera b) del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1"».

8.59

TANCREDI

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

«23-bis. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di cui al presente articolo ed allo scopo di tutelare i prioritari interessi dell'erario e l'interesse pubblico della tutela della salute, all'articolo 24, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo le parole: "del patentino," inserire le seguenti: "quest'ultimo anche con riguardo alle previsioni di cui all'articolo 17, comma 4, lettera a) capoverso 8, lettera b) del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1"».

8.60

MASSIMO GARAVAGLIA

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

«23-bis. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di cui al presente articolo ed allo scopo di tutelare i prioritari interessi dell'erario e l'interesse pubblico della tutela della salute, all'articolo 24, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo le parole: "del patentino," inserire le seguenti: "quest'ultimo anche con riguardo alle previsioni di cui all'articolo 17, comma 4, lettera a) capoverso 8, lettera b) del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1"».

8.61

LEGNINI

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

«23-bis. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di cui al presente articolo ed allo scopo di tutelare i prioritari interessi dell'erario e l'interesse pubblico della tutela della salute, all'articolo 24, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo le parole: "del patentino," sono inserite le seguenti: "anche con riguardo alle previsioni di cui all'articolo 28, comma 8, lettera b), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificato dall'articolo 17 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1"».

8.62

SAIA, MENARDI, AUGELLO, PICHETTO FRATIN

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

«23-bis. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di cui al presente articolo ed allo scopo di tutelare i prioritari interessi dell'erario e l'interesse pubblico della tutela della salute, all'articolo 24, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo le parole: "del patentino," inserire le seguenti: "quest'ultimo anche con riguardo alle previsioni di cui all'articolo 17, comma 4, lettera a), capoverso 8, lettera b) del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1"».

8.63

GERMONTANI

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

«23-bis. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di cui al presente articolo ed allo scopo di tutelare i prioritari interessi dell'erario e l'interesse pubblico della tutela della salute, all'articolo 24, comma 42, del decreto- legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo le parole: "del patentino," inserire le seguenti: "quest'ultimo anche con riguardo alle previsioni di cui all'articolo 17, comma 4, lettera a), capoverso 8, lettera b) del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1"».

8.64

GALIOTO

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

«23-bis. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di cui al presente articolo ed allo scopo di tutelare i prioritari interessi dell'erario e l'interesse pubblico della tutela della salute, all'articolo 24, comma 42, del decreto- legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo le parole: »del patentino,« inserire le seguenti: «quest'ultimo anche con riguardo alle previsioni di cui all'articolo 17, comma 4, lettera a) capoverso 8, lettera b) del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1."».

8.65

TANCREDI

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

«23-bis. All'articolo 17, comma 4, lettera a), capoverso 8, lettera b) del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, dopo le parole: "rivendita di tabacchi" aggiungere le seguenti: ", ai sensi dell'articolo 23 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293" e dopo le parole: "prescrizioni tecniche" aggiungere le seguenti: ", di cui al regolamento previsto dall'articolo 24, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,"».

8.66

LATRONICO

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

«23-bis. All'articolo 17, comma 4, lettera a), capoverso 8, lettera b) del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, dopo le parole: "rivendita di tabacchi" aggiungere le seguenti: ", ai sensi dell'articolo 23, della legge 22 dicembre 1957, n. 1293" e dopo le parole: "prescrizioni tecniche" aggiungere le seguenti: ", di cui al regolamento previsto dall'articolo 24, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,"».

8.67

MASSIMO GARAVAGLIA

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

«23-bis. All'articolo 17, comma 4, lettera a), capoverso 8, lettera b) del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, dopo le parole: "rivendita di tabacchi" aggiungere le seguenti: ", ai sensi dell'articolo 23 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293" e dopo le parole: "prescrizioni tecniche" aggiungere le seguenti: ", di cui al regolamento previsto dall'articolo 24, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,"».

8.68

GERMONTANI

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

«23-bis. All'articolo 17, comma 4, lettera a), capoverso 8, lettera b) del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 dopo le parole: "rivendita di tabacchi" aggiungere le seguenti: ", ai sensi dell'articolo 23 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293" e dopo le parole: "prescrizioni tecniche" aggiungere le seguenti: ", di cui al regolamento previsto dall'articolo 24, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,"».

8.69

GALIOTO

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

«23-bis. All'articolo 17, comma 4, lettera a), capoverso 8, lettera b) del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, dopo le parole: "rivendita di tabacchi" aggiungere le seguenti: ", ai sensi dell'articolo 23 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293" e, in fine, aggiungere il seguente periodo: "A tal fine si applicano le disposizioni di cui al regolamento previsto dall'articolo 24, comma 42, del decreto- legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111."».

8.70

SAIA, MENARDI, AUGELLO, PICHETTO FRATIN

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

«23-bis. All'articolo 17, comma 4, lettera a), capoverso 8, lettera b) del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, dopo le parole: "rivendita di tabacchi" aggiungere le seguenti: ", ai sensi dell'articolo 23 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293" e dopo le parole: "prescrizioni tecniche" aggiungere le seguenti: ", di cui al regolamento previsto dall'articolo 24, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,"».

8.71

LEGNINI

Dopo il comma 23, inserire il seguente:

«23-bis. All'articolo 28, comma 8, lettera b), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificato dall'articolo 17 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, dopo le parole: "rivendita di tabacchi" sono inserite le seguenti: ", ai sensi dell'articolo 23 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "A tal fine si applicano le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 42"».

8.72

LEDDI, BARBOLINI

Dopo il comma 23, inserire il seguente:

«23-bis. All'articolo 15 del testo unico sulle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 1, lettera i-bis), sostituire le parole: "4 milioni di lire" con le seguenti: "3.000 euro"».

Conseguentemente, al medesimo articolo 8, al comma 18, sostituire le parole: «5.000 euro annui» con le seguenti: «3.000 euro annui» e sopprimere il comma 23.

8.73

ZANETTA

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

«23-bis. All'articolo 10 comma 8 del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460, dopo le parole: "di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381", aggiungere le seguenti: "e le imprese sociali di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155"».

8.74

MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Sopprimere il comma 24.

8.75

PALMIZIO

Sopprimere il comma 24.

8.76

MASSIMO GARAVAGLIA, PAOLO FRANCO, VACCARI, MONTANI

Sopprimere il comma 24.

8.77

MUSI, BARBOLINI, D'UBALDO, FONTANA, MICHELONI, LEDDI, RANDAZZO, PAOLO ROSSI, ANNA MARIA SERAFINI, STRADIOTTO

Sostituire il comma 24 con il seguente:

«Al fine del superamento dell'instabilità organizzativa degli uffici Dirigenziali al 31 dicembre 2011, le Agenzie fiscali sono autorizzate ad espletare entro il 31 dicembre 2013 le procedure concorsuali per la copertura delle posizioni dirigenziali vacanti, secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 530, della legge 27 dicembre 2005 e dell'articolo 2, comma 2, secondo periodo del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Fino all'espletamento del concorso sono fatti salvi gli effetti degli incarichi dirigenziali provvisori conferiti dalle Agenzie fino al 31 dicembre 2011».

8.78

MALAN

Al comma 24, al primo periodo, dopo le parole: «l'Agenzia delle entrate è autorizzata ad espletare procedure concorsuali», inserire le seguenti: «da completarsi entro il 31 dicembre 2013».

8.79

MUSI, BARBOLINI, D'UBALDO, FONTANA, MICHELONI, LEDDI, RANDAZZO, PAOLO ROSSI, ANNA MARIA SERAFINI, STRADIOTTO

Al comma 24, primo periodo, dopo le parole: «ad espletare» aggiungere le seguenti: «entro il 31 dicembre 2013».

8.80

MASCITELLI, LANNUTTI, DI NARDO, PEDICA

Al comma 24, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «I suddetti concorsi dovranno essere banditi entro la data del 30 giugno 2012 ed espletati entro i successivi 12 mesi.»; al termine del secondo periodo aggiungere le parole: «e non può comunque superare la data del 30 giugno 2013».

8.81

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, FOSSON

Al comma 24, le parole da: «Nelle more» fino a: «dei dirigenti.» sono soppresse.

8.82

MASCITELLI, LANNUTTI, DI NARDO, PEDICA

Al comma 24, nel secondo periodo, sostituire le parole: «gli incarichi già affidati» con le parole: «gli effetti legali degli atti sottoscritti da funzionari precedentemente incaricati di dirigere uffici dirigenziali».

8.83

MALAN

Al comma 24, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «I nuovi incarichi di cui al periodo precedente possono essere attribuiti solo a funzionari laureati; gli incarichi eventualmente già attribuiti a non laureati scadono il 30 aprile 2012».

8.84

GALIOTO

Dopo il comma 24, inserire il seguente:

«24-bis. Al fine di assicurare la massima flessibilità organizzativa per una più incisiva attività di contrasto dell'evasione fiscale e delle frodi in danno del bilancio dello Stato e dell'Unione Europea, il Corpo della Guardia di finanza è autorizzato a, effettuare le assunzioni di cui all'articolo 66» comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, anche indipendentemente dalle dotazioni organiche dei singoli ruoli, fermi restando la consistenza organica complessiva e i limiti numerico e di spesa stabiliti nel medesimo comma 9-bis».

8.85

GENTILE

All'articolo 8, dopo il comma 24, inserire il seguente:

«24-bis. All'articolo 48, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: "2-bis. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze provvede, con la forma del contenimento della spesa di cui all'articolo 9, comma 21, ultimo periodo del decreto-legge, 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'inquadramento nell'Area III p.e. F1 dei candidati che dalle graduatorie regionali di merito pubblicate siano risultati idonei, anche se ammessi per decreto in forma soprannumeraria, alle espletate procedure concorsuali di passaggio tra le aree di cui agli articoli 15 CCNL, 16 febbraio 1999, e 17 CCNI, 16 febbraio 2000 già concluse alla data del 31 dicembre 2011 nonché bandite, in conformità dell'articolo 24 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, anteriormente al 31 dicembre 2009. Il personale con profilo professionale di Area II, posizione economica F3 ed F4, che da almeno sette anni, abbia svolto funzione di segretario di sezione nelle condizioni di cui al precedente periodo; per la acquisita professionalità vanta titolo preferenziale tra gli idonei e se in condizioni diverse, vanta titolo preferenziale anche se con titolo di studio posseduto immediatamente inferiore al richiesto, ai fini di procedure concorsuali per il passaggio tra le Aree da indire ai sensi del comma 1 e continua a svolgere regolarmente le funzioni di segretario a parità di oneri accessori di chi in Area III posizione economica F1 svolge la stessa attività"».

8.86

GENTILE

All'articolo 8, dopo il comma 24, inserire il seguente:

«24-bis. Il personale appartenente al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, inquadrato nelle fasce retributive F1, F2, F3 della terza Area, secondo il vigente CCNL del comparto Ministeri, che al 31 dicembre 2011 abbia prestato servizio per almeno cinque anni senza soluzione di continuità presso una delle Sezioni Staccate delle Commissioni Tributarie Regionali come responsabile dell'ufficio, detto referente, con specifico provvedimento emanato in tal senso dalla Amministrazione di appartenenza, a decorrere dal primo gennaio 2012 è inquadrato nella fascia retributiva F4.».

8.87

MURA, MASSIMO GARAVAGLIA

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-bis. Al fine di permettere il proseguimento dell'azione di contrasto alle frodi in materia di invalidità civile e la lotta all'evasione contributiva e al lavoro nero, l'INPS, in deroga alla normativa vigente è autorizzato per l'anno 2012 a destinare alla spesa per personale relativa alla somministrazione di lavoro le economie di gestione realizzate nell'anno 2011, operando le necessarie variazioni interne di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

8.88

MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI, PAOLO FRANCO, MONTANI

Dopo il comma 25, inserire il seguente:

«25-bis. A decorrere dal 2012, i premi di produttività e tutte le altre voci variabili di retribuzione dei militari della Guardia di Finanza e del personale dell'Agenzia dell'Entrate sono parametrati non alle somme contestate attraverso gli atti riscossione, ma alle somme effettivamente recuperate dall'Erario dopo la conclusione del contenzioso tributario».

8.89

MUSI, BARBOLINI, D'UBALDO, FONTANA, MICHELONI, LEDDI, RANDAZZO, PAOLO ROSSI, ANNA MARIA SERAFINI, STRADIOTTO

Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:

«25-bis. L'articolo 3, comma 8, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, è abrogato».

8.0.1

ZANETTA

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Definizione agevolata delle controversie)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 39, comma 12, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 2011, n. 111, si applicano anche alle liti fiscali di valore superiore a 20.000 euro pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, nella sola ipotesi in cui l'Amministrazione finanziaria dello Stato sia risultata soccombente in entrambi i giudizi di primo e secondo grado, di natura non cautelare, resi alla data di presentazione della domanda di definizione della controversia. La definizione si perfeziona mediante pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della lite, così come definito dall'articolo 6, comma 3, lettera c), della legge 27 dicembre 2002, n. 289. A tal fine:

a) la domanda di definizione è presentata e le somme dovute sono versate, in unica soluzione, entro il 30 giugno 2012, secondo le modalità e le procedure ed ogni altra disposizione applicativa che saranno determinate con uno o più provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge;

b) le liti fiscali che possono essere definite ai sensi della presente disposizione sono sospese fino al 30 novembre 2012. Per le stesse sono altresì sospesi, sino al 30 novembre 2012, i termini per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio».

8.0.2

COSTA

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Definizione agevolata delle controversie)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 39, comma 12 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 2011, n. 111 si applicano anche alle liti fiscali di valore superiore a 20.000 euro pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, nella sola ipotesi in cui l'Amministrazione finanziaria dello Stato sia risultata soccombente in entrambi i giudizi di primo e secondo grado, di natura non cautelare, resi alla data di presentazione della domanda di definizione della controversia. La definizione si perfeziona mediante pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della lite, così come definito dall'articolo 16, comma 3, lettera c), della legge 27 dicembre 2002, n. 289. A tal fine:

a) la domanda di definizione è presentata e le somme dovute sono versate, in unica soluzione, entro il 30 giugno 2012, secondo le modalità e le procedure ed ogni altra disposizione applicativa che saranno determinate con uno o più provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge;

b) le liti fiscali che possono essere definite ai sensi della presente disposizione sono sospese fino al 30 novembre 2012. Per le stesse sono altresì sospesi, sino al 30 novembre 2012, i termini per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio».

8.0.3

GALIOTO

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Definizione agevolata delle controversie)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 39, comma 12, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 2011, n. 111, si applicano anche alle liti fiscali di valore superiore a 20.000 euro pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, nella sola ipotesi in cui l'Amministrazione finanziaria dello Stato sia risultata soccombente in entrambi i giudizi di primo e secondo grado, di natura non cautelare, resi alla data di presentazione della domanda di definizione della controversia. La definizione si perfeziona mediante pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della lite, così come definito dall'articolo 16, comma 3, lettera c), della legge 27 dicembre 2002, n. 289. A tal fine:

a) la domanda di definizione è presentata e le somme dovute sono versate, in unica soluzione, entro il 30 giugno 2012, secondo le modalità e le procedure ed ogni altra disposizione applicativa che saranno determinate con uno o più provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge;

b) le liti fiscali che possono essere definite ai sensi della presente disposizione sono sospese fino al 30 novembre 2012. Per le stesse sono altresì sospesi, sino al 30 novembre 2012, i termini per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio».

8.0.4

MENARDI, SAIA

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Definizione agevolata delle controversie)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 39, comma 12, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 2011, n. 111, si applicano anche alle liti fiscali di valore superiore a 20.000 euro pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, nella sola ipotesi in cui l'Amministrazione finanziaria dello Stato sia risultata soccombente in entrambi i giudizi di primo e secondo grado, di natura non cautelare, resi alla data di presentazione della domanda di definizione della controversia. La definizione si perfeziona mediante pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della lite, così come definito dall'articolo 16, comma 3, lettera c), della legge 27 dicembre 2002, n. 289. A tal fine:

a) la domanda di definizione è presentata e le somme dovute sono versate, in unica soluzione, entro il 30 giugno 2012, secondo le modalità e le procedure ed ogni altra disposizione applicativa che saranno determinate con uno o più provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge;

b) le liti fiscali che possono essere definite ai sensi della presente disposizione sono sospese :fino al 30 novembre 2012. Per le stesse sono altresì sospesi, sino al 30 novembre 2012, i termini per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio».

8.0.5

GALIOTO

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(IVA su opzione per le locazioni e cessioni di abitazioni)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 1, i numeri 8) e 8-bis) sono sostituiti dai seguenti:

"8) le locazioni e gli affitti, relative cessioni, risoluzioni e proroghe, di terreni e aziende agricole, di aree diverse da quelle destinate a parcheggio di veicoli, per le quali gli strumenti urbanistici non prevedono la destinazione edificatoria, e di fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte e in genere i beni mobili destinati durevolmente al servizio degli immobili locati e affittati, escluse le locazioni, per le quali nel relativo atto il locatore abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione di fabbricati abitativi effettuate dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita, di fabbricati abitativi, di durata non inferiore a quattro anni, effettuate in attuazione di piani di edilizia abitativa convenzionata, di fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia ed il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 24 giugno 2008, ed escluse le locazioni di fabbricati strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni effettuate nei confronti dei soggetti indicati alle lettere b) e c) del numero 8-ter ovvero per le quali nel relativo atto il locatore abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione;

8-bis) le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato diversi da quelli di cui al numero 8-ter), escluse quelle effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, entro cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento, o, oltre il quinquennio, nel caso in cui nel relativo atto l'impresa cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione, e cessioni, per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione, di fabbricati di civile abitazione locati per un periodo non inferiore a quattro anni in attuazione dei piani di edilizia residenziale convenzionata ovvero destinati ad alloggi sociali come definite dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia ed il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008";

b) alla tabella A, parte terza, il n. 127-duodevicies è sostituito dal seguente:

"127-duodevicies) locazioni di immobili di civile abitazione effettuate dalle Imprese che li hanno costruiti per la vendita o in esecuzione di programmi di edilizia abitativa convenzionata dalle imprese che li hanno costruiti o che hanno realizzato sugli stessi interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457; locazioni di fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 22 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 24 giugno 2008".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 46.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

8.0.6

ZANETTA

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(IVA su opzione per le locazioni e cessioni di abitazioni)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 1, i numeri 8) e 8-bis) sono sostituiti dai seguenti:

"8) le locazioni e gli affitti, relative cessioni, risoluzioni e proroghe, di terreni e aziende agricole, di aree diverse da quelle destinate a parcheggio di veicoli, per le quali gli strumenti urbanistici non prevedono la destinazione edificatoria, e di fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte e in genere i beni mobili destinati durevolmente al servizio degli immobili locati e affittati, escluse le locazioni, per le quali nel relativo atto il locatore abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione di fabbricati abitativi effettuate dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita, di fabbricati

abitativi, di durata non inferiore a quattro anni, effettuate in attuazione di piani di edilizia abitativa convenzionata, di fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia ed il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 24 giugno 2008, ed escluse le locazioni di fabbricati strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni effettuate nei confronti dei soggetti indicati alle lettere *b)* e *c)* del numero 8-*ter*) ovvero per le quali nel relativo atto il locatore abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione;

8-*bis*) le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato diversi da quelli di cui al numero 8-*ter*), escluse quelle effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere *c)*, *d)* ed *o)*, della legge 5 agosto 1978, n. 457, entro cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento, o, oltre il quinquennio, nel caso in cui nel relativo atto l'impresa cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione, e cessioni, per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione, di fabbricati di civile abitazione locali per un periodo non inferiore a quattro anni in attuazione dei piani di edilizia residenziale convenzionata ovvero destinati ad alloggi sociali come definite dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia ed il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008";

b) alla tabella A, parte terza, il n. 127-*duodevicies* è sostituito dal seguente:

"127-*duodevicies*) locazioni di immobili di civile abitazione effettuate dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita o in esecuzione di programmi di edilizia abitativa convenzionata dalle imprese che li hanno costruiti o che hanno realizzato sugli stessi interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere *c)*, *d)* ed *e)*, della legge 5 agosto 1978, n. 457; locazioni di fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 22 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 24 giugno 2008"».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, pari a 46.000.000 euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del "Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso", di cui al decreto 10 dicembre 2011 "Ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014», programma "Fondi di riserva e speciali", missione 'Fondi da ripartire' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze", Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio».

8.0.7

LEGNINI

Dopo l'articolo 8, è inserito il seguente:

«Art. 8-*bis*.

(IVA su opzione per le locazioni e cessioni di abitazioni)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 1, i numeri 8) e 8-*bis*) sono sostituiti dai seguenti:

"8) le locazioni e gli affitti, relative cessioni, risoluzioni e proroghe, di terreni e aziende agricole, di aree diverse da quelle destinate a parcheggio di veicoli, per le quali gli strumenti urbanistici non prevedono la destinazione edificatoria, e di fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte e in genere i beni mobili destinati durevolmente al servizio degli immobili locati e affittati, escluse le locazioni, per le quali nel relativo atto il locatore abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione di fabbricati abitativi effettuate dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita, di fabbricati abitativi, di durata non inferiore a quattro anni, effettuate in attuazione di piani di edilizia abitativa convenzionata, di fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia ed il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 24 giugno 2008, ed escluse le locazioni di fabbricati strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni effettuate nei confronti dei soggetti indicati alle lettere *b)* e *c)* del numero 8-*ter* ovvero per le quali nel relativo atto il locatore abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione;

8-*bis*) le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato diversi da quelli di cui al numero 8-*ter*), escluse quelle effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito,

anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere *c)*, *d)* ed *e)*, della legge 5 agosto 1978, n. 457, entro cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento, o, oltre il quinquennio, nel caso in cui nel relativo atto l'impresa cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione, e cessioni, per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione, di fabbricati di civile abitazione locati per un periodo non inferiore a quattro anni in attuazione dei piani di edilizia residenziale convenzionata ovvero destinati ad alloggi sociali come definite dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia ed il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008";

b) alla tabella A, parte terza, il n. 127-*duodevicies* è sostituito dal seguente:

"127-*duodevicies*) locazioni di immobili di civile abitazione effettuate dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita o in esecuzione di programmi di edilizia abitativa convenzionata dalle imprese che li hanno costruiti o che hanno realizzato sugli stessi interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere *c)*, *d)* ed *e)*, della legge 5 agosto 1978, n. 457; locazioni di fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 22 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 24 giugno 2008".

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 46 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, del Bilancio dello Stato».

8.0.8

PAOLO FRANCO, MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI, MONTANI

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(IVA su opzione per le locazioni e cessioni di abitazioni)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 1, i numeri 8) e 8-*bis*) sono sostituiti dai seguenti:

"8) le locazioni e gli affitti, relative cessioni, risoluzioni e proroghe, di terreni e aziende agricole, di aree diverse da quelle destinate a parcheggio di veicoli, per le quali gli strumenti urbanistici non prevedono la destinazione edificatoria, e di fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte e in genere i beni mobili destinati durevolmente al servizio degli immobili locati e affittati, escluse le locazioni, per le quali nel relativo atto il locatore abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione di fabbricati abitativi effettuate dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita, di fabbricati abitativi, di durata non inferiore a quattro anni, effettuate in attuazione di piani di edilizia abitativa convenzionata, di fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia ed il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 24 giugno 2008, ed escluse le locazioni di fabbricati strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni effettuate nei confronti dei soggetti indicati alle lettere *b)* e *c)* del numero 8-*ter*) ovvero per le quali nel relativo atto il locatore abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione;

8-*bis*) le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato diversi da quelli di cui al numero 8-*ter*), escluse quelle effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere *c)*, *d)* ed *e)*, della legge 5 agosto 1978, n. 457, entro cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento, o, oltre il quinquennio, nel caso in cui nel relativo atto l'impresa cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione, e cessioni, per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione, di fabbricati di civile abitazione locati per un periodo non inferiore a quattro anni in attuazione dei piani di edilizia residenziale convenzionata ovvero destinati ad alloggi sociali come definite dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia ed il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008";

b) alla tabella A, parte terza, il n. 127-*duodevicies* è sostituito dal seguente:

"127-*duodevicies*) locazioni di immobili di civile abitazione effettuate dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita o in esecuzione di programmi di edilizia abitativa convenzionata dalle imprese che li hanno costruiti o che hanno realizzato sugli stessi interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere *c)*, *d)* ed *e)*, della legge 5 agosto 1978, n. 457; locazioni di fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 22 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 24 giugno 2008"».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, pari a 46.000.000 euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del "Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso", di cui al decreto 1° dicembre 2011 "Ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014", programma "Fondi di riserva e speciali", missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze". Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio».

8.0.9

MENARDI, SAIA

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(IVA su opzione per le locazioni e cessioni di abitazioni)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 1, i numeri 8 e 8-bis sono sostituiti dai seguenti:

"8) le locazioni e gli affitti, relative cessioni, risoluzioni e proroghe, di terreni e aziende agricole, di aree diverse da quelle destinate a parcheggio di veicoli, per le quali gli strumenti urbanistici non prevedono la destinazione edificatoria, e di fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte e in genere i beni mobili destinati durevolmente al servizio degli immobili locati e affittati, escluse le locazioni, per le quali nel relativo atto il locatore abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione di fabbricati abitativi effettuate dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita, di fabbricati abitativi, di durata non inferiore a quattro anni, effettuate in attuazione di piani di edilizia abitativa convenzionata, di fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia ed il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 24 giugno 2008, ed escluse le locazioni di fabbricati strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni effettuate nei confronti dei soggetti indicati alle lettere b) e c) del numero 8-ter) ovvero per le quali nel relativo atto il locatore abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione;

8-bis) le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato diversi da quelli di cui al numero 8-ter), escluse quelle effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, entro cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento, o, oltre il quinquennio, nel caso in cui nel relativo atto l'impresa cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione, e cessioni, per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione, di fabbricati di civile abitazione locati per un periodo non inferiore a quattro anni in attuazione dei piani di edilizia residenziale convenzionata ovvero destinati ad alloggi sociali come definite dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia ed il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008";

b) alla tabella A, parte terza, il n. 127-duodevicies è sostituito dal seguente:

"127-duodevicies) locazioni di immobili di civile abitazione effettuate dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita o in esecuzione di programmi di edilizia abitativa convenzionata dalle imprese che li hanno costruiti o che hanno realizzato sugli stessi interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457; locazioni di fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 22 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 24 giugno 2008 "».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, pari a 46.000.000 euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del "Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso", di cui al decreto 1° dicembre 2011 "Ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014", programma "Fondi di riserva e speciali", missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ". Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio"».

8.0.10

COSTA

Dopo l'**articolo 8**, è inserito il seguente:

«Art. 8-bis.

(IVA su opzione per le locazioni e cessioni di abitazioni)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 1, i numeri 8) e 8-bis) sono sostituiti dai seguenti:

"8) le locazioni e gli affitti, relative cessioni, risoluzioni e proroghe, di terreni e aziende agricole, di aree diverse da quelle destinate a parcheggio di veicoli, per le quali gli strumenti urbanistici non prevedono la destinazione edificatoria, e di fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte e in genere i beni mobili destinati durevolmente al servizio degli immobili locati e affittati, escluse le locazioni, per le quali nel relativo atto il locatore abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione di fabbricati abitativi effettuate dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita, di fabbricati abitativi, di durata non inferiore a quattro anni, effettuate in attuazione di piani di edilizia abitativa convenzionata, di fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia ed il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 24 giugno 2008, ed escluse le locazioni di fabbricati strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni effettuate nei confronti dei soggetti indicati alle lettere b) e c) del numero 8-ter) ovvero per le quali nel relativo atto il locatore abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione;

8-bis) le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato diversi da quelli di cui al numero 8-ter), escluse quelle effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, entro cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento, o, oltre il quinquennio, nel caso in cui nel relativo atto l'impresa cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione, e cessioni, per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione, di fabbricati di civile abitazione locati per un periodo non inferiore a quattro anni in attuazione dei piani di edilizia residenziale convenzionata ovvero destinati ad alloggi sociali come definite dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia ed il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008";

b) alla tabella A, parte terza, il n. 127-duodevicies è sostituito dal seguente:

"127-duodevicies) locazioni di immobili di civile abitazione effettuate dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita o in esecuzione di programmi di edilizia abitativa convenzionata dalle imprese che li hanno costruiti o che hanno realizzato sugli stessi interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e) della legge 5 agosto 1978, n. 457; locazioni di fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 22 aprile 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 24 giugno 2008"».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, pari a 46.000.000 euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del "Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso di cui al decreto 1° dicembre 2011 "Ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014", programma "Fondi di riserva e speciali", missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze". Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio».

8.0.11

MASCITELLI, LANNUTTI

Dopo l'**articolo 8**, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis

(Reintroduzione del reato di falso in bilancio)

1. All'articolo 2621 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma:

1) le parole: "con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e" e le parole: "previste dalla legge" sono soppresse;)

2) le parole: "con l'arresto fino a due anni" sono sostituite dalle seguenti: "con la reclusione fino a cinque anni";

b) i commi terzo, quarto e quinto sono abrogati.

2. All'articolo 2622 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "False comunicazioni sociali nelle società quotate in mercati regolamentati";

b) il primo comma è sostituito dal seguente:

"Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori delle società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo In, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione fino a sei anni";

c) al sesto comma, le parole: "per i fatti previsti dal primo e terzo comma" sono soppresse;

d) i commi secondo, terzo, quarto, quinto, settimo, ottavo e nono sono abrogati.

3. Dopo l'articolo 2622 del codice civile è inserito il seguente:

"*Alt. 2622-bis. - (Circostanza aggravante). – Se i fatti di cui agli articoli 2621 e 2622 cagionano un grave nocumento ai risparmiatori o alla società, le pene sono aumentate*".

4. All'articolo 2624 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma:

1) le parole: "con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, " e le parole: ", se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, " sono soppresse;

2) dopo le parole: "od occultano" è inserita la seguente: "consapevolmente";

3) le parole: "con l'arresto fino a un anno" sono sostituite dalle seguenti: "con la reclusione fino a quattro anni";

b) il secondo comma è sostituito dai seguenti:

"Se la condotta di cui al primo comma è commessa in relazione a società soggette a revisione obbligatoria, la pena è della reclusione fino a sei anni.

Se la condotta di cui al primo o al secondo comma ha cagionato un grave nocumento alla società, la pena è aumentata".

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

8.0.12

LANNUTTI, MASCITELLI

Dopo l'articolo 8, aggiungiungere il seguente:

«Art. 8-bis

(Modifica dell'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente il contrasto dell'elusione fiscale e dell'abuso del diritto in materia tributaria)

1. All'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Disposizioni antielusive e per il contrasto dell'abuso di diritto";

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Sono inopponibili all'amministrazione finanziaria gli atti, i fatti e i negozi, anche collegati tra loro; privi di valide ragioni economiche, diretti ad aggirare, anche mediante abuso del diritto e per se non venga violata alcuna specifica disposizione di legge, obblighi e divieti previsti dall'ordinamento tributario e ad ottenere, riduzioni di imposte, rimborsi o risparmi, altrimenti indebiti. Ai fini del presente articolo, costituisce abuso del diritto l'utilizzo distorto o artificioso di una o più disposizioni di legge, precipuamente finalizzato a ottenere vantaggi fiscali illegittimi o, comunque, contrari alle finalità perseguite dalla normativa tributaria";

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. "L'amministrazione finanziaria disconosce i vantaggi tributari conseguiti mediante gli atti, i fatti e i negozi di cui al comma 1, applicando le imposte determinate in base alle disposizioni eluse o aggirate anche mediante abuso del diritto, al netto delle imposte dovute per effetto del comportamento inopponibile all'amministrazione";

d) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 42, l'avviso di accertamento deve essere specificamente motivato, a pena di nullità, in relazione alle circostanze di fatto per le quali si ritiene applicabile il disposto del comma 1 del presente articolo, tenuto conto delle giustificazioni fornite

dal contribuente. Le imposte o le maggiori imposte devono essere calcolate tenendo conto di quanto previsto dal comma 2".

e) dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:

"8-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano con riferimento alle imposte sui redditi e indirette, alle tasse e a ogni altra prestazione avente natura tributaria, anche a carattere locale".
2. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni dell'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche ai rapporti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge.».

8.0.13

MASCITELLI, LANNUTTI

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis

(Ripristino di misure di contrasto all'evasione)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) il comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129;

b) il comma 3 dell'articolo 33 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

c) i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

2. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, riacquistano efficacia le seguenti disposizioni:

a) i commi da 29 a 34 dell'articolo 35, nonché i commi da 33 a 37-ter dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; b) il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 25 febbraio 2008, n. 74;

c) il comma 4-bis dell'articolo 8-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e il comma 6 del medesimo articolo 8-bis nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

d) il comma 30, così come modificato dal comma 3 del presente articolo, ed il comma 31 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

e) i commi da 363 a 366 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3. Al comma 30 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: " per importi superiori a 10.000 euro, comunicano all'Agenzia delle entrate, in via telematica, l'importo e la tipologia dei crediti oggetto della successiva compensazione. ", sono sostituite dalle seguenti: "per importi superiori a 5.000 euro, comunicano all'Agenzia delle entrate, in via telematica, l'importo e la tipologia dei crediti oggetto della successiva compensazione."».

8.0.14

LANNUTTI, MASCITELLI

Dopo l'articolo 8, è inserito il seguente:

«Art. 8-bis

(Misure ulteriori contro le società di comodo)

1. Le società e gli enti, anche privati, iscritti nei pubblici registri che possiedono i beni individuati con il decreto di cui al comma 6, devono indicare gli estremi identificativi delle persone fisiche che esercitano, anche in via di mero fatto, poteri di indirizzo nella gestione dei beni stessi.

2. I beni individuati con il decreto di cui al comma 6, situati nel territorio dello Stato e acquistati o posseduti da società o da enti non residenti o comunque non soggetti a iscrizioni, nei pubblici registri, devono essere accompagnati, al momento della loro iscrizione, dall'indicazione delle persone fisiche che esercitano, anche in via di mero fatto, poteri di indirizzo nella gestione dei beni stessi.

3. L'indicazione delle persone fisiche indicate nei commi 1 e 2 deve essere effettuata entro il 30 giugno 2012 e aggiornata entro il 30 giugno di ogni anno.

4. I gestori dei pubblici registri indicati nei commi 1 e 2 devono comunicare i dati loro pervenuti all'Agenzia delle entrate con cadenza semestrale.

5. Le disposizioni previste ai commi 1 e 2 non si applicano alle società e agli enti aventi più di quindici soci o partecipanti.

6. Con decreto del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 30 aprile 2012, sono individuate, distinte per tipologia e per valore, le categorie di beni a cui si applicano le disposizioni previste ai commi 1 e 2.

7. I beni le cui indicazioni ai sensi dei commi 1 e 2 sono omesse o formulate con riferimento a persone fisiche i cui redditi, dichiarati nei cinque periodi d'imposta precedenti risultano palesemente sproporzionati rispetto al valore dei medesimi, sono sottoposti a confisca. La sproporzione dei redditi si considera palese quando il valore complessivo dei beni riferito, anche pro quota, a ciascuna persona fisica supera la somma dei redditi da questa dichiarati nei cinque periodi d'imposta precedenti, maggiorati degli eventuali redditi soggetti a imposizione in forma sostitutiva. Dal valore complessivo dei beni è dedotto l'ammontare derivante da eventuali donazioni indirette, a condizione che siano fornite adeguate informazioni relative al donante. Il procedimento di confisca è di competenza dei soggetti incaricati della riscossione dell'Agenzia delle entrate. Le dichiarazioni dei redditi presentate dalle persone fisiche di cui al primo periodo si considerano infedeli ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.».

8.0.15

LI GOTTI, LANNUTTI, MASCITELLI

Dopo l'articolo 8, è inserito il seguente:

«Art. 8-bis

(Modifiche al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 in materia di inasprimento delle pene per delitti concernenti l'evasione fiscale)

1. Al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 2, comma 1, le parole: "È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni" sono sostituite dalle seguenti: "È punito con la reclusione da tre a otto anni";
- b) all'articolo 2, sostituire il comma 3 con il seguente: "Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro 50.000 si applica la reclusione da uno a tre anni";
- c) all'articolo 3, comma 1, le parole: "è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni" sono sostituite dalle seguenti: "è punito con la reclusione da tre a otto anni";
- d) all'articolo 3, comma 1, lettera a), le parole: "a euro 77.468,53" sono sostituite dalle seguenti: "a euro 35.000";
- e) all'articolo 3, comma 1, lettera b), le parole: "cinque per cento" sono sostituite dalle seguenti: "tre per cento";
- f) all'articolo 3, comma 1, lettera b), le parole: "euro 1.549.370,70" sono sostituite dalle seguenti: "euro 350.000";
- g) all'articolo 4, comma 1, le parole: "è punito con la reclusione da uno a tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "è punito con la reclusione da due a cinque anni";
- h) all'articolo 4, comma 1, lettera a), le parole: "euro 1.032.291,38" sono sostituite dalle seguenti: "euro 50.000";
- i) all'articolo 4, comma 1, lettera b), le parole: "dieci per cento" sono sostituite dalle seguenti: "cinque per cento";
- l) all'articolo 4, comma 1, lettera b), le parole: "euro 2.065.827,60" sono sostituite dalle seguenti: "euro 600.000";
- m) all'articolo 5, comma 1, le parole: "È punito con la reclusione da uno a tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "È punito con la reclusione da due a cinque anni".
- n) all'articolo 5, comma 1, le parole "a euro 77.468,53" sono sostituite dalle seguenti: "a euro 35.000";
- o) all'articolo 8, comma 1, le parole "È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni" sono sostituite dalle seguenti: "È punito con la reclusione da tre a otto anni";
- p) all'articolo 8, sostituire il comma 3 con il seguente: "Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti è inferiore a euro 50.000 per periodo di imposta, si applica la reclusione da uno a tre anni";
- q) all'articolo 10, le parole "è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "è punito con la reclusione da uno a sei anni";
- r) all'articolo 10-bis, le parole "È punito con la reclusione da sei mesi a due anni" sono sostituite dalle seguenti: "È punito con la reclusione da uno a tre anni";
- s) all'articolo 11, comma 1, primo periodo, le parole "È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "È punito con la reclusione da uno a cinque anni";
- t) all'articolo 11, comma 1, secondo periodo, le parole "da un anno a sei anni", sono sostituite dalle seguenti: "da tre a otto anni";
- u) all'articolo 11, comma 2, primo periodo, le parole "È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "È punito con la reclusione da uno a cinque anni";
- v) all'articolo 11, comma 2, secondo periodo, le parole "da un anno a sei anni", sono sostituite dalle seguenti: "da tre a otto anni";
- z) all'articolo 12, comma 2, le parole "non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "di dieci anni";

aa) all'articolo 13, comma 1, le parole "sono diminuite fino alla metà" sono sostituite-dalle seguenti: "sono diminuite fino ad un terzo";

2. In ogni caso, nei casi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 8, 10-*bis*, 10-*ter*, 10-*quater* e 11 del ;decreto-legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 322-*ter* del codice penale.

3. Salvo l'ipotesi di pagamento del debito tributario, per i delitti di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 è esclusa la possibilità di applicazione dell'art. 444 del codice di procedura penale.

4. I benefici di cui all'art. 165 del codice penale sono subordinati al pagamento del debito tributario.

8.0.16

RUTELLI, D'ALIA, PISTORIO, DE ANGELIS, SERRA, OLIVA, GALIOTO, GUSTAVINO, GIAI, GERMONTANI, RUSSO, BAIO, BRUNO, CONTINI, CRISTINA DE LUCA, DIGILIO, MILANA, MOLINARI, STRANO, VALDITARA, SBARBATI, DEL PENNINO, MUSSO, VIZZINI

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis

(contrasto all'evasione fiscale e emersione di reddito imponibile
con il contrasto di interesse)

1. Al fine di incentivare il contrasto all'evasione fiscale e favorire l'emersione di maggiore reddito imponibile, all'articolo 10, comma 1, del Testo unico delle imposte dirette di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera l-*quater*) è aggiunta la seguente:

l-quinquies) le spese relative alla salute della famiglia e alla formazione dei figli e le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e ristrutturazione relative agli immobili, ivi compresi gli impianti elettrici, idraulici e quelle generici di riscaldamento e condizionamento e quelle di manutenzione e riparazione dei beni mobili registrati per un importo complessivo annuo non superiore a euro 3.000 oggetto di fattura ai sensi di legge, non ricomprese nelle lettere precedenti o nelle spese detraibili di cui agli articoli 14, 15 e 16 e dall'articolo l della legge n. 449 del 1997;".

2. Al maggiore onere derivante dal presente articolo si provvede, a decorrere dal 2012 e fino al limite di 6 miliardi di euro a valere sui risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni recate dal presente comma. A decorrere dall'anno 2012 la spesa per la acquisto di beni e servizi e per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2 della legge 31 dicembre 200, n. 196, è rideterminata, attraverso una riduzione degli stanziamenti in modo che essa sia pari alla spesa sostenuta nel 2009, ridotta del 10 per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva programmatica esposta nella decisione di finanza per gli anni 2011-2014, quantificata complessivamente in 6 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2012. A tale fine le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa. Le disposizioni di cui ai precedenti periodi si applicano in via diretta alle Regioni, alle Province autonome, agli enti, di rispettiva competenza, del Servizio sanitario nazionale ed agli enti locali e agli enti previdenziali privatizzati. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma le regioni, entro il 31 dicembre 2012, adottano disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare il rispetto della disposizione citata. La disposizione di cui al presente comma costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del presente comma sono aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno.».

8.0.17

LANNUTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art.8-bis

(Convenzione con la Confederazione Svizzera
in materia di lotta all'evasione fiscale).

1. In considerazione delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, entro il 30 giugno 2012, i contribuenti italiani che detengono valori patrimoniali in conti correnti e depositi presso Istituti di credito e finanziari della Confederazione Svizzera, sono tenuti a dichiararne l'esistenza all'amministrazione finanziaria dello Stato italiano. Ai soggetti che abbiano effettuato le dichiarazioni nei termini di cui al periodo precedente, e fermo

restando quanto previsto dalla direttiva 2003/48/CE del 3 giugno 2003 e delle decisioni del Consiglio 2004/911/CE e 2004/912/CE, si applica, per gli anni 2012 e 2013 una ritenuta del 35 per cento sui valori patrimoniali detenuti nella Confederazione Svizzera.

2. A decorrere dal 2014, si applicano le ritenute fissate da apposita convenzione fiscale, in materia di lotta all'evasione fiscale, conclusa tra il Governo italiano e il Governo della Confederazione Svizzera, nel rispetto delle direttive comunitarie e degli accordi tra la Confederazione Svizzera e l'Unione Europea e senza alcuna garanzia di anonimato per i detentori di valori mobiliari.

3. Ai soggetti che non adempiono alle dichiarazioni di cui al comma 1, le ritenute sui valori patrimoniali detenuti nella Confederazione Svizzera sono triplicate in ragione di anno. In ogni caso, i soggetti inadempienti sono fatti oggetto di accertamento relativamente ai precedenti cinque periodi d'imposta.

8.0.18

MASCITELLI, LANNUTTI

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis

(Destinazione del gettito recuperato dal contrasto all'evasione al fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale)

1. Dopo l'articolo 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212, Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, aggiungere il seguente:

"Art. 12-bis - (Finalizzazione delle maggiori entrate derivanti dal contrasto all'evasione) – 1. A partire dall'anno 2013, le maggiori entrate derivanti, in termini permanenti, dall'attività di contrasto all'evasione confluiranno nel Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale di cui al comma 36 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, e saranno interamente finalizzate alla riduzione degli oneri fiscali e contributivi gravanti sulle famiglie e sulle imprese, dando priorità alla riduzione della pressione fiscale nei confronti delle famiglie tramite l'incremento delle detrazioni per carichi familiari e dei lavoratori dipendenti, da realizzare mediante l'incremento della misura della detrazione per i redditi di lavoro dipendente di cui all'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

2. La misura dell'incremento della detrazione per i redditi di lavoro dipendente di cui al comma 1, in ogni caso non inferiore al 20 per cento per le fasce di reddito più basse, è rideterminabile dalla legge di stabilità, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196."»

8.0.19

MENARDI, VIESPOLI, TOFANI, SAIA, CASTIGLIONE

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto)

1. Alla legge 15 dicembre 2011, n. 217, all'articolo 8, comma 2, lettera h), sostituire le parole: "per un importo superiore al 50 per cento dell'ammontare di tutte le operazioni effettuate" con le seguenti: "per un importo superiore al 20 per cento dell'ammontare di tutte le operazioni effettuate"».

8.0.20

BARBOLINI, AGOSTINI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, PAOLO ROSSI, ANNA MARIA SERAFINI, STRADIOTTO, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER, TREU

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Entro il 30 aprile 2012, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un tavolo tecnico, con la partecipazione di rappresentanti designati dal Forum delle associazioni delle famiglie, al quale è assegnato il compito di redigere entro il 30 luglio 2012 la proposta tecnica di riforma della tassazione delle famiglie finalizzata all'introduzione di una area non tassabile proporzionale alle necessità della persona, al numero dei componenti della famiglia e dei relativi carichi familiari e in linea con le conclusioni della Conferenza nazionale della Famiglia del 10 novembre 2010.

2. Con apposito provvedimento da presentare in Parlamento entro il 30 settembre 2012, sono previste le modifiche al Testo unico delle imposte di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, necessarie a garantire la piena attuazione dei contenuti della proposta tecnica di cui al comma 1, nonché l'invarianza del gettito complessivo per la finanza pubblica».

8.0.21

BARBOLINI, AGOSTINI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, PAOLO ROSSI, ANNA MARIA SERAFINI, STRADIOTTO, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

1. In attesa del riordino del Testo unico delle imposte sui redditi e della proposta tecnica di riforma della tassazione delle famiglie finalizzata all'introduzione di una area non tassabile proporzionale alle necessità della persona, al numero dei componenti della famiglia e dei relativi carichi familiari e in linea con le conclusioni della Conferenza nazionale della Famiglia del 10 novembre 2010, con efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'articolo 12, comma 2, la cifra: "2.840,51 euro", è sostituita dalla seguente: "5.681 euro".
2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, valutati in 1 miliardo di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede a valere sui maggiori risparmi di spesa di cui ai commi da 3 a 18 e su quota parte delle maggiori entrate di cui ai commi 19 e 20.
3. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, nel corso degli anni 2012 e 2013, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte, rispettivamente, di un ulteriore 0,5 per cento per ciascun anno rispetto alle spese risultanti dal bilancio consuntivo relativo all'anno 2010 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte di un ulteriore 0,5 per cento. Nella medesima misura prevista dal periodo precedente, per gli stessi anni le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente e di conto capitale, sono ridotte di un ulteriore 0,5 per cento per ciascuno dei due anni, fermo restando che per gli anni 2014, 2015 e 2016 la spesa primaria del bilancio dello Stato può aumentare in termini nominali, in ciascun anno, rispetto alla spesa corrispondente registrata nel rendiconto dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL previsto dal Documento di economia e finanza di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come approvato nella apposita risoluzione parlamentare. Il Governo, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, adotta misure intese a consentire che i provvedimenti attuativi di cui alla legge 4 marzo 2009, n. 15, del Piano industriale di cui all'articolo 01 decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e delle disposizioni di cui al comma 4-*quater*, per ogni anno del triennio producano effettivi maggiori risparmi di spesa.
4. Dalle disposizioni di cui al comma 2, devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono detenere, direttamente o indirettamente, quote di partecipazione, anche minoritaria, in più di una società. Per i comuni con popolazione inferiore a 30 mila abitanti resta comunque esclusa la possibilità di costituire società, ai sensi dell'articolo 14, comma 32, del decreto-legge n. 78 del 2010.
6. Fermo restando il limite di cui al comma 5, è ammessa esclusivamente la partecipazione, ai sensi della normativa vigente, in società che producono, anche in forma di *multi-utilities*, servizi di interesse generale strettamente funzionali al perseguimento delle finalità istituzionali delle medesime amministrazioni, nell'ambito dei rispettivi ambiti di competenza.
7. Per le finalità di cui al comma 5, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, avviano trenta giorni dalla data di entrata in Vigore della presente legge, nel rispetto della disciplina vigente, le procedure ad evidenza pubblica per la cessione a terzi delle società e delle partecipazioni vietate ai sensi del comma 5, ovvero per la costituzione, anche mediante fusione, delle società di cui al comma 8.
8. A decorrere dalla data di cui al comma 5, le amministrazioni pubbliche pubblicano sui rispettivi siti istituzionali gli atti costitutivi, le delibere societarie e i bilanci delle società partecipate di cui al comma 6.
9. Le disposizioni di cui ai commi da 5 a 8 del presente articolo non si applicano alle partecipazioni in società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati alla data di entrata di vigore della presente legge.
10. Dalle disposizioni di cui ai commi da 5 a 9, devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.

11. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, è istituita presso l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture l'"Anagrafe unica" delle stazioni appaltanti. Sono tenuti a richiedere l'iscrizione alla "Anagrafe unica", e ad aggiornare annualmente i relativi dati identificativi, tutte le pubbliche amministrazioni ed organismi di diritto pubblico che agiscono in qualità di stazioni appaltanti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Dall'obbligo di iscrizione ed aggiornamento dei dati deriva, in caso di inadempimento, la nullità degli atti adottati e la responsabilità, anche contabile, dei funzionari responsabili.

12. È istituito un Sistema Unico di Codifica dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Il sistema assicura la tenuta, la correlazione, la consultazione e il controllo in tempo reale dei dati relativi a tali contratti detenuti, a diverso titolo, dalle stazioni appaltanti di cui al comma 10, dalla Ragioneria Generale dello Stato, dalla Banca d'Italia, dal CIPE e dalla Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

13. Le disposizioni di cui ai commi 11 e 12 si applicano a tutti i contratti pubblici, anche a quelli esclusi in tutto o in parte dalla applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Le modalità operative per la Istituzione ed il funzionamento della Anagrafe e del Sistema Unico di Codifica di cui ai commi 8 e 9, nonché eventuali disposizioni di raccordo tra i medesimi, sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

14. Dalle disposizioni di cui ai commi da 11 a 13 devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.

15. Anche ai fini del coordinamento della finanza pubblica, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, lo Stato e le regioni, nell'ambito della rispettiva competenza legislativa, provvedono all'accorpamento o alla soppressione degli enti, agenzie od organismi, comunque denominati, non espressamente ritenuti come necessari all'adempimento delle funzioni istituzionali, e alla unificazione di quelli che esercitano funzioni che si prestano ad essere meglio esercitate in forma unitaria.

16. Lo Stato e le regioni provvedono altresì ad individuare le funzioni degli enti di cui al comma 16, in tutto o in parte coincidenti con quelle assegnate agli enti territoriali, riallocando contestualmente le stesse agli enti locali, secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

17. Lo Stato e le regioni concorrono alla razionalizzazione amministrativa sulla base del principio di leale collaborazione. L'allocazione delle funzioni di cui al comma 18 del presente articolo è effettuata previo accordo in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

18. Dalle disposizioni di cui ai commi da 15 a 17 devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.

19. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,25 per cento".

20. Il comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, è soppresso. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le disposizioni di cui ai commi da 29 a 34 dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in materia di responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore, riacquistano efficacia.».

8.0.22

GALIOTO

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Semplificazione degli adempimenti in materia di contributi previdenziali)

1. Al fine di semplificare gli adempimenti connessi al riconoscimento delle indennità di disoccupazione e degli incentivi all'assunzione, le Regioni e le Province sono tenute a trasmettere telematicamente all'Istituto Nazionale della Previdenza sociale, secondo modalità dallo stesso indicate, le informazioni di propria competenza necessarie per il riconoscimento delle indennità di disoccupazione e degli incentivi all'assunzione, comprese le informazioni relative all'iscrizione nelle liste di mobilità, di cui all'articolo 6 della legge n. 223 del 23 luglio 1991, e successive modificazioni e integrazioni, e le informazioni relative al possesso dello stato di disoccupazione e alla sua durata, ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni e integrazioni. L'Istituto nazionale della previdenza sociale comunica i dati ricevuti al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per la successiva pubblicazione nella borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni e integrazioni.

2. Al comma 7, dell'articolo 4-*bis*, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Le regole tecniche per la comunicazione delle informazioni relative all'eventuale fruizione di benefici connessi all'assunzione, di competenza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, sono definite dall'Inps con proprio provvedimento amministrativo. Le Regioni e le Province autonome uniformano i propri sistemi alle indicazioni fornite dall'Istituto entro 30 giorni dalla pubblicazione del provvedimento. Le informazioni comunicate ai sensi del presente comma sostituiscono la dichiarazione di responsabilità prevista dall'ultimo periodo dell'articolo 8, comma 4-*bis*, della legge 23 luglio 1991 n. 223. In caso di invio di informazioni errate relative alla fruizione di benefici contributivi al datore di lavoro è irrogata, a cura dell'INPS, una sanzione amministrativa pari a Euro 2.500. La sanzione non è erogata quando la comunicazione errata viene corretta prima dell'invio della denuncia contributiva mensile o quando comunque il datore di lavoro non ha fruito del relativo beneficio contributivo"».

Art. 9

9.1

BONFRISCO

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-*bis*. All'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo n. 504 del 26 ottobre 1995, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

"c-*bis*) i soggetti che acquistano energia elettrica per farne rivendita presso infrastrutture pubbliche destinate esclusivamente alla ricarica di accumulatori per uso di forza motrice dei veicoli a trazione elettrica";

2-*ter*. All'articolo 55, comma 5 del decreto legislativo n. 504 del 26 ottobre 1995, dopo l'ultimo periodo è aggiunta la seguente frase: "Per i soggetti di cui all'articolo 53, comma 1, lettera d), il debito di imposta è accertato sulla base dei dati relativi all'energia elettrica consegnata presso i singoli punti di prelievo, comunicati dai gestori delle reti di distribuzione".

2-*quater*. All'articolo 56, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 504 del 26 ottobre 1995, dopo: "lettera a)" sono aggiunte le seguenti: "e lettera d)";

2-*quinqües*. All'articolo 74, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972 è aggiunta la seguente lettera:

"f) per la vendita di mezzi tecnici per l'effettuazione delle operazioni di carica di accumulatori per uso di forza motrice dei veicoli a trazione elettrica presso infrastrutture pubbliche, dal fornitore di energia elettrica sulla base del prezzo di vendita al pubblico. Per la vendita di mezzi tecnici si considerano le operazioni, effettuate nei confronti del pubblico, di vendita, distribuzione, abilitazione, riabilitazione, ricarica e simili aventi ad oggetto schede elettroniche o magnetiche, carte di credito o di pagamento, codici di accesso ed ogni altro mezzo, sistema o modalità predisposto dalla tecnica per legittimare o consentire l'utilizzazione degli apparati pubblici di carica dei veicoli elettrici da parte degli utenti"».

9.2

LEGNINI

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-*bis*. All'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo n. 504 del 26 ottobre 1995, dopo la lettera c) è inserita la seguente lettera:

"c-*bis*) i soggetti che acquistano energia elettrica per fare rivendita presso infrastrutture pubbliche destinate esclusivamente alla ricarica di accumulatori per uso di forza motrice dei veicoli a trazione elettrica".

2-*ter*. All'articolo 55, comma 5, del decreto legislativo n. 504 del 26 ottobre 1995, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: "Per i soggetti di cui all'articolo 53, comma 1, lettera d), il debito di imposta è accertato sulla base dei dati relativi all'energia elettrica consegnata presso i singoli punti di prelievo, comunicati dai gestori delle reti di distribuzione";

2-*quater*. All'articolo 56, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 504 del 26 ottobre 1995, dopo le parole: "lettera a)" sono aggiunte le seguenti: "e lettera d)".

2-*quinqües*. All'articolo 74, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:

"f) per la vendita di mezzi tecnici per l'effettuazione delle operazioni di carica di accumulatori per uso di forza motrice dei veicoli a trazione elettrica presso infrastrutture pubbliche, dal fornitore di energia elettrica sulla base del prezzo di vendita al pubblico. Per la vendita di mezzi tecnici si considerano le operazioni effettuate nei confronti del pubblico, di vendita, distribuzione, abilitazione, riabilitazione, ricarica e simili aventi ad oggetto schede elettroniche o magnetiche, carte di credito o di pagamento, codici di accesso ed ogni altro mezzo, sistema o modalità predisposto dalla tecnica

per legittimare o consentire l'utilizzazione degli apparati pubblici di carica dei veicoli elettrici da parte degli utenti"».

9.3

AGOSTINI

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. All'articolo 53, comma 1 del decreto legislativo n. 504 del 26 ottobre 1995 dopo la lettera c) è inserita la seguente lettera:

"d) i soggetti che acquistano energia elettrica per farne rivendita presso infrastrutture pubbliche destinate esclusivamente alla ricarica di accumulatori per uso di forza motrice dei veicoli a trazione elettrica;"

2-ter. All'articolo 55, comma 5 del decreto legislativo n. 504 del 26 ottobre 1995, dopo l'ultimo periodo è aggiunta la seguente frase: "Per i soggetti di cui all'articolo 53, comma 1, lettera d), il debito di imposta è accertato sulla base dei dati relativi all'energia elettrica consegnata presso, i singoli punti di prelievo, comunicati dai gestori delle reti di distribuzione".

2-quater. All'articolo 56, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 504 del 26 ottobre 1995, dopo: "lettera a)" sono aggiunte le parole: "e lettera d)".

2-quinquies. All'articolo 74, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972 è aggiunta la seguente lettera:

"f) per la vendita di mezzi tecnici per l'effettuazione delle operazioni di carica di accumulatori per uso di forza motrice dei veicoli a trazione elettrica presso infrastrutture pubbliche, dal fornitore di energia elettrica sulla base del prezzo di vendita al pubblico. Per la vendita di mezzi tecnici si considerano le operazioni, effettuate nei confronti del pubblico, di vendita, distribuzione, abilitazione, riabilitazione, ricarica e simili aventi ad oggetto schede elettroniche o magnetiche, carte di credito o di pagamento, codici di accesso ed ogni altro mezzo, sistema o modalità predisposto dalla tecnica per legittimare o consentire l'utilizzazione degli apparati pubblici di carica dei veicoli elettrici da parte degli utenti"».

9.4

LATRONICO

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-bis. All'articolo 53, comma 1 del decreto legislativo n. 504 del 26 ottobre 1995 dopo la lettera c) è inserita la seguente lettera:

"c-bis) i soggetti che acquistano energia elettrica per farne rivendita presso infrastrutture pubbliche destinate esclusivamente alla ricarica di accumulatori per uso di forza motrice dei veicoli a trazione elettrica";

2-ter. All'articolo 55, comma 5 del decreto legislativo n. 504 del 26 ottobre 1995, dopo l'ultimo periodo è aggiunta la seguente frase:

"Per i soggetti di cui all'articolo 53, comma 1, lettera d), il debito di imposta è accertato sulla base dei dati relativi all'energia elettrica consegnata presso i singoli punti di prelievo, comunicati dai gestori delle reti di distribuzione»;

2-quater. All'articolo 56, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 504 del 26 ottobre 1995, dopo: "lett. a)" sono aggiunte le seguenti: "e lett. d)";

2-quinquies. All'articolo 74, comma 1, del decreto del Presidente n. 633 del 26 ottobre 1972 è aggiunta la seguente lettera:

"f) per la vendita di mezzi tecnici per l'effettuazione delle operazioni di carica di accumulatori per uso di forza motrice dei veicoli a trazione elettrica presso infrastrutture pubbliche, dal fornitore di energia elettrica sulla base del prezzo di vendita al pubblico. Per la vendita di mezzi tecnici si considerano le operazioni, effettuate nei confronti del pubblico, di vendita, distribuzione, abilitazione, riabilitazione, ricarica e simili aventi ad oggetto schede elettroniche o magnetiche, carte di credito o di pagamento, codici di accesso ed ogni altro mezzo, sistema o modalità predisposto dalla tecnica per legittimare o consentire l'utilizzazione degli apparati pubblici di carica dei veicoli elettrici da parte degli utenti"».

9.5

D'ALÌ, FLUTTERO

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-bis. All'articolo 53, comma 1 del decreto legislativo n. 504 del 26 ottobre 1995 dopo la lettera c) è inserita la seguente lettera:

"d) i soggetti che acquistano energia elettrica per farne rivendita presso infrastrutture pubbliche destinate esclusivamente alla ricarica di accumulatori per uso di forza motrice dei veicoli a trazione elettrica";

2-ter. All'articolo 55, comma 5 del decreto legislativo n. 504 del 26 ottobre 1995, dopo l'ultimo periodo è aggiunta la seguente frase:

"Per i soggetti di cui all'articolo 53, comma 1, lettera d), il debito di imposta è accertato sulla base dei dati relativi all'energia elettrica consegnata presso i singoli punti di prelievo, comunicati dai gestori delle reti di distribuzione";

2-quater. All'articolo 56, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 504 del 26 ottobre 1995, dopo: "lett. a)" sono aggiunte le seguenti: "e lett. d)";

2-quinquies. All'articolo 74, comma 1, del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972 è aggiunta la seguente lettera:

"f) per la vendita di mezzi tecnici per l'effettuazione delle operazioni di carica di accumulatori per uso di forza motrice dei veicoli a trazione elettrica presso infrastrutture pubbliche, dal fornitore di energia elettrica sulla base del prezzo di vendita al pubblico. Per la vendita di mezzi tecnici si considerano le operazioni, effettuate nei confronti del pubblico, di vendita, distribuzione, abilitazione» riabilitazione, ricarica e simili aventi ad oggetto schede elettroniche o magnetiche, carte di credito o di pagamento, codici di accesso ed ogni altro mezzo, sistema o modalità predisposto dalla tecnica per legittimare o consentire l'utilizzazione degli apparati pubblici di carica dei veicoli elettrici da parte degli utenti"».

9.0.1

[SCARPA BONAZZA BUORA](#), [PICCIONI](#), [SANCIU](#), [BOSCHETTO](#), [COMPAGNA](#), [DI STEFANO](#), [NESPOLI](#), [SANTINI](#), [ZANOLETTI](#)

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Norma di interpretazione autentica)

L'esenzione dall'accisa per gli impieghi di cui al punto 3 della Tabella A, allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 si interpreta nel senso che tra: i carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie compresa la pesca, con esclusione delle imbarcazioni private da diporto, e impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque interne, limitatamente al trasporto delle merci, e per il drappeggio di vie navigabili e porti, è compresa la benzina».

9.0.2

[DE ANGELIS](#)

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis

(Norma di interpretazione autentica)

L'esenzione dell'accisa per gli impieghi di cui al punto 3 della Tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504 si interpreta nel senso che tra i carburanti per la navigazione nelle acque marittime comunitarie, compresa la pesca, con esclusione delle imbarcazioni private da diporto, e impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque interne, limitatamente al trasporto delle merci, e per il drappeggio di vie navigabili e porti è compresa la benzina».

Art. 10

10.1

[MUSI](#), [BARBOLINI](#), [D'UBALDO](#), [FONTANA](#), [MICHELONI](#), [LEDDI](#), [RANDAZZO](#), [PAOLO ROSSI](#), [ANNA MARIA SERAFINI](#), [STRADIOTTO](#)

Al comma 1, il primo e il secondo, periodo sono sostituiti dal seguente: «Il personale delle polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza è autorizzato ad effettuare operazioni di gioco presso i locali in cui si effettuano scommesse o sono installati apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera e) o b) del regio decreto 18 giugno 1931, n.773 e successive modificazioni, al fine di acquisire elementi di prova in ordine alle eventuali violazioni in materia di gioco pubblico, ivi comprese quelle relative al divieto di gioco dei minori».

10.2

[LEDDI](#), [BARBOLINI](#), [D'UBALDO](#), [FONTANA](#), [MUSI](#), [PAOLO ROSSI](#), [ANNA MARIA SERAFINI](#), [STRADIOTTO](#)

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1-bis. All'articolo 3 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"1-bis. I rappresentanti legali, gli amministratori, anche di fatto, e i soci di società per azioni con meno di quattro soci, di società a responsabilità limitata e di società di persone sono responsabili in solido per le somme dovute a titolo di imposta unica, interessi e sanzioni".

1-*ter*. Chiunque, in qualsiasi modo, effettua, consente o promuove pubblicità di attività di gioco esercitate senza autorizzazione o concessione o in favore di soggetti che gestiscono o promuovono le predette attività illecite, è punito con la sanzione amministrativa da 100.000 a 200.000 euro. La stessa sanzione si applica a chiunque, in qualsiasi modo, effettua, consente o promuove pubblicità in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero ovvero a marchi, simboli, denominazioni di soggetti che promuovono o gestiscono, anche per conto di terzi, attività di scommesse in mancanza delle prescritte autorizzazioni di polizia o delle concessioni amministrative rilasciate dall'AAMS. Le sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono applicate dall'ufficio territoriale dell'AAMS competente in relazione al luogo e in ragione dell'accertamento eseguito. Per le cause di opposizione ai provvedimenti emessi dall'ufficio territoriale dell'AAMS è competente il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio che ha emesso i provvedimenti stessi. È altresì vietata ogni forma di pubblicità, diretta o indiretta, realizzata in qualsiasi forma, volta a favorire l'accesso al gioco d'azzardo. I trasgressori sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 30.000 per ogni violazione del divieto.

1-*quater*. Ferme restando le sanzioni amministrative e penali previste da altre disposizioni di legge, chiunque; residente, domiciliato o, comunque, stabilito nel territorio dello Stato partecipa, anche attraverso internet, reti telematiche o di telecomunicazione, a giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro offerti da soggetti che operano in difetto di concessione, autorizzazione, licenza od altro titolo autorizzatorio o abilitativo o, comunque, in violazione delle norme di legge o di regolamento o delle prescrizioni definite dall'AAMS è punito:

a) con la sanzione amministrativa pari al 1000 per cento della somma complessivamente giocata e, comunque, non inferiore a euro 10.000;

b) in aggiunta alla sanzione di cui alla lettera a), con una sanzione pecuniaria pari al doppio delle somme complessivamente trasferite per costituire o alimentare conti di gioco.

1-*quinquies*. All'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, il comma 9 è sostituito seguente:

"9. In materia di apparecchi e congegni da intrattenimento di cui ai commi 6 e 7, si applicano le seguenti sanzioni:

a) chiunque produce, importa, distribuisce, installa o comunque tollera, facilita o consente l'uso in qualunque luogo pubblico, aperto al pubblico o privato di apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei medesimi commi e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi o sprovvisti dei titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 100.000 euro e con la chiusura dell'esercizio aperto al pubblico da 30 a 60 giorni;

b) la sanzione di cui alla lettera a) si applica altresì nei confronti di chiunque, consentendo l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni conformi alle caratteristiche e prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, corrisponde a fronte delle vincite premi in danaro o di altra specie, diversi da quelli ammessi;

c) chiunque produce, importa, distribuisce, installa o comunque tollera, facilita e consente l'uso in qualunque luogo pubblico, aperto al pubblico o privato di apparecchi e congegni diversi da quelli di cui ai commi 6 e 7, con funzionamento "a rotoli" o che prevedono l'accumulo di crediti o con funzionamento a led luminosi o che riproducono il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali o attivabili mediante l'inserimento di moneta o banconote o che consentono vincite in denaro o in beni diversi da quelli di cui al comma 7, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 100.000 euro e con la chiusura dell'esercizio aperto al pubblico da 30 a 60 giorni; in tali casi, si applica lo stesso regime impositivo ed amministrativo nonché le norme tributarie in materia di controlli, accertamento, sanzioni e responsabilità previsti per gli apparecchi e congegni di cui al comma 6;

d) nei casi di tre violazioni di cui alle lettere a), b) e c) commesse nell'arco di un triennio è disposta la cancellazione dall'elenco di cui all'articolo 1, comma 533, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni per un periodo da sei mesi a un anno, dell'autore della violazione e del soggetto solidalmente responsabile ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Ove intervengano gli estremi per disporre la seconda sospensione dall'elenco la cancellazione dall'elenco ha carattere di definitività e per i titolari di concessione la stessa è revocata;

e) nei casi in cui i titoli autorizzatori per gli apparecchi o i congegni non siano apposti su ogni apparecchio, si applica la sanzione amministrativa da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio".

1-*sexies*. A pena della revoca della concessione e ferma restando ogni altra disposizione ai fini fiscali o amministrativi, i concessionari di giochi pubblici che sostengono spese, costi o altri oneri per acquisti di beni e servizi forniti da imprese domiciliate fiscalmente in Stati o territori non appartenenti all'Unione europea aventi regimi fiscali privilegiati individuati ai sensi degli articoli 110

e 167 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, o che pagano dividendi a tali società, forniscono la prova che le imprese estere siano realmente esistenti, svolgono prevalentemente un'attività commerciale effettiva, le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico e le stesse hanno avuto concreta esecuzione».

1-*septies*. Con riferimento ai controlli relativi ai requisiti previsti per l'accesso alle concessioni in materia di gioco pubblico ovvero per il mantenimento dei requisiti stessi da parte di soggetti con domicilio, sede o comunque stabiliti in Paesi esteri, l'AAMS si avvale:

a) degli ordinari canali di polizia e diplomatici, per il controllo dei requisiti in materia di antimafia e di quelli concernenti i precedenti penali ed i carichi pendenti;

b) dei predetti canali di polizia e diplomatici o, in mancanza, di primarie società di revisione, scelte con procedure ad evidenza pubblica, per il controllo dei requisiti di natura economica e finanziaria.

1-*octies*. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 78, lettera a), numero 4), lettera b) numeri 4), 8) e 10.1), della legge 13 dicembre 2010, n. 220, si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario in corso al 31 dicembre 2013.

1-*nonies*. Con provvedimento dell'AAMS possono essere istituite commissioni per la definizione dei criteri per la valutazione dei requisiti di solidità patrimoniale dei concessionari, con riferimento a specifiche tipologie di gioco e in relazione alle caratteristiche del concessionario. Può essere chiamato a far parte di tali commissioni esclusivamente personale, in attività o in quiescenza, appartenente ai seguenti ruoli: magistrati, ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, dirigenti della Pubblica amministrazione, professori universitari, soggetti abilitati a svolgere l'attività di controllo contabili».

10.3

DE LILLO

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

Alla lettera b), dopo le parole: «le seguenti: "644,";» sopprimere il seguente periodo: «nello stesso comma 25 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il divieto di partecipazione o gare o di rilascio o rinnovo o il mantenimento delle concessioni di cui ai periodi precedenti opera anche nel caso in cui la condanna, ovvero l'imputazione o la condizione di indagato sia riferito al coniuge, nonché ai parenti ed affini entro il terzo grado dei soggetti ivi indicati,"».

10.4

VALENTINO

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «, nonché ai parenti e agli affini entro il terzo grado dei soggetti ivi indicati.» con le seguenti: «non separato».

10.5

BARBOLINI, AGOSTINI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, PAOLO ROSSI, ANNA MARIA SERAFINI, STRADIOTTO, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) all'articolo 24 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Al fine di garantire obiettivi di massima trasparenza, e per una più efficace e tempestiva verifica degli adempimenti cui ciascun soggetto è tenuto, è fatto obbligo a tutte le figure a vario titolo operanti nella 'filiera' del sistema gioco di effettuare ogni tipo di versamento senza utilizzo di moneta contante e con modalità che assicurino la tracciabilità di ogni pagamento. È altresì demandata all'AAMS, relativamente alle modalità di versamento del PREU, la facoltà di definire procedure per cui le concessionarie provvedano, salvo periodiche verifiche a conguaglio, ad elaborare e trasmettere i conteggi sul PREU ai terzi gestori, che, su apposito incarico, provvedano a versarne le quote, tramite F24, direttamente allo Stato."».

10.6

VALENTINO

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «o il mantenimento», aggiungere le seguenti: «, le parole: "ovvero imputato o indagato" sono soppresse»; al secondo periodo, le parole: «ovvero imputate o indagate» sono soppresse».

10.7

VALENTINO

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «, nonché ai parenti e agli affini entro il terzo grado dei soggetti ivi indicati.» con le seguenti: «non separato».

10.8

VALENTINO

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «al secondo periodo, le parole: "ovvero imputate o indagate" sono soppresse».

10.9

BARBOLINI, AGOSTINI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, PAOLO ROSSI, ANNA MARIA SERAFINI, STRADIOTTO, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali e il riciclaggio di denaro di provenienza illecita, chiunque, ancorché in caso di assenza o di inefficacia delle autorizzazioni di polizia o delle concessioni rilasciate dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, gestisce con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all'estero, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere deve utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati in via esclusiva ai predetti concorsi pronostici o scommesse. Sui predetti conti debbono transitare, le spese, le erogazioni di oneri economici ed i proventi finanziari di ogni natura relativi ai concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere.

2-ter. La violazione degli obblighi di cui al comma precedente comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo tra il 10 e il 40 per cento delle somme non transitate sui conti bancari dedicati. Nell'ipotesi in cui titolare dell'esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco sia una società, un'associazione o, comunque, un ente collettivo, la sanzione amministrativa di cui al presente comma si applica alla società, all'associazione o all'ente collettivo e il rappresentante legale della società, dell'associazione o dell'ente collettivo è obbligato in solido al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.

2-quater. All'articolo 24 del decreto legislativo del 21 novembre 2007, n. 231 – recante:

"Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminali e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione" e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alla fine del periodo, le parole: "2000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "1.000 euro";

b) al comma 4, primo periodo, le parole: "1.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "500 euro"».

10.10

BARBOLINI, AGOSTINI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, PAOLO ROSSI, ANNA MARIA SERAFINI, STRADIOTTO, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Il comma 25 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è sostituito dal seguente:

"1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, e dall'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, non può partecipare a gare o a procedure ad evidenza pubblica né ottenere il rilascio, il rinnovo o il mantenimento di concessioni in materia di giochi pubblici il soggetto il cui titolare o rappresentante legale o negoziale, ovvero il direttore generale o il soggetto responsabile di sede secondaria o di stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, ovvero imputato, ovvero nei cui confronti sia stata emessa sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 c.p.p. per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, 316, 318, 319, 319-ter, 320, 321, 322, 416-bis, 629, 644, 648, 648-bis e 648-ter del codice penale ovvero, se commesso all'estero, per un delitto di criminalità organizzata o di riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite. Il medesimo divieto si applica anche al soggetto partecipato, anche indirettamente, in misura superiore al 2 per cento del capitale o del patrimonio da persone fisiche che risultano condannate, anche con sentenza non definitiva, ovvero imputate o indagate, per uno dei predetti delitti.

È preclusa inoltre la possibilità di concorrere all'assegnazione o al rinnovo delle concessioni in materia di giochi, concorsi pronostici e scommesse alle società che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti".

2-ter. Ai fini delle certificazioni ed accertamenti in materia di antimafia e di quanto previsto dall'articolo 24, comma 25, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e dall'articolo 2, comma 3-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, è fatto obbligo alle società fiduciarie, ai trust

e ai fondi di investimento che detengono, anche indirettamente, partecipazioni al capitale od al patrimonio di società concessionarie di giochi pubblici, di dichiarare l'identità del soggetto mandante. È vietata la partecipazione a procedure ad evidenza pubblica in materia di giochi da parte di soggetti partecipanti, anche indirettamente, mediante società fiduciarie, *trust* o fondi che non dichiarino l'identità del soggetto mandante. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le società concessionarie e le società per le quali è in corso l'ottenimento di concessioni in materia di giochi pubblici devono fornire, a richiesta dell'AAMS, l'elenco dei soci che detengono partecipazioni mediante società fiduciarie, *trust* o fondi. Per i fondi l'obbligo di dichiarazione previsto dal presente comma è limitato ai soggetti che detengono una quota superiore al 5 per cento del relativo patrimonio».

10.11

MASSIMO GARAVAGLIA, PAOLO FRANCO, VACCARI, MURA

Dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 24, decreto-legge n. 98 del 2011, il comma 29 è sostituito dal seguente:
"29. In coerenza con i principi recati dall'articolo 24, commi da 11 a 26, della legge 7 luglio 2009, n. 88, ed al fine di contrastare la diffusione del gioco irregolare ed illegale, l'evasione, l'elusione fiscale e il riciclaggio nel settore del gioco, nonché di assicurare l'ordine pubblico e la tutela del giocatore, le società emittenti carte di credito, gli operatori bancari, finanziari e postali sono tenuti ad inibire per via telematica le transazioni ed i trasferimenti di denaro da ed in favore dei soggetti, indicati in apposito elenco predisposto dalla stessa Amministrazione autonoma, che offrono nel territorio dello Stato, attraverso reti telematiche o di telecomunicazione, giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro in difetto di concessione, autorizzazione, licenza od altro titolo autorizzatorio o abilitativo o, comunque, in violazione delle norme di legge o di regolamento o delle prescrizioni definite dalla predetta Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato."».

10.12

BARBOLINI, AGOSTINI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, PAOLO ROSSI, ANNA MARIA SERAFINI, STRADIOTTO, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-*bis*. Al decreto legislativo del 10 marzo 2000, n. 74, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

"Art. 4-*bis*. - (*Sanzioni penali in materia di giochi pubblici*). – 1. Ferme restando le sanzioni penali ed amministrative previste da altre disposizioni di legge in materia di gioco pubblico, è punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque sottrae o evade l'imposta unica sulle scommesse o il prelievo erariale unico per un ammontare superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro 50.000 per anno.";

b) all'articolo 5, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche a soggetti e a società concessionarie, esercenti e gestori nel settore dei giochi con vincite in denaro, nei casi di violazione degli obblighi di legge concernenti il mancato collegamento degli apparecchi di gioco alle reti telematiche e alla rete Sogei, ai fini della trasmissione dati all'AAMS e dell'applicazione del prelievo erariale unico (PREU), di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e successive modificazioni, e all'articolo 39, commi 12 e 13, del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 326 del 2003"».

10.13

MASSIMO GARAVAGLIA, PAOLO FRANCO, VACCARI, MURA

Dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 2, del decreto-legge n. 40, del 25 marzo 2010, convertito in legge n. 73, del 22 maggio 2010, il comma 2-*ter* è abrogato».

Conseguentemente all'articolo 88 del Tulpis, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«2. L'Autorità di pubblica sicurezza, per ragioni connesse alla legalità del gioco, alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza e della fede pubblica, dichiara inammissibili le istanze provenienti da soggetti sprovvisti di apposito titolo concessorio ovvero di espresso incarico conferito da soggetti titolari di concessione per l'esercizio di giochi pubblici rilasciate dal Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato.

3. Resta fermo il principio di personalità delle autorizzazioni di polizia di cui all'articolo 8 regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

4. Le controversie relative all'applicazione del presente articolo sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 23-*bis* legge n. 1034 del 1971».

10.14

BARBOLINI, AGOSTINI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, PAOLO ROSSI, ANNA MARIA SERAFINI, STRADIOTTO, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-*bis*. Il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministeri della salute e dell'interno, e per il tramite di AAMS, anche in sinergia con il *partner* tecnologico, adottano, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, apposite misure finalizzate a:

- a) regolamentare formalmente e specificamente ogni forma di pubblicità sui giochi d'azzardo, in senso lato e caso per caso, allo scopo di limitare i rischi, per il consumatore ed in particolare per i giovani, di subire messaggi distorti e ingannevoli;
- b) disciplinare l'adozione, in analogia con le avvertenze a tutela della salute imposte nel commercio di sigarette, per le diverse forme di giochi a matrice cartacea, di messaggi deterrenti, visibili e facilmente leggibili, con avvertenze e richiami contro la dipendenza da gioco;
- c) disporre l'obbligatorietà che nei *software* delle *new slot*, nelle *videolottery* e nei giochi *on line* ricorrano sistematicamente opportune indicazioni di *advertising* e tutela contro l'eccesso di ripetitività nei comportamenti, nonché sistemi di filtro per l'accesso, tali da prevenire forme di dipendenza dal gioco, specie tra i più giovani;
- d) destinare una quota delle somme rivenienti annualmente dal contrasto del gioco illegale al sostegno di campagne di educazione e sensibilizzazione sui rischi da abuso del gioco, nonché a sostenere le azioni individuate in ragione delle analisi e verifiche sui comportamenti di gioco di cui al comma 23, e per lo sviluppo e l'attuazione di misure di assistenza e appoggio da parte delle strutture e dei servizi socio-sanitari per la cura delle forme patologiche e compulsive da dipendenza da gioco».

10.15

LEGNINI, ANDRIA

All'articolo 10 apportare le seguenti modifiche:

«a) al comma 3, dopo la lettera f) aggiungere le seguenti:

"f-*bis*) consentire, fermi restando il rispetto delle vigenti disposizioni tecniche e regolamentari e i poteri di vigilanza e controllo di esclusiva competenza dell'ASSI, alle Società di Corse gerenti impianti ippici, attualmente autorizzate ad operare per, conto dell'ASSI, di programmare, organizzare e gestire corse dei cavalli all'interno dei propri impianti avvalendosi di risorse proprie, ai fini della predisposizione del montepremi, valide anche ai fini della qualifica e la progressione in carriera dei cavalli che vi prendono parte;

f-*ter*) assicurare, senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica e salva l'imposta unica e l'aggio eventualmente spettante ai raccoglitori, la sostenibilità finanziaria delle corse dei cavalli programmate, organizzate e gestite dalle Società di corse con risorse proprie e/o mediante la corresponsione di parte del prelievo delle scommesse raccolte attraverso la rete nazionale esterna;

f-*quater*) assicurare, senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica e salva l'imposta unica e l'aggio eventualmente spettante ai raccoglitori, la sostenibilità finanziaria delle società di corse, mediante la corresponsione della quota attuale della raccolta delle scommesse interne degli ippodromi;

f-*quinquies*) riconoscere alle Società di Corse di cui alle lettere precedenti la titolarità delle immagini e dei filmati delle corse organizzate e gestite in proprio nonché il diritto a diffonderle all'esterno anche attraverso le strutture di diffusione televisiva e telematica attualmente utilizzate dall'ASSI;

b) dopo il comma 3 inserire il seguente:

"3-*bis*. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al precedente comma 3 e considerato il grave stato di crisi in cui attualmente versa il settore ippico, tale da non consentire il proprio auto sostentamento, l'ASSI può autorizzare, in via sperimentale e di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze e il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, le Società di Corse a programmare, organizzare e gestire all'interno dei propri impianti le corse dei cavalli nonché a partecipare alla raccolta delle scommesse secondo i principi e le modalità di cui al comma 3"».

10.16

ANDRIA

Al comma 3, dopo la lettera f) inserire le seguenti:

«f-bis) definire compiti e funzioni, anche attraverso una preventiva attività di formazione e di aggiornamento professionale, degli operatori addetti al controllo e alla vigilanza delle corse, da inserire in apposito albo tenuto dall'ASSI ed aggiornato sulla base della continuità del rapporto e dei titoli di idoneità conseguiti nei singoli profili professionali;
f-ter) prevedere il trasferimento ad apposite società partecipate dall'ASSI della gestione del sistema di controllo e vigilanza delle corse, e delle connesse risorse destinate al pagamento dei compensi, rimborsi spese ed oneri diretti ed indiretti, anche previdenziali, del personale addetto al controllo e alla vigilanza delle corse».

10.17

BARBOLINI, AGOSTINI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, PAOLO ROSSI, ANNA MARIA SERAFINI, STRADIOTTO, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. All'articolo 24 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 27, aggiungere in fine le seguenti parole: "In forza delle prerogative in esso stabilite, e per il conseguimento delle finalità indicate, è attribuito ad AAMS il compito di svolgere accertamenti anche sulla composizione societaria dei soggetti che intendano aprire sale per la raccolta di gioco tramite gli apparecchi di gioco con vincita in denaro. Le disposizioni di cui ai commi da 24 a 26, ed i principi cui sono informate le gare di prossima indizione costituiscono criteri e requisiti validi ed esigibili e si applicano, oltre che per i futuri concessionari, anche per agli attuali concessionari".

c) al comma 30, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: "L'inosservanza degli obblighi di cui al comma 29 configura la fattispecie del reato di 'gioco o intermediazione illegale' e i soggetti responsabili sono puniti con la reclusione da tre mesi ad un anno"».

10.18

PALMIZIO, PISCITELLI, CARRARA, VILLARI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di perseguire la maggiore efficienza ed economicità della gestione dei giochi e delle scommesse basati sulle corse dei cavalli, nonché per favorire attraverso il rilancio dei giochi su base ippica il progressivo finanziamento autonomo del settore, il Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con decreto del Direttore generale da emanare entro due mesi dalla data di entrata, in vigore del presente provvedimento, dispone:

a) l'unificazione dei totalizzatori per la gestione delle scommesse ippiche, con la conseguente razionalizzazione dei costi tecnici ed organizzativi, da portare a compimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento;

b) l'adozione, a seguito dell'attivazione del totalizzatore ippico unico, di criteri e di modalità tecniche di gestione e di ripartizione tali da assicurare: un prelievo medio ponderato su base annua, da effettuarsi su tutte le scommesse e su tutti i giochi ippici a totalizzatore, compreso tra il ventiquattro ed il ventisei per cento della raccolta; una percentuale della raccolta totale da destinare al pagamento delle vincite compresa tra il settantaquattro ed il settantasei per cento; l'invarianza della remunerazione percentuale dei concessionari connessa alla raccolta delle scommesse Tris, Quarté e Quinté, già gestite dal totalizzatore dell'ippica detta «nazionale»; la remunerazione dei concessionari, per ogni altra scommessa o gioco gestiti dal totalizzatore ippico unico, nella misura del quarantadue virgola cinque per cento del relativo prelievo; una quota in favore dell'ASSI pari al cinquanta per cento del prelievo;

c) per le sole scommesse ippiche a quota fissa, l'adozione dei criteri e delle modalità tecniche atti ad assicurare l'applicazione di un'imposta unica e di un prelievo destinato all'ASSI pari rispettivamente, all'uno virgola cinque per cento ed al tre virgola cinque per cento della raccolta netta complessiva annua».

10.19

TOMASSINI, PICHETTO FRATIN

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di perseguire la maggiore efficienza ed economicità della gestione dei giochi e delle scommesse basati sulle corse dei cavalli, nonché per favorire attraverso il rilancio dei giochi su base ippica il progressivo finanziamento autonomo del settore, il Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con decreto del Direttore generale da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, dispone:

- a) l'unificazione dei totalizzatori per la gestione delle scommesse ippiche, con la conseguente razionalizzazione dei costi tecnici ed organizzativi, da portare a compimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento;
- b) l'adozione, a seguito dell'attivazione del totalizzatore ippico unico, di criteri e di modalità tecniche di gestione e di ripartizione tali da assicurare: un prelievo medio ponderato su base annua, da effettuarsi su tutte le scommesse e su tutti i giochi ippici a totalizzatore, compreso tra il ventiquattro ed il ventisei per cento della raccolta; una percentuale della raccolta totale da destinare al pagamento delle vincite (c.d. "payout") compresa tra il settantaquattro ed il settantasei per cento; l'invarianza, della remunerazione percentuale dei concessionari connessa alla raccolta delle scommesse Tris, Quartè e Quinté, già gestite dal totalizzatore dell'ippica detta "nazionale"; la remunerazione dei concessionari, per ogni altra scommessa o gioco gestiti dal totalizzatore ippico unico, nella misura del quarantadue virgola cinque per cento del relativo prelievo; una quota in favore dell'ASSI pari al cinquanta per cento del prelievo;
- c) per le sole scommesse ippiche a quota fissa, l'adozione dei criteri e delle modalità tecniche atti ad assicurare l'applicazione di un'imposta unica e di un prelievo destinato all'ASSI pari, rispettivamente, all'uno virgola cinque per cento ed al tre virgola cinque per cento della raccolta netta complessiva annua».

10.20

VITALI, ANDRIA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di perseguire la maggiore efficienza ed economicità della gestione dei giochi e delle scommesse basati sulle corse dei cavalli, nonché per favorire attraverso il rilancio dei giochi su base ippica il progressivo finanziamento autonomo del settore, il Ministero dell'economia e delle finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con decreto del Direttore generale da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, dispone:

- a) l'unificazione dei totalizzatori per la gestione delle scommesse ippiche, con la conseguente razionalizzazione dei costi tecnici ed organizzativi, da portare a compimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento;
- b) l'adozione, a seguito dell'attivazione del totalizzatore ippico unico, di criteri e di modalità tecniche di gestione e di ripartizione tali da assicurare: un prelievo medio ponderato su base annua, da effettuarsi su tutte le scommesse e su tutti i giochi ippici a totalizzatore, compreso tra il ventiquattro ed il ventisei per cento della raccolta; una percentuale della raccolta totale da destinare al pagamento delle vincite compresa tra il settantaquattro ed il settanta sei per cento; l'invarianza della remunerazione percentuale dei concessionari connessa alla raccolta delle scommesse Tris, Quartè e Quinté, già gestite dal totalizzatore dell'ippica detta "nazionale"; la remunerazione dei concessionari, per ogni altra scommessa o gioco gestiti dal totalizzatore ippico unico, nella misura del quarantadue virgola cinque per cento del relativo prelievo; una quota in favore dell'ASSI pari al cinquanta per cento del prelievo;
- c) per le sole scommesse ippiche a quota fissa, l'adozione dei criteri e delle modalità tecniche atti ad assicurare l'applicazione di un'imposta unica e di un prelievo destinato all'ASSI pari, rispettivamente, all'uno virgola cinque per cento ed al tre virgola cinque per cento della raccolta netta complessiva annua».

10.21

TOMASSINI, PICHETTO FRATIN

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. È prorogata, per l'anno 2012, la quota da destinare ad ASSI – ex Unire, prevista dall'articolo 30-bis commi 4 e 5 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede con decreto del Ministro dell'economia di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, per quanto di sua competenza, attraverso la determinazione della quota parte delle entrate erariali ed extraerariali derivanti dai giochi pubblici con vincite in denaro da destinare ad ASSI – ex Unire. Le modalità operative di determinazione della base di calcolo delle entrate erariali ed extra erariali nonché modalità di trasferimento periodico ad ASSI sono determinate entro il 31 maggio 2012 con provvedimento dell'Amministrazione monopoli di Stato, sentito il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali».

10.22

MURA, MASSIMO GARAVAGLIA

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma, ai fini della riduzione del decremento della raccolta delle formule di scommesse ippiche, con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze – amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di concerto con il ministro per le politiche agricole alimentari e forestali, per un periodo sperimentale e fino alla introduzione del totalizzatore unico, si provvede ad una diversa ripartizione della posta in gioco delle scommesse ippiche secondo i seguenti criteri:

a) per le scommesse dell'ippica nazionale, compreso il concorso pronostici denominato "V7", la percentuale destinata al montepremi variabile tra il 66 ed il 74 per cento, la percentuale complessiva destinata all'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico ASSI, variabile tra il 19,29 ed il 9,29 per cento e l'imposta unica variabile tra il 3 ed il 5,99 per cento;

b) per le scommesse ippiche a totalizzatore dette "d'agenzia" le quote di prelievo di cui al decreto interministeriale 15 febbraio 1999 sull'introito lordo delle scommesse a totalizzatore sulle corse dei cavalli a favore dell'ASSI sono variabili tra il 10 ed il 34 per cento; ai fini dell'applicazione dell'imposta unica si riduce la percentuale dal 15,7 per cento al 10 per cento a favore dell'ASSI la cui percentuale passa dal 41,8 per cento al 47,5 per cento;

c) per le sole scommesse ippiche a quota fissa l'aliquota d'imposta unica è pari all'1,5 per cento della raccolta netta e la quota di prelievo destinata all'ASSI è pari al 3,5 per cento della raccolta netta;

d) la quota di vincita al totalizzatore è troncata al primo decimale. Le somme derivanti dai troncamenti delle quote sono a favore di ASSI;».

10.23

MURA, MASSIMO GARAVAGLIA

Al comma 5 sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

«a) relativamente alle spese per il totalizzatore nazionale per la gestione delle scommesse ippiche, eliminazione delle posizioni debitorie rispettivamente vantate alla data del 31 dicembre 2011 all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e dall'ASSI, nonché a decorrere dal 1° gennaio 2012, ripartizione in parti uguali delle spese per il totalizzatore nazionale. Per l'effetto, l'ASSI è autorizzata a destinare le somme accantonate in bilancio al 31 dicembre 2011 per tale posizione per destinarle alle finalità di cui all'articolo 30-bis, comma 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.2.

b) relativamente alle quote di prelievo di cui all'articolo 12 del DPR 8 aprile 1998, n. 169 ed alle relative integrazioni, definizione, in via equitativa anche nei confronti dei concessionari, di una riduzione del 5 per cento delle somme ancora dovute dai concessionari di cui al citato DPR n. 169/1998 e individuazione delle modalità di versamento delle relative somme».

Conseguentemente, all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, la lettera 1) è abrogata.

10.26

PALMIZIO, PISCITELLI, CARRARA, VILLARI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. È prorogata, per l'anno 2012, la quota da destinare ad ASSI – ex Unire, prevista dall'articolo 30-bis, commi 4 e 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nella percentuale del 35 per cento. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede con l'aumento del Prelievo erariale unico (PREU) di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, dello 0,03 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2012».

10.27

VITALI, ANDRIA

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. È prorogata, per l'anno 2012, la quota da destinare ad ASSI – ex Unire, prevista dall'articolo 30-bis, commi 4 e 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nella percentuale del 35 per cento. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede con l'aumento del Prelievo erariale unico (PREU) di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, dello 0,03 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2012».

10.28

DE LILLO

Dopo il comma 7, è introdotto il seguente:

«7-bis. al decreto direttoriale 24 maggio 2011 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 139 del 17 giugno 2011), recante disposizioni concernenti le modalità di gioco del bingo, di cui al decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, effettuato con partecipazione a distanza: all'articolo 1, comma 2, lettera *m*), le parole: "in via sperimentale fino al 31 dicembre 2012," sono soppresse;

a) all'articolo 5, comma 3, 1° capoverso le parole: "in via sperimentale fino al 31 dicembre 2012" sono soppresse;

all'articolo 9, comma 1, le parole: "in via sperimentale fino al 31 dicembre 2012" sono soppresse».

10.29

DE LILLO

Dopo il comma 7, è introdotto il seguente:

«7-bis. all'articolo 27 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, al comma 1, dopo le parole: "al monte premi dei concorsi medesimi" aggiungere le seguenti: "Il diritto fisso non si applica alla modalità di raccolta a distanza"».

10.30

DE LILLO

Dopo il comma 8, è introdotto il seguente:

«8-bis. I commi 27 e 28 dell'articolo 24, legge 7 luglio 2009, n. 88, sono abrogati».

10.31

DE LILLO

Dopo il comma 8, è introdotto il seguente:

«8-bis. Il comma 71 articolo 1, legge n. 220 del 13 dicembre 2010, è abrogato».

10.32

DE LILLO

Dopo il comma 8, è introdotto il seguente:

«8-bis. Al comma 71, articolo 1, legge n. 220 del 13 dicembre 2010, dopo le parole: "Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.", aggiungere le seguenti "La raccolta è quella effettuata complessivamente attraverso il canale fisico e quello a distanza. Le previsioni di cui al presente comma si intendono abrogate a decorrere dal 1° gennaio 2012"».

10.33

DE LILLO

Dopo il comma 8, è introdotto il seguente:

«8-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 401 del 2010, convertito, con modificazioni, nella legge 73/2010, dopo le parole "sono versate all'amministrazione statale concedente.", sono aggiunte le seguenti "La presente disposizione si applica esclusivamente alle concessioni pubbliche statali i cui bandi di gara siano stati pubblicati successivamente all'entrata in vigore della legge n. 73/2010"».

10.34

DE LILLO

Dopo il comma 8, è introdotto il seguente:

«8-bis. Al comma 34, dell'articolo 24, decreto-legge 61 luglio 2011, n. 98. le parole: "entro il 30 giugno 2012" sono sostituite dalle seguenti "entro il 1° gennaio 2013"».

10.35

DE LILLO

Dopo il comma 8, è introdotto il seguente:

«8-bis. La lettera *g*), comma 1, articolo 12, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito in legge 24 giugno 2009, n. 77, è abrogata.

La lettera *a*), comma 1, articolo 38, del decreto-legge n. 223, del 4 luglio 2006, convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248, è abrogata.

10.36

MURA, MASSIMO GARAVAGLIA

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. L'articolo 30-*bis* del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 è così sostituito: "A valere sulle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del comma 1 rilevate annualmente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di stato, una quota complessivamente pari al 2,5 per cento del prelievo erariale unico è assegnata, in funzione del processo di risanamento finanziario e riassetto dei relativi settori, anche progressivamente, alle attività istituzionali del CONI nella misura dell'1 per cento e all'ASSI nella misura dell'1,5 per cento, con esclusione delle ordinarie esigenze di finanziamento della medesima ASSI, nonché all'incremento del monte premi e delle provvidenze per l'allevamento dei cavalli, in ogni caso in misura non superiore a 140 milioni di euro per ciascun ente."»

10.37

MURA, MASSIMO GARAVAGLIA

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-*bis*. Per le scommesse a quota fissa su simulazione di eventi di cui all'articolo 1, comma 88, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, aventi ad oggetto corse di cavalli virtuali, l'80 per cento dell'imposta di cui all'articolo 12, comma 1, lettera *h*) del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 è destinato all'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico-ASSI per le attività di sostegno al settore ippico ed all'organizzazione degli eventi sportivi ippici».

10.38

BAIO, CRISTINA DE LUCA

Dopo il comma 9, inserire i seguenti:

«9-*bis*. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, emana tutte le disposizioni utili affinché l'aliquota minima applicabile ai giochi sia pari al 20 per cento. Le disposizioni di cui al precedente periodo non si applicano a quelle categorie di giochi che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono assoggettati ad una tassazione pari o superiore al 20 per cento.

9-*ter*. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti dirigenziali di cui al comma 9-*bis*, una quota pari all'1 per cento delle entrate erariali derivanti da tutte le tipologie di giochi è destinato alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione dei soggetti affetti da gioco d'azzardo patologico. Il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il ministero della Salute, entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con propri decreti emanano le disposizioni utili a dare attuazione al periodo precedente.

9-*quater*. Ai maggiori oneri di cui al comma 9-*ter* si provvede, a decorrere dall'anno 2012, rideterminando la spesa per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, mediante una riduzione di pari importo. A tale fine le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa».

Art. 11

11.1

THALER AUSSERHOFER, PINZGER

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. L'articolo 2630 del codice civile è sostituito dal seguente:

"Art. 2630. – Ogni organo di società o consorzio che, in relazione alle funzioni attribuite per legge o per statuto, ometta di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese, ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall'articolo 2250, primo, secondo, terzo e quarto comma, è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro. Se la denuncia, la comunicazione od il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta di un terzo.

Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo"».

11.2

FLERES

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 8 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, il comma 3-bis è soppresso».

11.3

SANGALLI

Dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Il comma 8 dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente: 8. In caso di omesso pagamento si applica la sanzione amministrativa per violazione di norme tributarie secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni. Con uno o più regolamenti il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Agenzia delle Entrate, definisce le misure e le modalità di determinazione e irrogazione delle sanzioni, secondo i principi di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, nonché le modalità di rimborso del diritto. Il comma 3 dell'articolo 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 è abrogato.

2-ter. L'Unioncamere, in quanto ente esponenziale del Sistema camerale italiano, è litisconsorte necessario in ogni giudizio riguardante il pagamento del diritto annuale, la sua riscossione e l'applicazione delle sanzioni di cui al decreto 27 gennaio 2005, n. 54 e successive modificazioni».

11.4

FANTETTI

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Il comma 8 dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente: 8. In caso di omesso pagamento si applica la sanzione amministrativa per violazione di norme tributarie secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni. Con uno o più regolamenti il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Agenzia delle Entrate, definisce le misure e le modalità di determinazione e irrogazione delle sanzioni, secondo i principi di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, nonché le modalità di rimborso del diritto. Il comma 3 dell'articolo 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 è abrogato.

2-ter. L'Unioncamere, in quanto ente esponenziale del Sistema camerale italiano, è litisconsorte necessario in ogni giudizio riguardante il pagamento del diritto annuale, la sua riscossione e l'applicazione delle sanzioni di cui al decreto 27 gennaio 2005, n. 54 e successive modificazioni».

11.5

PICHETTO FRATIN

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. L'articolo 303 del Testo unico delle leggi doganali, approvato con decreto del presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 è sostituito dal seguente:

"303. Differenze rispetto alla dichiarazione di merci destinate alla importazione definitiva, al deposito o alla spedizione ad altra dogana.

1. Qualora le dichiarazioni relative alla qualità, alla quantità ed al valore delle merci destinate alla importazione definitiva, al deposito o alla spedizione ad altra Dogana con bolletta di cauzione, non corrispondano all'accertamento, il dichiarante è punito con la sanzione amministrativa da euro 103 a euro 516, a meno che l'inesatta indicazione del valore non abbia comportato la rideterminazione dei diritti di confine nel qual caso si applicano le sanzioni indicate al seguente comma 3.

2. La precedente disposizione non si applica:

a) quando nei casi previsti dall'articolo 57, lettera d), pur essendo errata la denominazione della tariffa, è stata indicata con precisione la denominazione commerciale della merce, in modo da rendere possibile l'applicazione dei diritti; b) quando le merci dichiarate e quelle riconosciute in sede di accertamento sono considerate nella tariffa in differenti sottovoci di una medesima voce, e l'ammontare dei diritti di confine, che sarebbero dovuti secondo la dichiarazione, è uguale a quello dei diritti liquidati o lo supera di meno di un terzo;

c) quando le differenze in più o in meno nella quantità o nel valore non superano il cinque per cento per ciascuna qualità delle merci dichiarate.

3. Se i diritti di confine complessivamente dovuti secondo l'accertamento sono maggiori di quelli calcolati in base alla dichiarazione e la differenza supera il cinque per cento, la sanzione amministrativa, qualora il fatto non costituisca più grave reato, è applicata come segue:

a) per i diritti fino a 500 euro si applica la sanzione amministrativa da 103 a 500 euro;

b) per i diritti da 500,1 a 1.000 euro, si applica la sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro;

c) per i diritti da 1.000,1 a 4.000 euro, si applica la sanzione amministrativa da 2.000 a 15.000 euro;

d) per i diritti da 2.000,1 a 4.000 euro, si applica la sanzione amministrativa da 4.000 a 30.000 euro;

e) oltre 4.000, si applica la sanzione amministrativa da 5.000 euro a dieci volte l'importo dei diritti. Tuttavia, se tale differenza dipende da errori di calcolo, di conversione della valuta estera o di trascrizione commessi in buona fede nella compilazione della dichiarazione ovvero è dovuta ad inesatta indicazione del valore sempreché il dichiarante abbia fornito tutti gli elementi necessari per l'accertamento del valore stesso, si applica, la sanzione amministrativa non minore del decimo e non maggiore dell'intero ammontare della differenza"».

11.6

MERCATALI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. L'articolo 303 del Testo unico delle leggi doganali, approvato con decreto del presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 è sostituito dal seguente:

"303. Differenze rispetto alla dichiarazione di merci destinate alla importazione definitiva, al deposito o alla spedizione ad altra dogana.

1. Qualora le dichiarazioni relative alla qualità, alla quantità ed al valore delle merci destinate alla importazione definitiva, al deposito o alla spedizione ad altra Dogana con bolletta di cauzione, non corrispondano all'accertamento, il dichiarante è punito con la sanzione amministrativa da euro 103 a euro 516, a meno che l'inesatta indicazione del valore non abbia comportato la rideterminazione dei diritti di confine nel qual caso si applicano le sanzioni indicate al seguente comma 3.

2. La precedente disposizione non si applica;

a) quando nei casi previsti dall'articolo 57, lettera d), pur essendo errata la denominazione della tariffa, è stata indicata con precisione la denominazione commerciale della merce, in modo da rendere possibile l'applicazione dei diritti;

b) quando le merci dichiarate e quelle riconosciute in sede di accertamento sono considerate nella tariffa in differenti sottovoci di una medesima voce, e l'ammontare dei diritti di confine, che sarebbero dovuti secondo la dichiarazione, è uguale a quello dei diritti liquidati o lo supera di meno di un terzo;

c) quando le differenze in più o in meno nella quantità o nel valore non superano il cinque per cento per ciascuna qualità delle merci dichiarate.

3. Se i diritti di confine complessivamente dovuti secondo l'accertamento sono maggiori di quelli calcolati in base alla dichiarazione e la differenza supera il cinque per cento, la sanzione amministrativa, qualora il fatto non costituisca più grave reato, è applicata come segue:

a) per i diritti fino a 500 euro si applica la sanzione amministrativa da 103 a 500 euro;

b) per i diritti da 500,1 a 1.000 euro, si applica la sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro;

c) per i diritti da 1.000,1 a 4.000 euro, si applica la sanzione amministrativa da 2.000 a 15.000 euro;

d) per i diritti da 2.000,1 a 4.000 euro, si applica la sanzione amministrativa da 4.000 a 30.000 euro;

e) oltre 4.000, si applica la sanzione amministrativa da 5.000 euro a dieci volte l'importo dei diritti. Tuttavia, se tale differenza dipende da errori di calcolo, di conversione della valuta estera o di trascrizione commessi in buona fede nella compilazione della dichiarazione ovvero è dovuta ad inesatta indicazione del valore sempreché il dichiarante abbia fornito tutti gli elementi necessari per l'accertamento del valore stesso, si applica, la sanzione amministrativa non minore del decimo e non maggiore dell'intero ammontare della differenza"».

11.7

STRADIOTTO

Il comma 4 è così sostituito:

L'articolo 303 del Testo unico delle leggi doganali, approvato con decreto del presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 è sostituito dal seguente:

«303. Differenze rispetto alla dichiarazione di merci destinate alla importazione definitiva, al deposito o alla spedizione ad altra dogana.

1. Qualora le dichiarazioni relative alla qualità, alla quantità ed al valore delle merci destinate alla importazione definitiva, al deposito o alla spedizione ad altra Dogana con bolletta di cauzione, non corrispondano all'accertamento, il dichiarante è punito con la sanzione amministrativa da euro 103 a euro 516, a meno che l'inesatta indicazione del valore non abbia comportato la rideterminazione dei diritti di confine nel qual caso si applicano le sanzioni indicate al seguente comma 3.

2. La precedente disposizione non si applica;

a) quando nei casi previsti dall'articolo 57, lettera d), pur essendo errata la denominazione della tariffa, è stata indicata con precisione la denominazione commerciale della merce, in modo da rendere possibile l'applicazione dei diritti;

b) quando le merci dichiarate e quelle riconosciute in sede di accertamento sono considerate nella tariffa in differenti sotto voci di una medesima voce, e l'ammontare dei diritti di confine, che sarebbero dovuti secondo la dichiarazione, è uguale a quello dei diritti liquidati o lo supera di meno di un terzo;

c) quando le differenze in più o in meno nella quantità o nel valore non superano il cinque per cento per ciascuna qualità delle merci dichiarate.

3. Se i diritti di confine complessivamente dovuti secondo l'accertamento sono maggiori di quelli calcolati in base alla dichiarazione e la differenza supera il cinque per cento, la sanzione amministrativa, qualora il fatto non costituisca più grave reato, è applicata come segue:

a) per i diritti fino a 500 euro si applica la sanzione amministrativa da 103 a 500 euro;

b) per i diritti da 500,1 a 1.000 euro, si applica la sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro;

c) per i diritti da 1.000,1 a 4.000 euro, si applica la sanzione amministrativa da 2.000 a 15.000 euro;

d) per i diritti da 2.000,1 a 4.000 euro, si applica la sanzione amministrativa da 4.000 a 30.000 euro;

e) oltre 4.000, si applica la sanzione amministrativa da 5.000 euro a dieci volte l'importo dei diritti.

Tuttavia, se tale differenza dipende da errori di calcolo, di conversione della valuta estera o di trascrizione commessi in buona fede nella compilazione della dichiarazione ovvero è dovuta ad inesatta indicazione del valore sempreché il dichiarante abbia fornito tutti gli elementi necessari per l'accertamento del valore stesso, si applica, la sanzione amministrativa non minore del decimo e non maggiore dell'intero ammontare della differenza».

11.8

PAOLO FRANCO, MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI, MONTANI

Il comma 4 è così sostituito:

L'articolo 303 del Testo unico delle leggi doganali, approvato con decreto del presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 è sostituito dal seguente:

«303. Differenze rispetto alla dichiarazione di merci destinate alla importazione definitiva, al deposito o alla spedizione ad altra dogana.

1. Qualora le dichiarazioni relative alla qualità, alla quantità ed al valore delle merci destinate alla importazione definitiva, al deposito o alla spedizione ad altra Dogana con bolletta di cauzione, non corrispondano all'accertamento, il dichiarante è punito con la sanzione amministrativa da euro 103 a euro 516, a meno che l'inesatta indicazione del valore non abbia comportato la rideterminazione dei diritti di confine nel qual caso di applicano le sanzioni indicate al seguente comma 3.

2. La precedente disposizione non si applica:

a) quando nei casi previsti dall'articolo 57, lettera d), pur essendo errata la denominazione della tariffa, è stata indicata con precisione la denominazione commerciale della merce, in modo da rendere possibile l'applicazione dei diritti;

b) quando le merci dichiarate e quelle riconosciute in sede di accertamento sono considerate nella tariffa in differenti sotto voci di una medesima voce, e l'ammontare dei diritti di confine, che sarebbero dovuti secondo la dichiarazione, è uguale a quello dei diritti liquidati o lo supera di meno di un terzo;

c) quando le differenze in più o in meno nella quantità o nel valore non superano il cinque per cento per ciascuna qualità delle merci dichiarate.

3. Se i diritti di confine complessivamente dovuti secondo l'accertamento sono maggiori di quelli calcolati in base alla dichiarazione e la differenza supera il cinque per cento, la sanzione amministrativa, qualora il fatto non costituisca più grave reato, è applicata come segue:

a) per i diritti fino a 500 euro si applica la sanzione amministrativa da 103 a 500 euro;

b) per i diritti da 500,1 a 1.000 euro, si applica la sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro;

c) per i diritti da 1.000,1 a 4.000 euro, si applica la sanzione amministrativa da 2.000 a 15.000 euro;

d) per i diritti da 2.000,1 a 4.000 euro, si applica la sanzione amministrativa da 4.000 a 30.000 euro;

e) oltre 4.000, si applica la sanzione amministrativa da 5.000 euro a dieci volte l'importo dei diritti.

Tuttavia, se tale differenza dipende da errori di calcolo, di conversione della valuta estera o di trascrizione commessi in buona fede nella compilazione della dichiarazione ovvero è dovuta ad inesatta indicazione del valore sempreché il dichiarante abbia fornito tutti gli elementi necessari per l'accertamento del valore stesso, si applica, la sanzione amministrativa non minore del decimo e non maggiore dell'intero ammontare della differenza».

11.9

BONFRISCO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. L'articolo 303 del Testo unico delle leggi doganali, approvato con decreto del presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 è sostituito dal seguente:

"303. Differenze rispetto alla dichiarazione di merci destinate alla importazione definitiva, al deposito o alla spedizione ad altra dogana.

1. Qualora le dichiarazioni relative alla qualità, alla quantità ed al valore delle merci destinate alla importazione definitiva, al deposito o alla spedizione ad altra Dogana con bolletta di cauzione, non corrispondano all'accertamento, il dichiarante è punito con la sanzione amministrativa da euro 103 a euro 516, a meno che l'inesatta indicazione del valore non abbia comportato la rideterminazione dei diritti di confine nel qual caso di applicano le sanzioni indicate al seguente comma 3.

2. La precedente disposizione non si applica;

a) quando nei casi previsti dall'articolo 57, lettera d), pur essendo errata la denominazione della tariffa, è stata indicata con precisione la denominazione commerciale della merce, in modo da rendere possibile l'applicazione dei diritti;

b) quando le merci dichiarate e quelle riconosciute in sede di accertamento sono considerate nella tariffa in differenti sottovoci di una medesima voce, e l'ammontare dei diritti di confine, che sarebbero dovuti secondo la dichiarazione, è uguale a quello dei diritti liquidati o lo supera di meno di un terzo;

c) quando le differenze in più o in meno nella quantità o nel valore non superano il cinque per cento per ciascuna qualità delle merci dichiarate.

3. Se i diritti di confine complessivamente dovuti secondo l'accertamento sono maggiori di quelli calcolati in base alla dichiarazione e la differenza supera il cinque per cento, la sanzione amministrativa, qualora il fatto non costituisca più grave reato, è applicata come segue:

a) per i diritti fino a 500 euro si applica la sanzione amministrativa da 103 a 500 euro;

b) per i diritti da 500,1 a 1.000 euro, si applica la sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro;

c) per i diritti da 1.000,1 a 4.000 euro, si applica la sanzione amministrativa da 2.000 a 15.000 euro;

d) per i diritti da 2.000,1 a 4.000 euro, si applica la sanzione amministrativa da 4.000 a 30.000 euro;

e) oltre 4.000, si applica la sanzione amministrativa da 5.000 euro a dieci volte l'importo dei diritti. Tuttavia, se tale differenza dipende da errori di calcolo, di conversione della valuta estera o di trascrizione commessi in buona fede nella compilazione della dichiarazione ovvero è dovuta ad inesatta indicazione del valore sempreché il dichiarante abbia fornito tutti gli elementi necessari per l'accertamento del valore stesso, si applica, la sanzione amministrativa non minore del decimo e non maggiore dell'intero ammontare della differenza"».

11.10

DE ANGELIS

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. L'articolo 303 del Testo unico delle leggi doganali, approvato con decreto del presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 è sostituito dal seguente:

"303. Differenze rispetto alla dichiarazione di merci destinate alla importazione definitiva, al deposito o alla spedizione ad altra dogana.

1. Qualora le dichiarazioni relative alla qualità, alla quantità ed al valore delle merci destinate alla importazione definitiva, al deposito o alla spedizione ad altra Dogana con bolletta di cauzione, non corrispondano all'accertamento, il dichiarante è punito con la sanzione amministrativa da euro 103 a euro 516, a meno che l'inesatta indicazione del valore non abbia comportato la rideterminazione dei diritti di confine nel qual caso di applicano le sanzioni indicate al seguente comma 3.

2. La precedente disposizione non si applica;

a) quando nei casi previsti dall'articolo 57, lettera d), pur essendo errata la denominazione della tariffa, è stata indicata con precisione la denominazione commerciale della merce, in modo da rendere possibile l'applicazione dei diritti;

b) quando le merci dichiarate e quelle riconosciute in sede di accertamento sono considerate nella tariffa in differenti sottovoci di una medesima voce, e l'ammontare dei diritti di confine, che sarebbero dovuti secondo la dichiarazione, è uguale a quello dei diritti liquidati o lo supera di meno di un terzo;

c) quando le differenze in più o in meno nella quantità o nel valore non superano il cinque per cento per ciascuna qualità delle merci dichiarate.

3. Se i diritti di confine complessivamente dovuti secondo l'accertamento sono maggiori di quelli calcolati in base alla dichiarazione e la differenza supera il cinque per cento, la sanzione amministrativa, qualora il fatto non costituisca più grave reato, è applicata come segue:

a) per i diritti fino a 500 euro si applica la sanzione amministrativa da 103 a 500 euro;

b) per i diritti da 500,1 a 1.000 euro, si applica la sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro;
c) per i diritti da 1.000,1 a 4.000 euro, si applica la sanzione amministrativa da 2.000 a 15.000 euro;
d) per i diritti da 2.000,1 a 4.000 euro, si applica la sanzione amministrativa da 4.000 a 30.000 euro;
e) oltre 4.000, si applica la sanzione amministrativa da 5.000 euro a dieci volte l'importo dei diritti. Tuttavia, se tale differenza dipende da errori di calcolo, di conversione della valuta estera o di trascrizione commessi in buona fede nella compilazione della dichiarazione ovvero è dovuta ad inesatta indicazione del valore sempreché il dichiarante abbia fornito tutti gli elementi necessari per l'accertamento del valore stesso, si applica, la sanzione amministrativa non minore del decimo e non maggiore dell'intero ammontare della differenza"».

11.11

MARCO FILIPPI

Al comma 4, capoverso «303», comma 3, aggiungere in fine, il seguente periodo:

«Tuttavia, se tale differenza dipende da errori di calcolo, di conversione della valuta estera o di trascrizione commessi in buona fede nella compilazione della dichiarazione ovvero è dovuta ad inesatta indicazione del valore sempreché il dichiarante abbia fornito tutti gli elementi necessari per l'accertamento del valore stesso, si appli la sanzione amministrativa non minore del decimo e non maggiore dell'intero ammontare della differenza».

11.12

BONFRISCO

Al comma 5, sopprimere la lettera a)

11.13

FIORONI, SANGALLI

Al comma 5, sopprimere la lettera a)

11.14

STRADIOTTO

Al comma 5, la lettera a) è soppressa.

11.15

PAOLO FRANCO, MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI, MONTANI

Al comma 5, la lettera a) è soppressa.

11.16

POLI BORTONE

Al comma 5, la lettera a) è soppressa.

11.17

STRADIOTTO

Al comma 5, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) all'articolo 50, comma 1, le parole: "da 258 euro a 1.549 euro", sono sostituite dalle seguenti: "da 750 euro a 10.000 euro"».

11.18

MONTANI, PAOLO FRANCO, MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI

Al comma 5, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) all'articolo 50, comma 1, le parole: "da 258 euro a 1.549 euro", sono sostituite dalle seguenti: "da 750 euro a 10.000 euro"».

11.19

POLI BORTONE

Al comma 5, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) all'articolo 50, comma 1, le parole: "da 258 euro a 1.549 euro", sono sostituite dalle seguenti: "da 750 euro a 10.000 euro"».

11.20

GERMONTANI

Al comma 5, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) all'articolo 50, comma 1, le parole: "da 258 euro a 1.549 euro", sono sostituite dalle seguenti: "da 750 euro a 10.000 euro"».

11.21

BRUNO

Al comma 8 apportare le seguenti modifiche:

alla lettera a) sostituire le parole: «del 50 per cento», con le parole: «del 70 per cento»;

alla lettera b) punto 1) sostituire le parole: «pari al 15 per cento», con le parole: «pari al 20 per cento», e le parole: «non supera i 40 mila euro», con le parole: «non supera i 30 mila euro»;

alla lettera b) punto 2), sostituire le parole: «40.000 euro», con le parole: «30.000 euro»;

alla lettera b) punto 3), sostituire le parole: «nei cinque anni», con le parole: «nei dieci anni».

11.22

LEGNINI

Dopo il comma 8 inserire i seguenti:

«8-bis. All'articolo 50-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 8, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «fermo restando il diritto alla detrazione ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni»;

b) dopo il comma 8 aggiungere il seguente: "8-bis. In ogni caso l'imposta non è dovuta qualora sia stata assolta, ancorché irregolarmente, dal soggetto che procede all'estrazione mediante il meccanismo dell'inversione contabile di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni".

8-ter. Agli oneri di cui al comma 8-bis, valutati in 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante i maggiori risparmi di spesa di cui ai commi 8-quater e 8-quinquies.

8-quater. In attuazione delle disposizioni di revisione integrale quella spesa pubblica, di cui all'articolo 01 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, il Governo provvede:

a) alla riorganizzazione della rete periferica del Ministero dell'economia e delle finanze, in modo tale da realizzare risparmi di spesa non inferiori a 7 milioni di euro per l'anno 2012 e a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013;

b) alla riorganizzazione della rete consolare e diplomatica, in modo tale da realizzare risparmi di spesa non inferiori a 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012;

c) alla razionalizzazione delle prefetture – ufficio territoriale del Governo, in modo tale da realizzare risparmi di spesa non inferiori a 7 milioni di euro per l'anno 2012 e a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013;

d) alla riorganizzazione della rete periferica del Ministero delle infrastrutture e trasporti, anche con accorpamento funzionale presso altre amministrazioni pubbliche, in modo tale da realizzare risparmi di spesa non inferiori a 9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.

8-quinquies. Ai fini di cui al comma 8-quater, l'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183 è ridotta di 10 milioni di euro per l'anno 2012. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

11.23

STRADIOTTO

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. L'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, limitatamente alle quote dei proventi destinate al potenziamento dei servizi di Polizia locale, finalizzati alla sicurezza urbana e stradale, sono da intendersi escluse dal tetto disposto dall'articolo 76, comma 7, primo periodo del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133 e successive modificazioni, in quanto non producono aumenti di spesa del personale».

11.24

FANTETTI

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-*bis*. L'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, limitatamente alle quote dei proventi destinate al potenziamento dei servizi di Polizia locale, finalizzati alla sicurezza urbana e stradale, sono da intendersi escluse dal tetto disposto dall'articolo 76, comma 7, primo periodo del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133 e successive modificazioni, in quanto non producono aumenti di spesa del personale».

11.25

MASSIMO GARAVAGLIA, PAOLO FRANCO, VACCARI, MONTANI

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-*bis* L'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, limitatamente alle quote dei proventi destinate al potenziamento dei servizi di Polizia locale, finalizzati alla sicurezza urbana e stradale, sono da intendersi escluse dal tetto disposto dall'articolo 76, comma 7, primo periodo del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133 e successive modificazioni, in quanto non producono aumenti di spesa del personale».

11.26

GRILLO

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-*bis*. Nell'articolo 23, comma 16 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo le parole: "decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601," sono inserite le parole: "dall'articolo 1, commi 1 e 2 della legge 26 novembre 1993, n. 489," e le parole: "ai sensi dell'articolo", sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi degli articoli 391-*bis* e"».

11.27

DE ANGELIS

Dopo il comma 8 aggiungere, in fine, il seguente:

«8-*bis*. All'articolo 2 comma 10 lettera *b*) del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo le parole: "tributi statali", inserire le seguenti: "e delle sanzioni civili applicate sui contributi recuperati"».

11.28

GRILLO, CICOLANI

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-*bis*. All'articolo 142, comma 12-*bis*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo l'ultimo periodo sono aggiunti i seguenti: "Il 50 per cento dei proventi delle sanzioni derivanti dagli accertamenti di cui al presente comma sulle strade ed autostrade in gestione diretta di ANAS SpA sono destinati alla stessa quali contributi in conto impianti ai fini della realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della rete stradale ed autostradale ad essa assentita, da utilizzarsi in via prioritaria nella Regione in cui sono effettuati gli accertamenti. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica"».

11.29

GALIOTO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. All'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"Al personale dipendente espressamente incaricato delle attività di prevenzione, accertamento e contestazione sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro è attribuito il potere di adottare tutti i provvedimenti necessari all'identificazione degli autori delle violazioni.

Al fine di assicurare a bordo dei mezzi e nei locali di esercizio maggiore sicurezza all'utenza, i gestori dei servizi di trasporto locale possono affidare le attività di prevenzione, accertamento e contestazione sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro anche a guardie particolari giurate, nominate con le modalità di cui all'articolo 133 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, o a personale con la stessa qualifica appartenente ad istituti di vigilanza privata"».

11.0.1

STRADIOTTO

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifiche all'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica
11 luglio 1980, n. 753)

1. All'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"Al personale dipendente espressamente incaricato delle attività di prevenzione, accertamento e contestazione sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro è attribuito il potere di adottare tutti i provvedimenti necessari all'identificazione degli autori delle violazioni.

Al fine di assicurare a bordo dei mezzi e nei locali di esercizio maggiore sicurezza all'utenza, i gestori dei servizi di trasporto locale possono affidare le attività di prevenzione, accertamento e contestazione sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro anche a guardie particolari giurate, nominate con le modalità di cui all'articolo 133 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, o a personale con la stessa qualifica appartenente ad istituti di vigilanza privata"».

11.0.2

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifiche in materia penale)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 648-bis, primo comma, le parole: "Fuori dei casi di concorso nel reato," sono soppresse;

b) all'articolo 648-ter, primo comma, le parole: "dei casi di concorso nel reato e" sono soppresse».

Art. 12

12.1

GALIOTO

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. Al decreto legislativo n. 545 del 1992, l'articolo 30 è sostituito con il seguente:

"Art. 30. - (Ufficio di segreteria del consiglio di presidenza) – 1. Il consiglio di presidenza è assistito da un ufficio di segreteria, al quale vengono assegnati un dirigente di prima fascia con le funzioni di Segretario Generale, un dirigente di seconda fascia, funzionari ed impiegati delle diverse qualifiche funzionali, appartenenti al contingente di cui all'articolo 32, nei limiti fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, collocati in un ruolo autonomo.

2. L'ufficio di segreteria, per l'espletamento dei compiti affidatigli, può avvalersi dei servizi di cui all'articolo 36".

4-ter. Dall'attuazione del comma 4-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri né minori entrate a carico della finanza pubblica».

12.2

GALIOTO

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. All'articolo 158 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono aggiunti, dopo il comma 3, i seguenti:

"3-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle Agenzie fiscali delle entrate, delle dogane, del territorio e del demanio.

3-ter. Nelle controversie di cui al comma 1 lettera a), il contributo unificato, versato dal privato ricorrente contro l'amministrazione pubblica, dà luogo alla compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, laddove concorrano tutte le seguenti condizioni:

a) effettivo versamento del contributo, in assenza del patrocinio a spese dello stato di cui al titolo IV;

b) passaggio in giudicato della sentenza di condanna alle spese, nei confronti dello Stato o dell'ente pubblico convenuto;

c) mancata inclusione dell'ammontare del contributo nel giudizio di ottemperanza ovvero nell'istanza di precetto esecutivo per l'esecuzione della sentenza di cui alla lettera b);

d) imputazione al periodo d'imposta immediatamente successivo al passaggio in giudicato di cui alla lettera b).

3-*quater*. La disposizione di cui al comma 3-*ter* si applica entro i limiti di valore di cui all'articolo 31, comma 1 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122"».

12.100 (già 12.0.5)

MASSIMO GARAVAGLIA, PAOLO FRANCO, VACCARI, MONTANI

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Estensione agli enti locali della procedura di prenotazione a debito
in materia di contributo unificato nel processo tributario)

1. All'articolo 12, comma 5 sono aggiunte, in fine, le parole: ", nonché agli enti locali, alle regioni e alle relative società concessionarie abilitate alla rappresentanza dei predetti enti nel processo tributario"».

12.3

DELLA MONICA, BARBOLINI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA

Dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

«5-*bis*. All'articolo 39 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, L. 15 luglio 2011, n. 111, in materia di riordino della giustizia tributaria sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sopprimere la lettera b);

b) al comma 2:

1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

a) all'articolo 4, comma 1, lettera a) le parole: "in servizio o" sono soppresse;

2) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

b) all'articolo 5, comma 1, lettera a) le parole: "in servizio o" sono soppresse;

3) alla lettera c) i numeri 1, 3 e 4 sono soppresi;

4) sopprimere la lettera d);

5) alla lettera e) sopprimere il numero 1;

6) sopprimere la lettera f);

c) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: "delle cause di incompatibilità" aggiungere le seguenti: "o in caso della mancanza dei requisiti richiesti dagli articoli 4, comma 1, lettera a) e all'articolo 5, comma 1, lettera a); dopo il secondo periodo inserire il seguente: "I giudici che si trovano in una situazione di incompatibilità possono entro 15 settembre 2011 chiedere il trasferimento a domanda ai posti vacanti presso altra commissione tributaria";

d) al comma 4 sopprimere le parole da: "I concorsi sono riservati ai soggetti" fino alla fine del comma;

e) sostituire il comma 7 con il seguente:

"7. Al fine di rispondere all'esigenza di ricollocare il personale dell'Amministrazione della difesa in situazione di esubero e la funzionalità degli uffici delle amministrazioni dello Stato, con particolare riferimento alle sedi giudiziarie e alle soprintendenze in carenza di organico, tramite separati accordi tra il Ministero della difesa, il Ministero dei beni e delle attività culturali, il Ministero della giustizia ed il Ministero dell'economia e delle finanze, il personale dei ruoli dell'esercito in esubero può essere distaccato, con il proprio consenso, negli organici dei dicasteri indicati. Il distacco deve essere preceduto da una valutazione, da parte degli stessi dicasteri, circa le esperienze professionali e i titoli di studio vantati dagli interessati e diretta ad accertare l'idoneità a svolgere le funzioni proprie delle qualifiche professionali che risultano carenti presso le amministrazioni di destinazione. Il personale distaccato conserva il trattamento economico in godimento limitatamente alle voci fondamentali ed accessorie, aventi carattere fisso e continuativo, che continuano a gravare sull'amministrazione di appartenenza, e svolge i propri compiti in base ad una tabella di corrispondenza approvata dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro della difesa, il Ministro dei beni culturali, il Ministro della giustizia ed il Ministro dell'economia e delle finanze. Ai fini dell'invarianza della spesa, con gli accordi di cui al primo periodo, vengono individuate le voci del trattamento economico accessorio spettanti per l'amministrazione di destinazione, che non risultino cumulabili con quelle in godimento.";

f) sostituire il comma 9 con il seguente:

"9. All'articolo 48, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. La parte ricorrente con l'istanza prevista dall'articolo 33, deve proporre all'altra parte la conciliazione della controversia.";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. La conciliazione ha luogo solo davanti alla commissione provinciale e non oltre la prima udienza nella quale la commissione, nel caso non si sia raggiunto l'accordo fra le parti, può assegnare un termine non superiore a sessanta giorni per la formazione di una proposta ai sensi del comma 5.";

c) il comma 4 è abrogato».

Conseguentemente, dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

1. In attuazione delle disposizioni di revisione integrale della spesa pubblica, di cui all'articolo 01 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Governo provvede:

a) alla riorganizzazione della rete periferica del Ministero dell'economia e delle finanze, in modo tale da realizzare risparmi di spesa non inferiori a 5 milioni di euro per l'anno 2012 e a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013;

b) alla riorganizzazione della rete consolare e diplomatica, in modo tale da realizzare risparmi di spesa non inferiori a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012;

c) alla razionalizzazione delle prefetture – ufficio territoriale del Governo, in modo tale da realizzare risparmi di spesa non inferiori a 5 milioni di euro per l'anno 2012 e a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013;

d) alla riorganizzazione della rete periferica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche con accorpamento funzionale presso altre amministrazioni pubbliche, in modo tale da realizzare risparmi di spesa non inferiori a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, è ridotta di 10 milioni di euro per l'anno 2012. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

12.4

GRANAIOLO

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-*bis*. Nelle more dell'emanazione del decreto legislativo di cui all'articolo 11, comma 2 della legge 15 dicembre 2011, n. 217, e comunque fino al 31 dicembre 2012, è sospesa la riscossione coattiva, di cui al Titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dei canoni dovuti ai sensi del comma 1 lettera b) punto 2.1 dell'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494».

12.5

LANNUTTI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis*. All'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 122, sono apportate le seguenti modifiche:

a) sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. L'attività degli agenti della riscossione è remunerata con un aggio, pari al 4 per cento delle somme iscritte a ruolo riscosse e che è a carico del debitore:

a) in misura del 2 per cento delle somme iscritte a ruolo, in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella. In tal caso, la restante parte dell'aggio è a carico dell'ente creditore;

b) integralmente, in caso contrario";

b) il comma 6 è soppresso;

c) il comma 7-*ter* è soppresso.

12.6

DI NARDO, BELISARIO, CAFORIO, LANNUTTI

Sopprimere i commi 8, 9, 10, e 11.

12.101 (già em. 4.0.28)

STRADIOTTO, VITALI, BARBOLINI

All'articolo 12, comma 5 sono aggiunte alla fine le parole: ", nonché agli enti locali, alle regioni e alle relative società concessionarie abilitate alla rappresentanza dei predetti enti nel processo tributario."

12.200

ANTEZZA, MERCATALI, CHIURAZZI, LEGNINI

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-*bis*. L'invio della comunicazione dei dati mediante il modello CVS si intende non dovuto dai soli soggetti ricompresi nella lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 62 della legge n. 289 del 2002, nell'ipotesi in cui, prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 62 della citata legge n. 289 del 2002, abbiano interamente compensato il credito d'imposta maturato sugli investimenti realizzati fino al 31 dicembre 2002.

11-*ter*. Ai fini di cui al comma 11-*bis*, sono stanziati 1,5 milioni di euro per l'anno 2012. Tali risorse sono destinate esclusivamente ai soggetti che presentino apposita domanda al Ministero dell'economia e delle finanze in un arco temporale stabilito con apposito decreto del medesimo ministero, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

11-*quater*. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

12.7

FIORONI, AGOSTINI, FERRANTE, SCANU

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-*bis*. Al fine di assicurare che i clienti finali di energia elettrica, destinatari dei regimi tariffari speciali di cui all'articolo 20, comma 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, e di cui al decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato 19 dicembre 1995, i quali siano passati al mercato libero non subiscano, per effetto di tale passaggio e nei limiti del periodo temporale di validità dei medesimi regimi come individuato dalle norme citate, un trattamento di minore vantaggio rispetto al trattamento preesistente, le modalità di determinazione della componente tariffaria compensativa oggetto dei predetti regimi assicurano ai clienti finali di cui al presente comma condizioni di neutralità. Sono fatti salvi gli effetti delle decisioni della Commissione europea in materia.

11-*ter*. Agli oneri di cui al comma 11-*bis*, valutati in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, del Bilancio dello Stato.

12.8

FIORONI, AGOSTINI, FERRANTE, SCANU

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-*bis*. Al fine di assicurare che i clienti finali di energia elettrica, destinatari dei regimi tariffari speciali di cui all'articolo 20, comma 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, e di cui al decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato 19 dicembre 1995, i quali siano passati al mercato libero non subiscano, per effetto di tale passaggio e nei limiti del periodo temporale di validità dei medesimi regimi come individuato dalle norme citate, un trattamento di minore vantaggio rispetto al trattamento preesistente, le modalità di determinazione della componente tariffaria compensativa oggetto dei predetti regimi assicurano ai clienti finali di cui al presente comma condizioni di neutralità. Sono fatti salvi sia gli effetti delle decisioni della Commissione Europea in materia e sia la già avvenuta esazione fiscale, per la quota parte che conseguiva, nella tariffa elettrica, alla componente compensativa di cui erano destinatari i sopraindicati clienti finali di energia elettrica, titolari dei regimi speciali elettrici di cui alla legge ed al decreto sopra riportati.

11-*ter*. Agli oneri di cui al comma 11-*bis*, valutati in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, del Bilancio dello Stato».

12.9

ZANETTA

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente

«11-bis. Al fine di favorire la tempestività dei pagamenti, attraverso interventi di regionalizzazione del Patto di stabilità interno, il termine entro il quale le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica di cui al comma 140 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è prorogato al 30 novembre di ciascun anno. Il termine di cui al comma 142 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è prorogato al 31 ottobre di ciascun anno».

12.10

MARCO FILIPPI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Dopo l'articolo 2 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, aggiungere il seguente:
"Art. 2-bis. 1. Con Regolamento da adottarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è riformata la disciplina, nonché individuati i documenti e le procedure, per la circolazione giuridica e amministrativa dei veicoli. Tale regolamento indica inoltre la data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, data dalla quale viene inoltre soppresso il pubblico registro automobilistico (PRA) e sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili. Il personale del PRA, senza pregiudizio per lo *status* maturato fino alla soppressione, passa ad altre pubbliche amministrazioni secondo il piano stabilito dal Dipartimento funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali"».

12.11

DI NARDO

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

«11-bis. All'articolo 3, comma 27, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le parole: "Il 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "Il 50 per cento"».

12.12

DI NARDO

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

«11-bis. Il comma 5-*quater* dell'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, è così sostituito:
"5-*quater*. A decorrere dal 1° gennaio 2013, con le modalità e le procedure introdotte dall'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applica nei comuni del territorio della regione Campania che conseguono gli obiettivi di raccolta differenziata il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto mediante l'attribuzione di diritti di esclusiva nelle ipotesi di cui al comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni"».

12.13

MENARDI, SAIA

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Al fine di favorire la tempestività dei pagamenti, attraverso interventi di regionalizzazione del Patto di stabilità interno, il termine entro il quale le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica di cui al comma 140 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è prorogato al 30 novembre di ciascun anno. Il termine di cui al comma 142 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è prorogato al 31 ottobre di ciascun anno».

12.14

GALIOTO

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Al fine di favorire la tempestività dei pagamenti, attraverso interventi di regionalizzazione del Patto di stabilità interno, il termine entro il quale le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica di cui al comma 140 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è prorogato al 30 novembre di ciascun anno. Il

termine di cui al comma 142 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è prorogato al 31 ottobre di ciascun anno».

12.15

COSTA

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«12. Al fine di favorire la tempestività dei pagamenti, attraverso interventi di regionalizzazione del Patto di stabilità interno, il termine entro il quale le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica di cui al comma 140 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è prorogato al 30 novembre di ciascun anno. Il termine di cui al comma 142 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è prorogato al 31 ottobre di ciascun anno».

12.0.1

RUTELLI, D'ALIA, PISTORIO, DE ANGELIS, SERRA, GALIOTO, OLIVA, GUSTAVINO, GIAI, GERMONTANI, RUSSO, BAIO, BRUNO, CONTINI, CRISTINA DE LUCA, DIGILIO, MILANA, MOLINARI, STRANO, VALDITARA, SBARBATI, DEL PENNINO, MUSSO, VIZZINI

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Deduzione per carichi di famiglia)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sostituire l'articolo 12 con il seguente:
"Art. 12. - (*Deduzioni per oneri di famiglia*). – 1. Dal reddito complessivo si deduce per ciascuna delle persone indicate nell'articolo 433, comma primo n. 2) del codice civile, per oneri di famiglia, l'importo di 5.000 euro ovvero di 10.000 nel caso soggetto di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, affetto da grave e permanente invalidità o menomazione o comunque non autosufficienti.
 2. La deduzione di cui al comma 1 spetta a condizione che le persone alle quali si riferisce possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Tale condizione non si applica ai soggetti di cui al citato articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
 3. Le deduzioni di cui al comma 1 sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.
 4. In caso di redditi di lavoro dipendente e assimilati, qualora la deduzione di cui al comma 1 sia di ammontare superiore al reddito complessivo, l'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 13 maggio 1988, n. 153, è incrementato di un importo pari al risparmio d'imposta non goduto".
2. La deduzione di cui al comma 1 è stabilita a partire dall'anno di imposta in corso al 1° gennaio 2013, in una misura determinata con decreto del ministro dell'economia e delle finanze a valere sulle risorse disponibili sul Fondo di cui al successivo periodo e comunque in misura non inferiore a 1000 euro. A decorrere dal 2012, è istituito il Fondo per la famiglia, al quale affluiscono le risorse rivenienti dai risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni recate dal presente comma. A decorrere dall'anno 2012 la spesa per acquisti di beni e servizi e per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2 della legge 31 dicembre 2000, n. 196, è rideterminata, attraverso una riduzione degli stanziamenti in modo che essa sia pari alla spesa sostenuta nel 2009, ridotta del 10 per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva pro grammatica esposta nella decisione di finanza per gli anni 2011-2014, quantificata complessivamente in 14 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2012. A tale fine le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa. Le disposizioni di cui al precedente periodo 1 si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome, agli enti, di rispettiva competenza, del Servizio sanitario nazionale ed agli enti locali e agli enti previdenziali privatizzati. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma le regioni, entro il 31 dicembre 2012, adottano disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare il rispetto della disposizione citata. La disposizione di cui al presente comma costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal

patto di stabilità e crescita dell'Unione europea. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del presente comma sono aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno».

12.0.2

[RUTELLI](#), [D'ALIA](#), [PISTORIO](#), [DE ANGELIS](#), [SERRA](#), [GALIOTO](#), [OLIVA](#), [GUSTAVINO](#), [GIAI](#), [GERMONTANI](#), [RUSSO](#), [BAIO](#), [BRUNO](#), [CONTINI](#), [CRISTINA DE LUCA](#), [DIGILIO](#), [MILANA](#), [MOLINARI](#), [STRANO](#), [VALDITARA](#), [SARBATI](#), [DEL PENNINO](#), [MUSSO](#), [VIZZINI](#)

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Deduzione per carichi di famiglia)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sostituire l'articolo 12 con il seguente:
–"Articolo 12. – (*Deduzioni per oneri di famiglia*). – 1. Dal reddito complessivo si deduce per ciascuna delle persone indicate nell'articolo 433, comma primo n. 2) del codice civile, per oneri di famiglia, l'importo di 5.000 euro ovvero di 10.000 nel caso di un soggetto di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 affetto da grave e permanente invalidità o menomazione e comunque non autosufficienti.
 2. La deduzione di cui al comma 1 spetta a condizione che le persone alle quali si riferisce possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Tale condizione non si applica ai soggetti di cui al citato articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
 3. Le deduzioni di cui al comma 1 sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.
 4. In caso di redditi di lavoro dipendente e assimilati, qualora la deduzione di cui al comma 1 sia di ammontare superiore al reddito complessivo, l'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 13 maggio 1988, n. 153, è incrementato di un importo pari al risparmio d'imposta non goduto".
2. La deduzione di cui al comma 1 è stabilita in 3.000 euro per l'anno di imposta 2012, in 4.000 euro per l'anno di imposta 2013 e di 5.000 euro a decorrere dall'anno di imposta 2014.
3. Al maggiore onere derivante dal presente articolo si provvede, a decorrere dal 2012 e fino al limite di 14 miliardi di euro a valere sui risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni recate dal presente comma. A decorrere dall'anno 2012 la spesa per acquisti di beni e servizi e per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2 della legge 31 dicembre 2000, n. 196, è rideterminata, attraverso una riduzione degli stanziamenti in modo che essa sia pari alla spesa sostenuta nel 2009, ridotta del 10 per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva programmatica esposta nella decisione di finanza per gli anni 2011-2014, quantificata complessivamente in 14 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2012. A tale fine le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa. Le disposizioni di cui ai precedenti periodi si applicano in via diretta alle Regioni, alle Province autonome, agli enti, di rispettiva competenza, del Servizio sanitario nazionale ed agli enti locali e agli enti previdenziali privatizzati. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma le regioni, entro il 31 dicembre 2012, adottano disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare il rispetto della disposizione citata. La disposizione di cui al presente comma costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del presente comma sono aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno».

12.0.3

[MASSIMO GARAVAGLIA](#), [PAOLO FRANCO](#), [VACCARI](#), [MONTANI](#)

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Soppressione contributo a carico amministrazioni provinciali e dei comuni albo segretari comunali)

1. Il termine relativo alla soppressione del contributo a carico delle amministrazioni provinciali e dei comuni previsto dal comma 5 dell'articolo 102 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, di cui

all'articolo 7, comma 31-*sexies*, primo periodo del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, prorogato dal comma 5, articolo 15, decreto-legge 29 dicembre, 2011, è anticipato alla data di entrata in vigore del presente decreto. Alla soppressione del predetto contributo si provvede secondo i criteri di cui al predetto articolo 7, comma 31-*sexies* del decreto-legge n. 78 del 2010».

12.0.7

MASSIMO GARAVAGLIA, PAOLO FRANCO, VACCARI, MONTANI

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Facoltà di regolamentazione dell'IMU da parte dei Comuni)

1. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il comma 5 dell'articolo 9 è così sostituito:

"5. Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni possono con proprio regolamento:

a) introdurre l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal citato decreto legislativo n. 218 del 1997, e gli altri strumenti di deflazione del contenzioso, sulla base dei criteri stabiliti dal citato decreto legislativo n. 218 del 1997, prevedendo anche che il pagamento delle somme dovute possa essere effettuato in forma rateale, senza maggiorazione di interessi;

b) stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri;

c) stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari;

d) prevedere il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, avuto anche riguardo alle modalità ed alla frequenza delle varianti apportate agli strumenti urbanistici;

e) determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso;

f) stabilire ulteriori condizioni ai fini dell'applicazione delle disposizioni del secondo periodo della lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, riguardante i terreni considerati non fabbricabili, anche con riferimento alla quantità e qualità di lavoro effettivamente dedicato all'attività agricola da parte dei soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 58 e del proprio nucleo familiare;

g) prevedere che una percentuale del gettito dell'imposta municipale propria sia destinata al potenziamento degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate, comprendendo nel programma di potenziamento la possibilità di attribuire compensi incentivanti al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento all'impianto e allo sviluppo delle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni con la legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni e integrazioni".

12.0.8

MASSIMO GARAVAGLIA, PAOLO FRANCO, VACCARI, MONTANI

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Incremento della quota dell'IMU attribuita direttamente ai Comuni e armonizzazione della ripartizione del FSR per il triennio 2012-2014)

1. Al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, con legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 11 dell'articolo 13, le parole: "quota di imposta pari alla metà dell'importo" sono sostituite da: "quota di imposta pari al trenta per cento dell'importo";

b) conseguentemente, al comma 17, ultimo periodo, dell'articolo 13, l'importo complessivo della riduzione del recupero per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, ivi indicato, è aumentato di 3.600 milioni di euro.

2. Dopo il comma 7 dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è aggiunto il seguente:

"7-*bis*. Per gli anni 2012, 2013 e 2014, fatte salve le eventuali disposizioni di determinazione dei criteri di perequazione delle risorse destinate ai comuni in attuazione del federalismo fiscale, di cui all'articolo 13 del presente decreto legislativo ed all'articolo 13 della legge 5 maggio 2009, n. 42, ai fini della ripartizione dei gettiti che confluiscono nel fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 comma 3, come modificato dal comma 18 dell'articolo 13 del decreto legislativo 6

dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applicano le seguenti disposizioni:

- a) la ripartizione del fondo sperimentale di riequilibrio viene effettuata tenendo conto della dotazione complessiva delle risorse di ciascun comune a seguito del nuovo assetto delle entrate comunali, nell'ambito della rispettiva fascia demografica di appartenenza, in base a modalità attuative determinate mediante decreto del Ministero dell'interno adottato previo apposito accordo in sede di Conferenza Stato Città ed Autonomie Locali;
- b) la ripartizione tiene altresì conto della determinazione dei fabbisogni *standard*, ove effettuata;
- c) la determinazione delle risorse destinate ai comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, tiene conto dell'effettiva attuazione delle norme relative alla gestione associata delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 14, commi 28 e seguenti del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni ed integrazioni, potendo si altresì adottare modalità di riparto forfetizzate esemplificate».

12.0.9

MASSIMO GARAVAGLIA, PAOLO FRANCO, VACCARI, MONTANI

Dopo l'articolo 12 inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Interventi per la completa attuazione del decreto legislativo n. 23 del 2011 - Imposta di scopo)

1. L'articolo 6 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è così sostituito:

"1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 145, la parola: "parziale" è abolita;
- b) al comma 147, la parola: "cinque" è sostituita dalla parola: "dieci";
- c) al comma 149: alla lettera b), sono abolite le parole da: "con l'esclusione" a: "esistenti"; alla lettera h), le parole da: "a nuovi" a: "cultural"» sono sostituite dalle parole: "alla manutenzione e realizzazione di spazi per eventi e attività culturali e sportive"; dopo la lettera i) è aggiunta la seguente:

"h) opere per la sistemazione idrogeologica dei suoli e dei corsi d'acqua.";

d) al comma 150, sostituire le parole: "30 per cento dell'ammontare" con le parole: "all'ammontare".

2. Le modifiche di cui al comma 1 acquistano efficacia con riferimento a decorrere dall'anno d'imposta 2012.

3. A decorrere dall'entrata in vigore dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, anche in relazione all'anticipo in via sperimentale del nuovo tributo di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'imposta di scopo si applica, o continua ad applicarsi se già istituita, con riferimento alla base imponibile ed alla disciplina vigente in materia di imposta municipale propria (IMU). Il comune adotta i provvedimenti correttivi di natura regolamentare, eventualmente necessari per assicurare il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 145 a 151 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come integrati e modificati dal comma 1».

12.0.10

MASSIMO GARAVAGLIA, PAOLO FRANCO, VACCARI, MONTANI

Dopo l'articolo 12 inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Interventi per la completa attuazione del decreto legislativo n. 23/2011 - Imposta di soggiorno)

1. L'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è così sostituito:

"1. I comuni possono istituire un'imposta di soggiorno, con apposito regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. n relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

2. L'imposta è dovuta dai soggetti non residenti che prendono alloggio, in via temporanea, in strutture ricettive di qualsiasi tipo e in alloggi locati per scopo turistico situati nel territorio comunale.

3. L'imposta si applica, secondo criteri di gradualità, in proporzione al prezzo o alla classificazione delle strutture ricettive, sino a 5 euro per notte di soggiorno.

4. Sono esenti dall'imposta i soggetti che soggiornano in strutture ricettive destinate esclusivamente al turismo giovanile, i minori e coloro che prendono alloggio in abitazioni locate a scopo turistico senza l'intermediazione di agenzie immobiliari il regolamento comunale dell'imposta, da adottarsi sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture

ricettive, può disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché prevedere ulteriori esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo».

12.0.11

MASSIMO GARAVAGLIA, PAOLO FRANCO, VACCARI, MONTANI

Dopo l'articolo 12 inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Partecipazione dei Comuni all'accertamento fiscale e contributivo)

All'articolo 2, comma 10, lettera *b*), del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo le parole: "tributi statali", inserire le parole: "e delle sanzioni civili applicate sui contributi recuperati"».

12.0.13

MASSIMO GARAVAGLIA, PAOLO FRANCO, VACCARI, MONTANI

Dopo l'articolo 12 inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Disciplina della dichiarazione ai fini dell'imposta municipale propria)

1. All'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 12, sono aggiunte, all'inizio del periodo le parole: "Fino al 31 dicembre 2014," e, alla fine del periodo, sono aggiunte le parole: ", sentita l'Anci.";

b) dopo il comma 12 è inserito il seguente:

"12-bis. I possessori di immobili devono dichiarare al comune ove ciascun immobile è situato gli immobili posseduti entro 90 giorni dalla data in cui il possesso ha avuto inizio, su apposito modulo e con le modalità stabilite da uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi, sentita l'Anci, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente provvedimento.

L'obbligo di dichiarazione di cui al presente comma è escluso con riferimento ai fabbricati di cui all'articolo 7, comma 1, lettere *b*), *d*), *e*), *f*), ed *h*) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ai fabbricati rurali che non costituiscono oggetto di inventari azione ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28, nonché agli immobili posseduti, nel proprio territorio, dagli enti di cui al primo periodo del comma 8 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

L'obbligo di dichiarazione dei fabbricati rurali oggetto della procedura accatastamento di cui ai commi 14-bis e 14-quater è assolto attraverso l'effettuazione degli adempimenti di cui alla procedura medesima, attraverso l'invio ai comuni delle relative informazioni comprensive dei dati di titolarità degli immobili, a cura dell'Agenzia del territorio.

L'obbligo di presentazione della dichiarazione non sussiste nei casi in cui tale adempimento sia stato assolto in relazione ad immobili imponibili ai fini dell'ICI, comprese le abitazioni principali imponibili fino al 2007, anche attraverso le procedure connesse alla trasmissione del modello unico informatico di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, la cui efficacia resta confermata anche ai fini dell'imposta municipale propria.

In caso di prima presentazione, la dichiarazione di cui al presente comma deve essere presentata entro il 30 giugno 2012, con riferimento agli immobili posseduti al 1° gennaio 2012. Con i decreti di cui al presente comma possono essere stabilite ulteriori modalità applicative degli obblighi e delle esclusioni di cui ai periodi precedenti e sono altresì stabilite le modalità di trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, ai comuni e al sistema informativo della fiscalità. Il comma 6 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è abolito».

12.0.14

MASSIMO GARAVAGLIA, PAOLO FRANCO, VACCARI, MONTANI

Dopo l'articolo 12 inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Disciplina delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria)

1. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6 sono aggiunte le parole: ", anche diversificandola con riferimento alle diverse destinazioni d'uso degli immobili e caratteristiche socio economiche dei soggetti passivi.";

b) al comma 10 è aggiunto, dopo le parole: "unità immobiliari tenute a disposizione.", il seguente periodo: "Il predetto divieto non si applica nel caso in cui la deliberazione di elevazione dell'importo della detrazione sia riferita a categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale";

c) al comma 11, terzo periodo, le parole: "Le detrazioni previste dal presente articolo, nonché" sono abolite».

12.0.15

MASSIMO GARAVAGLIA, PAOLO FRANCO, VACCARI, MONTANI

Dopo l'articolo 12 inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Disciplina dell'imposta municipale propria applicabile agli immobili di proprietà comunale)

Dopo il comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, è inserito il seguente comma:

"1-bis. L'imposta municipale propria è dovuta al comune per gli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul proprio territorio. L'imposta non è dovuta per gli immobili di cui il comune è proprietario ovvero titolare di diritti di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul proprio territorio. In nessun caso il comune è tenuto a versare la quota di imposta riservata allo Stato di cui al comma 11"».

12.0.16

MASSIMO GARAVAGLIA, PAOLO FRANCO, VACCARI, MONTANI

Dopo l'articolo 12 inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Termini temporali per la modifica della disciplina dell'IMU da parte dei Comuni)

1. Dopo il comma 12 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 216, è inserito il seguente comma:

"12-bis. Per il triennio 2012-2014, di applicazione sperimentale dell'imposta municipale propria, il provvedimento di cui al comma 12 può stabilire – che il pagamento dell'acconto dell'imposta municipale propria è assolto senza applicazione di sanzioni se effettuato in misura pari al 50 per cento di quanto previsto in applicazione della disciplina di base del tributo di cui al presente articolo, ovvero nella minor misura derivante dall'applicazione delle aliquote e detrazioni eventualmente già determinate dal comune nell'esercizio delle proprie facoltà regolamentari. Per il medesimo triennio, in deroga all'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 1, comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i comuni possono deliberare o modificare – il regolamento del tributo e variare le aliquote di cui ai commi 6, 7 e 8 entro il 31 ottobre di ciascun anno. In caso di modificazioni – successive – alla deliberazione del bilancio di previsione, il Comune adotta contestualmente la conseguente variazione del bilancio di previsione"».

12.0.17

MASSIMO GARAVAGLIA, PAOLO FRANCO, VACCARI, MONTANI

Dopo l'articolo 12 inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Disposizioni sulla riscossione delle entrate locali)

1. Con decorrenza dal 1° gennaio 2013 i comuni, le loro unioni, le province, i consorzi e le società da detti enti costituiti effettuano la riscossione delle proprie entrate tributarie, patrimoniali e da sanzioni amministrative, ove non svolta direttamente o secondo le modalità di cui all'articolo 52 del d.lgs. n. 446 del 1997, per il tramite del Consorzio nazionale della riscossione costituito ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in deroga alle disposizioni dell'articolo 2, comma 186, lettera e) della legge 23 dicembre 2009, n. 191. A detto Consorzio spettano i medesimi poteri e facoltà attribuiti dalle vigenti disposizioni agli enti locali in ordine allo svolgimento della funzione di riscossione delle suddette entrate.

2. L'Associazione nazionale dei Comuni italiani (ANCI) ed Equitalia SPA promuovono la costituzione del Consorzio nazionale della riscossione e ne organizzano le relative attività strumentali. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la stessa Associazione, sono stabilite le modalità organizzative ed operative del Consorzio per l'effettuazione della riscossione delle entrate locali e delle relative attività connesse e complementari. Resta ferma la facoltà di utilizzo delle altre forme di gestione della riscossione coattiva previste dalla vigente legislazione, qualora ritenute più vantaggiose sotto il profilo economico e gestionale secondo motivata deliberazione dell'ente locale. Le presenti disposizioni costituiscono principio di coordinamento del sistema tributario ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione».

12.0.18

MASSIMO GARAVAGLIA, PAOLO FRANCO, VACCARI, MONTANI

Dopo l'articolo 12 inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Riscossione delle entrate dei comuni – Procedure di esecuzione dei debiti fino a 2.000 euro)

1. Alla lettera *gg*-quinqües) del comma 2 dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con legge 12 luglio 2011, n. 106, è aggiunto il seguente periodo: "; nel caso in cui la posizione debitoria di cui al periodo precedente si riferisca esclusivamente a debiti verso enti locali è obbligatorio l'invio di un solo sollecito di pagamento e le procedure cautelari o esecutive previste dalla legge possono essere intraprese a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'invio di detto avviso"».

12.0.19

MASSIMO GARAVAGLIA, PAOLO FRANCO, VACCARI, MONTANI

Dopo l'articolo 12 inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Riscossione delle entrate dei comuni-quote inesigibili)

1. Al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 del 20 Il sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 33 dell'articolo 23 è così sostituito:

"33. La disciplina introdotta dal comma 32 si applica ai rimborsi spese maturati a partire dall'anno 2011, ferme restando le disposizioni dell'articolo 17, comma 6, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, nel testo vigente fino alla data di entrata in vigore del presente decreto per quanto riguarda la disciplina dei rimborsi spese maturati fino al 31 dicembre 2010. La previgente disciplina continua inoltre ad applicarsi con riferimento ai rimborsi spese derivanti dalle procedure esecutive relative alle entrate degli enti locali".

b) al comma 34, la lettera *c*) è abolita».

12.0.20

MASSIMO GARAVAGLIA, PAOLO FRANCO, VACCARI, MONTANI

Dopo l'articolo 12 inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Accertamento dette entrate comunali)

Per l'anno 2012 i comuni iscrivono ed accertano convenzionalmente tra le entrate tributarie il gettito stimato di cui all'articolo 13, comma 17, del decreto-legge n. 201 del 2011 da pubblicarsi sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze.

Conseguentemente e per pari importo i Comuni sono autorizzati a superare i limiti per l'anticipazione di cassa di cui all'articolo 222 del decreto legislativo n. 267 del 2000.

I relativi interessi sono a carico dello Stato».

12.0.21

LANNUTTI

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Misure miranti al rafforzamento della riscossione)

1. Le disposizioni del presente articolo, hanno il fine di rafforzare gli strumenti di riscossione dei crediti erariali.

2. All'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti ulteriori modifiche:

a) al comma 1, sostituire la lettera *m*) con la seguente:

"*m*) attenuazione del principio del "solve et repete". In caso di avviso di accertamento si procede all'esecuzione qualora richiesta dall'Agenzia delle entrate, intimazione di cui il dirigente dell'Agenzia si assume la responsabilità;"

b) al comma 2, lettera *a*), punto 1), sostituire le parole: "dei conseguenti accessi presso i locali delle predette imprese da parte delle Agenzie fiscali, della Guardia di finanza, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e dell'INPS e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale per l'attività ispettiva, dando, a tal fine, il massimo impulso allo scambio telematico di dati e informazioni fra le citate Amministrazioni." con le seguenti: "dei conseguenti accessi presso i locali delle predette imprese da parte delle Agenzie fiscali, della Guardia di finanza, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e dell'INPS e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale per l'attività ispettiva. Tali accessi saranno consentiti solo dopo

avere svolto controlli tramite lo scambio telematico di dati e informazioni fra le citate Amministrazioni.";

c) al comma 2, lettera n), dopo il punto 1), aggiungere il seguente:

1-bis) al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "devono contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, ovvero, in caso di tempestiva proposizione del ricorso ed a titolo provvisorio, degli importi stabiliti dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. L'intimazione ad adempiere al pagamento è altresì contenuta..." con le seguenti: "possono contenere anche l'intimazione ad adempiere, a titolo provvisorio, all'obbligo di pagamento degli importi stabiliti dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. L'intimazione ad adempiere al pagamento può essere altresì contenuta...";

d) e, al comma 2, lettera n), sostituire il punto 3) con il seguente:

"3) al comma 1, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:

"b-bis) l'intimazione di cui alla lettera a) viene decisa dal direttore dell'Agenzia delle entrate competente. Qualora l'eventuale contenzioso tributario si risolvesse al favore del contribuente ricorrente, l'amministrazione è tenuta al pagamento degli interessi legali e di una sanzione pari al 10 per cento con riferimento agli importi stabiliti dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e pagati indebitamente dal contribuente."".

3. Al comma 2, articolo 7, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le lettere *gg-ter*); *gg-quater*); *gg-sexies*); *gg-septies*) sono abrogate;

b) la lettera *gg-quinquies*) è sostituita con la seguente:

"*gg-quinquies*) in tutti i casi di riscossione coattiva di debiti fino a euro duemila ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, intrapresa successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le azioni cautelari ed esecutive sono precedute dall'invio, di un sollecito di pagamento notificato a norma delle leggi vigenti, anche a mezzo di posta raccomandata decorsi almeno sei mesi dalla notifica della cartella o ingiunzione di pagamento."».

12.0.23

GERMONTANI

Dopo l'**articolo 12** inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

1. All'articolo 1, comma 9 della legge 4 novembre 2005 n. 230 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Sono in ogni caso esclusi dalla procedura per chiamata diretta gli studiosi che già rivestono posizioni di ruolo nelle università italiane";

b) al terzo periodo le parole "di una commissione nominata dal" sono sostituite dalle parole "del";

c) al terzo periodo sono eliminate le parole "composta da tre professori ordinari appartenenti al settore scientifico-disciplinare in riferimento al quale è proposta la chiamata"».

12.0.24

MALAN, SALTAMARTINI

Dopo l'**articolo 12**, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Indennità per pretesa infondata)

1. Se in fase di riscossione dei ruoli di cui al titolo I, capo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 emerge, anche a seguito di contestazione del debitore, che le somme richieste sono state pagate entro la scadenza prevista e secondo le modalità stabilite dalle norme ovvero la pretesa è stata oggetto di precedente annullamento o che la pretesa si è prescritta, l'ente creditore, ovvero l'agente della riscossione, che ha formulato la richiesta, è tenuto al pagamento, a titolo rimborso spese, di una somma, determinata ai sensi del comma 2. Ove la indebita richiesta dell'agente della riscossione non sia imputabile all'agente stesso ma all'ente creditore, quest'ultimo è tenuto a rimborsare senza ritardo la somma all'agente.

2. La somma di cui al comma 1 è determinata nell'1 per cento della somma indebitamente richiesta, incluse more, interessi sanzioni e spese, con un minimo di venti euro e un massimo di euro cinquemila. Nel caso in cui, per dimostrare l'avvenuto pagamento, ovvero per percepire la somma, l'interessato sia obbligato a recarsi personalmente o tramite persona incaricata presso gli uffici competenti, la somma è aumentata di venti euro. La somma di cui ai periodi precedenti sono dovute anche del caso di reiterazione della richiesta indebita.

3. Alla copertura delle spese derivanti dall'applicazione del presente articolo i soggetti tenuti al pagamento ai sensi del comma 1 provvedono attraverso penalizzazioni a carico dei responsabili

degli errori ovvero riduzione di parti premiali delle loro retribuzioni, riduzione di fondi per la retribuzione di posizione e di risultato o di altri fondi analoghi, riduzione dell'applicazione della deroga di cui all'articolo 35, comma 6 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, o altre modalità autonomamente decise. Il pagamento è erogato solo entro i limiti delle risorse ricavate ai sensi del periodo precedente.

4. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sentita la Conferenza Unificata, da emanare entro il 30 aprile 2012, sono stabilite le modalità di attuazione dei commi precedenti».

12.0.25

ZANETTA

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Esenzione Imu per i fabbricati rurali)

1. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, è inserito, in fine, il seguente periodo: "Sono escluse dall'imposta le unità immobiliari, iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni.";

b) il comma 8 è abrogato;

c) al comma 14, la lettera d) è abrogata.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 10 milioni di euro annui, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5 lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dei Programmi del Ministero dell'economia e delle finanze».

12.0.26

ZANETTA

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«12-bis.

(Esenzione Imu per i fabbricati rurali tradizionali di montagna)

1. Al fine di favorirne il mantenimento e la conservazione, i fabbricati rurali di tipo tradizionale, ubicati nei comuni classificati montani, sono esentati dall'imposta municipale unica di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

2. L'individuazione dei fabbricati rurali di tipo tradizionale aventi rilevanza storico-ambientale, è deliberata dal comune interessato entro il 31 ottobre di ciascun anno, con effetto per l'anno successivo.

3. L'esenzione di cui al comma 1 è fruibile a condizione che i fabbricati mantengano la destinazione rurale.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 3 milioni di euro annui, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196 dei programmi del Ministero dell'economia e delle finanze».

Art. 13

13.0.1

ADAMO, FONTANA, FIORONI, SANGALLI, ARMATO, SAIA, FLERES

Dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:

«Art. 13-bis.

(Disposizioni in materia di albo dei consulenti finanziari)

All'articolo 3, comma 3, capoverso "Art. 18-bis", numero 2, del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164 dopo le parole: "Banca d'Italia e la Consob", sono aggiunte le seguenti: "entro e non oltre il 30 giugno 2012"».

13.0.2

PISTORIO

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».

